



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1907.

N. 13.

SOMMARIO.

- I. Notizie statistiche sui movimenti migratori: Emigrazione italiana per paesi d'Europa e fuori d'Europa nell'anno 1906. — Sulla statistica degli emigranti italiani rimpatriati da paesi transoceanici.
- II. Legislazione sull'emigrazione e sull'immigrazione — Legge del 1907 che regola l'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti. — Legge del 1906 sulla naturalizzazione degli stranieri negli Stati Uniti. — Legge del 1907 sull'emigrazione dei cittadini degli Stati Uniti e la loro protezione all'estero.
- III. Notizie circa le Istituzioni di patronato, beneficenza, assistenza ospitaliera e previdenza a favore di immigranti italiani in Nuova York, Pittsburg (Stati Uniti), Cordoba e Paraná (Argentina).
- IV. Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati.
- V. Avvertenze per gli emigranti intorno ad alcuni paesi esteri; Francia, Algeria, Svizzera, Stati Uniti.



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

1907

NOTIZIE STATISTICHE SUI MOVIMENTI MIGRATORI

Nel Bollettino n. 2 del corrente anno furono pubblicate notizie sommarie intorno al numero degli emigranti partiti durante l'anno 1906 dai porti italiani e dal porto di Havre per Nuova York, con i piroscafi della *Compagnie générale transatlantique*, che ha patente di vettore per arruolare emigranti nell'Italia superiore.

Come già abbiamo fatto per gli anni precedenti (1), diamo qui appresso notizie particolareggiate sul movimento dell'emigrazione italiana per l'estero, avvenuta nell'anno 1906, così di quella per l'Europa e fuori d'Europa come in particolare per quella transoceanica.

Le notizie sono attinte a due fonti diverse. Per tutta intera l'emigrazione, la fonte è quella dei registri dei passaporti tenuti dagli Uffici di pubblica sicurezza.

La statistica fatta su questi elementi è pubblicata fino dall'anno 1876 dalla Direzione generale della statistica.

Per l'emigrazione transoceanica in particolare, le notizie sono desunte dal Commissariato dalle liste degli emigranti e passeggeri presentate agli ispettori dell'emigrazione, ai termini dell'articolo 150 del regolamento sull'emigrazione, dai comandanti dei piroscafi in partenza per l'America dai porti di Genova, Napoli, Palermo, Messina e Havre.

Giova avvertire che, per questa parte dell'emigrazione transocea-

(1) Si vedano i numeri 8 (1903), 13 (1904), 9 (1905), 11 (1906) e 2 (1907) del Bollettino dell'emigrazione.

nica, le cifre date dalla Direzione della statistica non possono coincidere con quelle del Commissariato, e ciò per la diversità delle fonti e dei metodi.

Le cifre del Commissariato sono desunte, come si è detto, dalle liste degli emigranti e passeggeri imbarcati sui piroscafi autorizzati al trasporto degli emigranti, mercè le quali liste si calcola l'ammontare delle tasse che i vettori devono pagare a norma dell'articolo 28 della legge; pertanto quelle cifre indicano il numero degli emigranti, ritenuti tali secondo l'articolo 6 della legge 31 gennaio 1901, effettivamente imbarcati. Le cifre, invece, della Direzione generale della statistica, tratte dai registri dei passaporti, indicano il numero delle persone a cui è stato rilasciato il passaporto, nel corso dell'anno, per questo o per quel paese transoceanico.

I.

Emigrazione italiana per paesi d'Europa e fuori d'Europa nell'anno 1906.

(Notizie raccolte e pubblicate dalla Direzione generale di statistica).

Nelle tavole che seguono sono esposte le cifre riguardanti il movimento d'emigrazione per l'estero avvenuto da ciascuna provincia e da ciascun compartimento nell'anno 1906, confrontato con quello del 1905; per ciò che riguarda l'intero Regno si risale coi confronti fino all'anno 1876.

Le notizie sono state fornite separatamente per ogni circondario dagli Uffici di pubblica sicurezza, che le hanno desunte dal registro dei passaporti da essi tenuto, escludendo dal computo le persone le quali per ottenere il passaporto avevano pagato la tassa di lire 12. 50 e in generale quelle che, per informazioni avute, risultarono essersi recate all'estero per affari, per diporto o a scopo di salute. Oltre che dei passaporti rilasciati a persone che si trovavano nel Regno, le Autorità di pubblica sicurezza hanno tenuto conto, nella compilazione della statistica, anche dei *nulla osta* richiesti dai RR. Consoli per individui che erano usciti dal Regno senza prima munirsi di passaporto.

Per ciascuna circoscrizione, l'emigrazione avvenuta verso Stati di Europa e paesi non europei bagnati dal Mediterraneo è indicata separatamente da quella diretta verso paesi transoceanici; pel complesso degli emigranti dal Regno sono specificati (tav. V) i paesi di destinazione.

Nell'anno 1906 i passaporti rilasciati per paesi d'Europa e del bacino del Mediterraneo riguardavano 276,042 individui, e quelli per paesi transoceanici 511,935; in complesso 787,977 individui. Nel 1905 vi erano stati 279,248 emigranti del primo gruppo e 447,083 del secondo; in totale 726,331.

Dal 1905 al 1906 diminuì di 2099 il numero degli emigranti per alcuni Stati d'Europa e particolarmente per l'Austria e la Germania, mentre crebbe il numero di quelli diretti in Francia, Svizzera, Gran Bretagna e Stati balcanici. Diminuì pure di 1503 il numero degli emigranti diretti a paesi d'Africa, in ispecie all'Egitto. Per contro aumentò da 788 a 1362 il numero degli emigranti per paesi asiatici, e da 765 a 815 quello per l'Oceania. Aumenti molto maggiori si verificarono nell'esodo per le Americhe, dove nel 1905 si diressero complessivamente 444,724 emigranti e 509,348 nel 1906: l'emigrazione per gli Stati Uniti del Nord, che tiene in

tutti e due gli anni il primo posto, salì da 316,797 a 358,569, quella pel Canada da 5930 a 10,032; quella pel Messico da 1026 a 1190; quella per l'America centrale da 1018 a 1156; quella per gli Stati del Plata da 88,840 a 109,538 e quella pel Cile, Perù e Bolivia da 1034 a 1055; all'opposto scemò da 30,079 a 27,808 l'emigrazione pel Brasile.

Soltanto il Veneto, gli Abruzzi e le Calabrie ebbero nel 1906 un'emigrazione alquanto inferiore a quella constatata nell'anno precedente; gli aumenti più forti in rapporto alla popolazione di ogni sesso ed età si ebbero nei compartimenti dell'Umbria, delle Puglie, della Sicilia, della Sardegna e del Lazio (tav. I). Come negli anni precedenti, anche nel 1906 l'emigrazione dal Veneto, dall'Emilia, dall'Umbria, dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Toscana e dalla Sardegna si diresse particolarmente verso Stati d'Europa: al contrario quella dal Napoletano, dalla Sicilia, dalle Marche e dalla Liguria s'indirizzò verso paesi transoceanici.

Nel 1906, sopra ogni 100 emigranti, 81.6 erano maschi e 18.4 femmine. Quelli di età non superiore ai 15 anni costituivano il 10.61 per cento del totale: 6.41 di essi erano fanciulli e 4.20 fanciulle. Se il numero degli uni e delle altre si ragguaglia invece al complesso dei maschi e a quello delle femmine rispettivamente, si ha il rapporto di 7.86 per i primi e di 22.77 per le seconde; donde risulta che nell'emigrazione femminile il numero delle fanciulle di non oltre 15 anni è relativamente molto superiore a quello dei coetanei nell'emigrazione maschile. Rapporti poco differenti eransi riscontrati nel 1905 (tav. III).

Nello stesso anno, sopra 100 emigranti, 79.7 partirono soli e 20.3 a gruppi di famiglia; nel 1905 i due rapporti percentuali furono rispettivamente 79.3 e 20.7; ciò prova che le emigrazioni definitive con partenza di intere famiglie continuarono in numero considerevole. Nel 1906 il massimo dell'emigrazione per paesi transoceanici si ebbe nel primo trimestre ed il minimo nel quarto; nell'emigrazione per Stati d'Europa e del bacino del Mediterraneo il massimo si verificò pure nel primo, ma il minimo nel terzo trimestre (tav. III).

Prendendo in esame i soli individui d'ambo i sessi in età di oltre 15 anni, si osservò che i più forti contingenti all'emigrazione sono stati forniti dalle classi degli *agricoltori* e *pastori* (256,720), dei *giornalieri* (194,490), dei *muratori* e *fornaciari* (75,500) e degli *altri operai* in genere (89,481). Le professioni, le quali presuppongono un grado di coltura più elevato, vi sono rappresentate in assai scarsa misura, essendosi contati soltanto 2391 tra medici, levatrici, ingegneri, avvocati ed insegnanti; 1576 tra pittori, scultori, incisori e fotografi; e 2180 artisti di teatro (tav. IV).

Le cifre della popolazione di ogni provincia e compartimento e del Regno, al 1° gennaio 1906, colle quali si confrontano quelle degli emigranti, sono state calcolate prendendo per base la popolazione presente ivi censita il 10 febbraio 1901, aggiungendovi i nati e gl'inscritti nei registri municipali di popolazione come immigrati da altri Comuni del Regno o dall'estero fino a tutto il 1905, e sottraendone i morti e i cancellati dai registri suddetti perchè emigrati a tempo indefinito in altri Comuni del Regno od all'estero negli stessi anni. Non essendo ancora stati raccolti tutti gli elementi necessari per fare questo calcolo della popolazione al 1° gennaio 1907, tanto per il 1905 quanto pel 1906 si sono ragguagliate le cifre degli emigranti a 100,000 abitanti della popolazione calcolata al 1° gennaio 1906.

Il regio Commissariato dell'emigrazione suole pubblicare nei suoi *Bollettini* le cifre degli Italiani che presero imbarco in porti del Regno o in quello di Havre con i piroscafi della *Compagnie générale transatlantique*, in posti di terza classe, per viaggi di lungo corso; le notizie riguardano soltanto le destinazioni al Plata, al Brasile, agli Stati Uniti, all'America centrale ed ai paesi del Pacifico, che hanno dirette comunicazioni con l'Italia. Mettendole a confronto con quelle risultanti dal numero dei passaporti rilasciati nello stesso anno 1906, si hanno le seguenti differenze:

	Numero dei passaporti	Numero degli imbarchi
Plata	109,538	114,818
Brasile	27,808	13,145
Stati Uniti	358,569	310,976
America centrale	1,156	1,097
Paesi del Pacifico	1,055	302

Varie cause possono spiegare queste differenze. Anzitutto i momenti diversi ai quali si riferiscono le due indagini, giacchè il passaporto suole essere richiesto parecchi mesi prima della partenza; questa circostanza ha influito sensibilmente sulla statistica del 1906, anche perchè sulla fine di quell'anno avvenne uno sciopero fra i marinai della *Società di navigazione generale*, che fece ritardare fino al principio del 1907 la partenza di quasi tutti i piroscafi diretti all'America. Inoltre non sono pochi gli Italiani che vanno a prendere imbarco in porti esteri all'infuori di quello di Havre (come a Marsiglia, Anversa, Liverpool), a ciò indotti sia dai consigli di agenti d'emigrazione, sia dalle minori difficoltà che incontrano

all'estero per imbarcarsi, specialmente quando si dirigano al Brasile. Alcuni altri, già muniti del passaporto, sono scartati nella visita medica fatta nei porti d'imbarco e rimandati alle loro case (1), o si arruolano come marinai, cuochi o camerieri di bastimento; altri infine hanno probabilmente viaggiato in posti di 2^a classe, ciò che è lecito indurre dal numero di medici, ingegneri, albergatori, artisti di teatro, commercianti, ecc., che figurano nella statistica basata sui passaporti. Tutte queste categorie di emigranti sfuggono alla statistica del Commissariato, la quale, come si è detto, riguarda i soli Italiani imbarcatisi nel Regno od all'Hàvre, in posti di 3^a classe, fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1906, con destinazione di là dallo stretto di Gibilterra. Può anche essere avvenuto che un certo numero d'individui, dopo munitisi di passaporto, non siano poi emigrati.

(1) Dai porti di Napoli e di Palermo furono respinti per varie cause, specialmente perchè trovati affetti da *tracoma* o da *tigna favosa*, molti emigranti diretti agli Stati Uniti d'America e precisamente: 10,065 nell'anno fiscale 1902-903, 5225 nel 1903-904, 4956 nel 1904-905; non si ha ancora tale notizia per l'anno successivo. Inoltre non furono ammessi a sbarcare al momento del loro arrivo nei porti dell'Unione 2353 emigranti nel 1903-904, 2354 nel 1904-905 e 3173 nel 1905-906.

TAVOLA I. — Movimento dell'emigrazione negli anni 1906 e 1905
per provincie e compartimenti.

PROVINCIE e compartimenti	POPOLAZIONE calcolata al 1° gennaio 1906	EMIGRAZIONE					
		1906			1905		
		Per l'Europa ed altri paesi d'el bacino del Mediter- raneo	Per paesi transoceanici	Totale	Per l'Europa ed altri paesi d'el bacino del Mediter- raneo	Per paesi transoceanici	Totale
Alessandria	837,273	2,795	11,406	14,201	3,091	8,497	11,588
Cuneo	650,815	5,157	6,471	11,628	4,983	7,886	12,869
Novara	772,142	16,775	6,424	23,199	16,837	6,373	23,210
Torino	1,148,636	13,578	9,584	23,162	12,498	8,231	20,729
<i>Piemonte</i>	<i>3,408,866</i>	<i>38,305</i>	<i>33,885</i>	<i>72,190</i>	<i>37,409</i>	<i>30,987</i>	<i>68,396</i>
Genova	991,138	1,438	6,415	7,853	1,445	6,178	7,623
Porto Maurizio	149,778	596	215	811	463	146	609
<i>Liguria</i>	<i>1,140,916</i>	<i>2,034</i>	<i>6,630</i>	<i>8,664</i>	<i>1,908</i>	<i>6,324</i>	<i>8,232</i>
Bergamo	494,923	8,450	1,225	9,675	10,358	1,084	11,442
Brescia	555,777	6,767	2,078	8,845	5,823	1,608	7,431
Como	600,395	12,346	3,359	15,705	14,270	2,287	16,557
Cremona	335,272	2,252	662	2,914	1,607	526	2,133
Mantova	308,356	2,986	1,769	4,755	3,522	1,183	4,705
Milano	1,525,314	4,009	2,722	6,731	4,336	2,616	6,952
Pavia	495,466	2,002	6,301	8,303	1,045	5,493	6,538
Sondrio	131,180	4,774	1,930	6,704	4,884	1,414	2,298
<i>Lombardia</i>	<i>4,455,683</i>	<i>43,586</i>	<i>20,046</i>	<i>63,632</i>	<i>45,845</i>	<i>16,211</i>	<i>62,056</i>
Belluno	207,763	14,798	2,051	16,849	17,127	1,455	18,582
Padova	468,913	7,718	830	8,548	8,541	970	9,511
Rovigo	228,107	2,295	1,326	3,621	2,564	1,482	4,046
Treviso	445,663	8,809	2,220	11,029	8,453	1,677	10,130
Udine	641,013	31,633	6,158	37,794	35,773	2,986	38,759
Venezia	426,562	2,596	716	3,312	3,012	932	3,944
Verona	438,151	8,505	1,155	9,660	8,911	1,578	10,489
Vicenza	470,513	12,190	1,882	14,072	11,072	1,491	12,563
<i>Veneto</i>	<i>3,326,685</i>	<i>88,547</i>	<i>16,338</i>	<i>104,885</i>	<i>95,453</i>	<i>12,571</i>	<i>108,024</i>

PROVINCIE e compartimenti	POPOLAZIONE calcolata al 1° gennaio 1906	EMIGRAZIONE					
		1906			1905		
		Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediter- raneo	Per paesi transoceanici	Totale	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediter- raneo	Per paesi transoceanici	Totale
Bologna	532,290	6,336	1,117	7,453	5,874	781	6,655
Ferrara	284,380	1,261	838	2,099	1,333	1,530	2,863
Forlì	288,762	6,486	990	7,476	6,437	1,028	7,465
Modena	326,581	4,627	2,406	7,043	4,993	1,312	6,305
Parma	296,047	3,926	2,702	6,628	3,539	2,120	5,659
Piacenza	243,186	2,135	2,349	4,484	1,801	1,918	3,719
Ravenna	238,382	2,887	172	3,059	1,635	188	1,823
Reggio nell'Emilia . .	283,519	2,321	2,118	4,439	3,047	1,044	4,091
<i>Emilia . . .</i>	<i>2,498,147</i>	<i>29,989</i>	<i>12,692</i>	<i>42,681</i>	<i>28,659</i>	<i>9,921</i>	<i>38,580</i>
Arezzo	278,302	4,917	632	5,549	3,179	515	3,694
Firenze	970,470	7,993	1,859	9,852	8,368	965	9,333
Grosseto	150,488	473	578	1,051	370	506	876
Livorno	130,272	860	254	1,114	1,038	231	1,269
Lucca	332,175	3,495	6,784	10,279	3,306	5,553	8,859
Massa e Carrara . . .	208,458	3,033	2,514	5,547	2,746	1,822	4,568
Pisa	332,277	1,756	1,191	2,947	1,732	843	2,575
Siena	237,186	624	148	772	384	62	446
<i>Toscana . . .</i>	<i>2,639,628</i>	<i>23,151</i>	<i>13,960</i>	<i>37,111</i>	<i>21,123</i>	<i>10,497</i>	<i>31,620</i>
Ancona	307,412	3,651	5,526	9,177	3,363	4,422	7,785
Ascoli Piceno	247,375	836	6,876	7,762	1,183	6,131	7,314
Macerata	256,813	1,030	7,998	9,028	813	8,123	8,936
Pesaro e Urbino . . .	200,144	5,123	3,411	8,534	5,429	2,455	7,884
<i>Marche . . .</i>	<i>1,071,744</i>	<i>10,690</i>	<i>23,811</i>	<i>34,501</i>	<i>10,788</i>	<i>21,131</i>	<i>31,919</i>
Perugia-Umbria . . .	683,038	10,828	3,958	14,786	7,435	2,464	9,899
Roma-Lazio	1,258,902	2,181	16,326	18,507	1,586	13,116	14,702

PROVINCIE e compartimenti	POPOLAZIONE CALCOLATA al 1° gennaio 1906	EMIGRAZIONE					
		1906			1905		
		Per l'Europa ed altri paesi d'el bacino del Mediter- raneo	Per paesi transoceanici	Totale	Per l'Europa ed altri paesi d'el bacino del Mediter- raneo	Per paesi transoceanici	Totale
Aquila	399,711	4,062	10,600	14,662	4,569	13,179	17,748
Campobasso	363,547	602	16,160	16,762	685	15,495	16,180
Chieti	370,941	656	15,356	16,012	362	16,523	16,885
Teramo	313,238	710	9,886	10,596	1,263	6,823	8,116
<i>Abruzzi e Molise . . .</i>	1,447,437	6,030	52,002	58,032	6,909	52,020	58,929
Avellino	398,387	37	15,970	16,007	59	17,291	17,350
Benevento	256,958	67	8,659	8,717	65	10,129	10,194
Caserta	788,575	1,760	28,635	30,445	1,965	25,831	27,846
Napoli	1,187,124	1,727	13,325	15,552	1,464	9,713	11,177
Salerno	560,714	741	18,307	19,048	1,035	16,714	17,749
<i>Campania</i>	3,191,758	4,332	85,437	89,769	4,588	79,728	84,316
Bari	848,556	2,526	16,888	19,414	3,282	8,938	12,215
Foggia	437,044	189	10,563	10,752	50	6,814	6,864
Lecce	736,312	1,248	2,348	3,596	1,477	794	2,271
<i>Puglie</i>	2,021,912	3,963	29,799	33,762	4,809	16,541	21,350
Potenza-Basilicata . . .	472,539	310	17,788	18,098	534	16,475	17,009
Catanzaro	484,475	153	18,834	18,987	160	21,642	21,802
Cosenza	476,436	677	20,854	21,531	298	21,805	22,103
Reggio di Calabria . . .	445,188	677	15,889	16,566	1,055	17,330	18,385
<i>Calabrie</i>	1,406,099	1,507	55,577	57,084	1,513	60,777	62,290
Caltanissetta	338,598	708	13,463	14,171	935	8,201	9,136
Catania	735,152	1,094	20,429	21,523	1,197	15,038	16,235
Girgenti	379,642	211	15,794	16,005	122	14,576	14,698
Messina	550,688	1,137	19,789	20,926	1,290	19,817	21,107
Palermo	768,720	510	27,638	28,148	492	25,853	26,345
Siracusa	447,383	1,381	12,610	13,991	2,980	6,159	9,139
Trapani	368,763	893	11,646	12,839	1,313	8,235	9,548
<i>Sicilia</i>	3,583,946	5,934	121,669	127,603	8,329	97,879	106,208
Cagliari	503,609	3,382	1,613	4,995	1,125	367	1,492
Sassari	325,575	1,273	404	1,677	1,235	74	1,309
<i>Sardegna</i>	820,184	4,655	2,017	6,672	2,360	441	2,801

Riassunto per Compartimenti e per il Regno. — Cifre effettive.

COMPARTIMENTI	1906			1905			DIFFERENZA NEL 1906		
	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Me- diterraneo	Per paesi transoceanici	Totale	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Me- diterraneo	Per paesi transoceanici	Totale	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Me- diterraneo	Per paesi transoceanici	Totale
Piemonte	38,305	33,885	72,190	37,409	30,987	68,396	+	2,898	3,794
Liguria	2,034	6,630	8,664	1,908	6,324	8,232	+	306	432
Lombardia	43,586	20,046	63,632	45,845	16,211	62,056	+	3,835	1,576
Veneto	83,547	16,338	104,885	95,453	12,571	108,024	+	6,006	3,139
Emilia	29,989	12,692	42,681	28,559	9,921	38,580	+	1,330	4,101
Toscana	23,151	13,960	37,111	21,123	10,437	31,620	+	2,028	5,491
Marche	10,690	23,811	34,501	10,788	21,131	31,919	+	98	2,680
Umbria	10,828	3,958	14,786	7,435	2,464	9,899	+	3,393	1,494
Lazio	2,181	16,336	18,507	1,886	13,116	14,702	+	505	3,210
Abruzzi e Molise	6,030	52,002	58,032	6,009	52,020	58,029	+	879	3,805
Campania	4,332	85,437	89,769	4,588	79,728	84,316	+	256	897
Puglie	3,033	29,799	33,762	4,802	16,541	21,350	+	846	5,453
Basilicata	310	17,788	18,098	534	16,475	17,009	+	224	1,089
Calabria	1,707	55,577	57,084	1,513	60,777	62,290	+	6	5,206
Sicilia	5,934	121,699	127,603	8,329	97,879	106,208	+	2,395	21,365
Sardegna	4,655	2,017	6,672	2,360	441	2,801	+	2,295	3,871
Regno	276,042	511,935	787,977	270,248	447,033	726,331	+	3,206	64,852
							+		61,616

Cifre proporzionali a 100,000 abitanti (a).

COMPARTIMENTI	1906			1905			Differenze fra il 1906 e il 1905 nell'emigrazione totale
	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Per paesi transoceanici	Totale	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Per paesi transoceanici	Totale	
Piemonte	1,124	994	2,118	1,097	909	2,006	+ 112
Liguria	178	581	759	167	554	721	+ 38
Lombardia	978	450	1,428	1,029	364	1,393	+ 35
Veneto	2,662	491	3,153	2,869	378	3,247	- 94
Emilia	1,200	508	1,708	1,147	307	1,544	+ 164
Toscana	877	529	1,406	800	308	1,198	+ 208
Marche	907	2,222	3,219	1,006	1,072	2,078	+ 241
Umbria	1,585	579	2,164	1,088	361	1,449	+ 715
Lazio	173	1,207	1,470	126	1,042	1,168	+ 302
Abruzzi e Molise . . .	416	3,593	4,009	477	3,594	4,071	- 62
Campania	136	2,677	2,813	144	2,498	2,642	+ 171
Puglie	196	1,474	1,670	238	818	1,056	+ 614
Basilicata	66	3,764	3,830	113	3,486	3,599	+ 231
Calabrie	107	3,053	4,060	108	4,322	4,430	- 370
Sicilia	165	3,390	3,555	232	2,727	2,959	+ 596
Sardegna	561	243	804	285	53	338	+ 466
Regno	825	1,531	2,356	835	1,337	2,172	+ 184

(a) Le proporzioni si riferiscono alle cifre della popolazione al 1° gennaio 1906, calcolate prendendo per base quelle del censimento al 10 febbraio 1901, e tenendo conto dei nati, dei morti, degli immigrati e degli emigrati in rapporto con gli altri Comuni del Regno e coll'estero negli anni susseguenti.

TAV. II. — Movimento generale dell'emigrazione negli anni dal 1876 al 1906.

ANNI	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Per paesi transoceanici	Totale	ANNI	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Per paesi transoceanici	Totale
Cifre effettive.							
1876	88,923	19,848	108,771	1892	109,421	114,246	223,667
1877	77,828	21,585	99,213	1893	107,769	138,982	246,751
1878	75,065	21,203	96,268	1894	113,425	111,898	225,323
1879	82,545	37,286	119,831	1895	108,663	184,518	293,181
1880	86,643	33,258	119,901	1896	113,295	194,247	307,482
1881	94,768	41,064	135,832	1897	127,777	172,078	299,855
1882	101,736	59,826	161,562	1898	147,803	135,912	283,715
1883	104,818	64,283	169,101	1899	167,572	140,767	308,339
1884	90,698	56,319	147,017	1900	183,279	166,503	352,782
1885	83,712	73,431	157,193	1901	253,571	279,674	533,245
1886	84,952	82,877	167,829	1902	246,855	284,654	531,509
1887	85,363	130,302	215,665	1903	225,541	282,435	507,976
1888	86,036	204,700	290,736	1904	218,825	252,366	471,191
1889	94,823	124,589	218,412	1905	279,248	447,983	726,331
1890	102,295	114,949	217,244	1906	276,042	511,935	787,977
1891	106,056	187,575	293,631				

Cifre proporzionali a 100,000 abitanti (a).

1876	323	72	395	1892	357	372	729
1877	281	77	358	1893	349	450	799
1878	269	76	345	1894	365	360	725
1879	294	133	427	1895	347	500	937
1880	307	118	425	1896	359	617	976
1881	334	145	479	1897	403	543	946
1882	356	209	565	1898	463	426	889
1883	364	223	587	1899	522	438	960
1884	313	194	507	1900	576	515	1,091
1885	287	251	538	1901	779	859	1,638
1886	289	282	571	1902	754	869	1,623
1887	288	440	728	1903	685	858	1,543
1888	289	686	975	1904	660	762	1,422
1889	316	411	727	1905	837	1,340	2,177
1890	338	380	718	1906	825	1,531	2,356
1891	348	616	964				

(a) Le proporzioni furono calcolate sulle cifre di popolazione alla metà di ciascun anno; queste cifre per gli anni interposti fra i censimenti del 1872 e del 1882 e fra quest'ultimo e quello del 1901 furono determinate approssimativamente, supponendo che l'aumento di popolazione, verificatosi fra il primo e il secondo censimento e fra il secondo ed il terzo, si sia ripartito in ugual misura per ciascun anno corso fra i due censimenti.

A partire dal 1901 le cifre di popolazione sono state calcolate come è indicato nella nota (a) a pagina precedente e si è dedotta la popolazione media di ciascun anno facendo la semisomma di quelle calcolate pel 1° gennaio e pel 31 dicembre. Soltanto pel 1906 le proporzioni si riferiscono alla popolazione del 1° gennaio.

TAVOLA III. — Emigranti nel 1906, classificati secondo il periodo dell'anno nel quale ottennero il passaporto, per sesso, per età e secondo che partirono soli ovvero a gruppi di famiglia.

Emigranti classificati secondo il periodo dell'anno in cui ottennero il passaporto.

	I TRIME- STRE	II TRIME- STRE	III TRIME- STRE	IV TRIME- STRE
Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	123,038	49,472	48,894	51,640
Per paesi transoceanici	183,118	102,085	125,678	100,154
Totale	306,156	152,457	174,570	151,794

Emigranti divisi per sesso e per età.

Maschi	612,716
Femmine	145,261
Totale	757,977
dei quali in età di non oltre 15 anni compiuti:	
Maschi	50,515
Femmine	33,070

Emigranti classificati secondo che partirono soli ovvero a gruppi di famiglia.

Partiti soli	628,203
Partiti a gruppi di famiglia	159,774

TAVOLA IV. — Emigranti nel 1906, di età superiore ai 15 anni compiuti, classificati secondo la professione o condizione.

PROFESSIONI E CONDIZIONI	MASCHI	FEMMINE
Agricultori, pastori, boscaioli, ecc.	220,353	36,367
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	74,409	1,091
Giornalieri ed altri addetti a lavori di sterro e a costruzioni	180,902	13,583
Operai addetti ad altre industrie	72,860	16,021
Albergatori, osti, caffettieri, droghieri, salumai, panattieri, fruttaioli, ecc.	4,880	355
Addetti ad altri commerci ed ai trasporti:		
Padroni, commessi	2,694	52
Garzoni, facchini, camerieri	7,502	478
Esercenti mestieri girovagli	4,025	394
Medici, farmacisti, levatrici, avvocati, ingegneri, insegnanti	2,006	385
Pittori, scultori, disegnatori, incisori, fotografi	1,555	21
Artisti di teatro, musicanti	1,756	424
Addetti ai servizi domestici	4,302	10,639
Professioni diverse dalle preindicate	9,980	3,119
Attendenti alle cure domestiche	2,246	23,963
Condizione o professione ignota	2,731	1,694
Totale degli emigranti di età superiore ai 15 anni . . .	592,201	112,191

TAVOLA V. — Emigranti negli anni 1906 e 1905, classificati per paesi di destinazione.

PAESI DI DESTINAZIONE	ANNI	
	1906	1905
1. Austria-Ungheria { Austria	32,650	44,412
2. Austria-Ungheria { Ungheria	6,871	6,101
3. Belgio, Olanda, Lussemburgo	2,497	2,313
4. Danimarca, Svezia, Norvegia	826	210
5. Francia	62,497	58,002
6. Germania	67,620	71,624
7. Inghilterra, Scozia, Irlanda	4,355	3,762
8. Malta e Gibilterra	1,221	(a)
9. Rumania, Grecia, Serbia, Bulgaria, Montenegro e Turchia europea	3,754	2,894
10. Russia	1,512	1,508
11. Spagna e Portogallo	819	757
12. Svizzera	80,019	75,080
13. Europa (senza specificazione di paesi)	242	319
Totale per l'Europa . . .	264,883	266,982

(a) Gli emigranti nell'anno 1905 diretti a Malta e Gibilterra sono stati compresi fra gli emigranti per l'Inghilterra, Scozia e Irlanda.

PAESI DI DESTINAZIONE	ANNI	
	1906	1905
14. Algeria	5,223	7,051
15. Egitto	2,516	4,509
16. Tripolitania e Marocco	277	350
17. Tunisia	2,740	(a)
18. Altri paesi dell'Africa	813	1,162
<i>Totale per l'Africa . . .</i>	11,569	13,072
19. Turchia Asiatica	403	356
20. Altri paesi dell'Asia	959	432
<i>Totale per l'Asia . . .</i>	1,362	788
21. Oceania	815	765
22. Argentina	107,227	86,158
23. Brasile	27,808	30,079
24. Canada	10,032	5,930
25. Cile, Perù e Bolivia	1,055	1,034
26. Colombia, Panama, Venezuela, Guyana, Equatore . .	787	600
27. Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Salvador, Honduras, Antille	369	418
28. Messico	1,190	1,026
29. Stati Uniti dell'America del Nord	358,569	316,797
30. Uruguay e Paraguay	2,311	2,682
<i>Totale per l'America . . .</i>	509,348	444,724
Stati Europei e del bacino del Mediterraneo (b) . . .	276,042	279,248
Paesi transoceanici (c)	511,935	447,083
TOTALE GENERALE . . .	787,977	726,331

(a) Gli emigranti nell'anno 1905 diretti alla Tunisia sono compresi fra gli emigranti per l'Algeria.

(b) Somma delle cifre corrispondenti ai numeri d'ordine 1 a 17 e 19.

(c) Somma delle cifre corrispondenti ai numeri d'ordine dal 18 in poi, escluso il 19.

II.

Emigrazione italiana per paesi transoceanici nell'anno 1906.

(Notizie raccolte dal Commissariato dell'emigrazione).

Passiamo a dare le notizie relative all'anno 1906 circa il movimento dell'emigrazione italiana per paesi transoceanici, secondo i dati forniti al Commissariato dagli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco, i quali dati sono desunti come si è detto, dalle liste degli emigranti imbarcatisi nei porti italiani e nel porto di Havre.

Le notizie del 1906 sono messe in confronto con quelle dell'anno 1905 e talora anche con quelle degli anni precedenti. Esse riguardano: 1° gli emigranti partiti, classificati per mesi, paesi di destinazione, porti d'imbarco, sesso, età e secondo che partirono con biglietto prepagato o a proprie spese; 2° gli emigranti stranieri, classificati per mesi, sesso, paesi di destinazione, porti d'imbarco e nazionalità.

§ 1. — Emigranti partiti.

Incominciamo dall'indicare il numero degli emigranti partiti, così dai porti del Regno come dal porto di Havre, negli anni 1905 e 1906, divisi per sesso, per mesi e per trimestri. Nelle cifre indicate sono compresi, oltrechè gli emigranti italiani, anche quelli di nazionalità straniera.

Emigranti partiti negli anni 1905 e 1906, classificati per sesso,
per mesi e per trimestri.

MESI	EMIGRANTI IMBARCATISI					
	nel 1905			nel 1906		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
Gennaio	13,555	10,315	3,240	20,764	15,189	5,575
Febbraio	29,181	25,001	4,180	36,906	31,615	5,291
Marzo	42,656	38,469	4,187	51,177	46,112	5,065
1° trimestre . . .	85,392	73,785	11,607	108,847	92,916	15,931
Aprile	49,378	43,184	6,194	50,635	43,375	7,260
Maggio	41,636	34,821	6,815	50,881	41,790	9,091
Giugno	31,074	24,095	6,979	35,422	26,636	8,786
2° trimestre . . .	122,038	102,100	19,938	136,963	111,801	25,162
Luglio	18,612	13,328	5,284	21,778	15,830	5,948
Agosto	19,602	14,178	5,424	27,111	20,534	6,577
Settembre	29,252	21,017	8,235	36,316	27,779	8,537
3° trimestre . . .	67,466	48,523	18,943	85,205	64,143	21,062
Ottobre	40,306	29,821	10,485	50,887	39,108	11,779
Novembre	29,282	21,145	8,137	41,309	31,425	9,884
Dicembre	23,620	16,836	6,784	17,122	12,787	4,335
4° trimestre . . .	93,208	67,802	25,406	109,318	83,320	25,998
Totale dell'anno . . .	368,154	292,210	75,944	440,338	352,130	88,158

La percentuale dei maschi e delle femmine sul totale degli emigranti partiti rimase invariabile negli anni 1905 e 1906.

Il mese di maggiore emigrazione fu quello di marzo nel 1906, mentre era stato quello di aprile nel 1905. Il mese di minore emigrazione fu nel 1906 quello di dicembre e nel 1905 quello di gennaio.

Avuto riguardo ai trimestri, gli emigranti partirono più numerosi, in

ambidue gli anni, nel secondo trimestre. Il trimestre con più scarsa emigrazione apparisce il terzo per tutti e due gli anni.

Il tempo in cui questi emigranti partirono in maggior numero varia secondo il paese verso il quale si diressero. Il massimo delle partenze avvenne in ottobre per i paesi del Plata, in novembre per l'America centrale, in gennaio per il Brasile, in marzo per gli Stati Uniti d'America e per i paesi del Pacifico.

Gli emigranti partiti negli anni 1905 e 1906 si dividevano per paesi di destinazione nel modo seguente:

**Emigranti partiti negli anni 1905 e 1906, classificati
per paesi di destinazione.**

PAESI DI DESTINAZIONE	EMIGRANTI PARTITI			
	nel 1905		nel 1906	
	Cifre assolute	Per 100 del totale	Cifre assolute	Per 100 del totale
Plata	86,346	23.45	114,818	26.07
Brasile	15,033	4.08	13,145	2.99
Stati Uniti d'America	264,990	71.98	310,976	70.62
America centrale	1,104	..	1,097	} 0.32
Paesi del Pacifico	677	0.49	302	
Australia	4	
Totale . . .	368,154	100.00	440,338	100.00

Nel 1906 l'emigrazione aumentò considerevolmente per gli Stati Uniti e pel Plata. Ciò nonostante la Confederazione nord-americana rimane sempre il paese preferito dai nostri emigranti, avendo assorbito anche per l'anno 1906 circa i tre quarti dell'emigrazione totale (71 su cento emigranti). Per gli altri paesi, Brasile, America centrale, Paesi del Pacifico, l'emigrazione fu in diminuzione in confronto dell'anno precedente.

Degli emigranti che nell'anno 1906 si diressero nel Plata, quasi tutti (114,248) sbarcarono a Buenos Aires; di quelli diretti al Brasile, la maggior parte (10,201) sbarcò a Santos e soltanto 2849 a Rio de Janeiro. Gli emigranti per gli Stati Uniti presero terra a Nuova York (290,584), a Boston (18,680) e a Nuova Orleans (1712).

Questi ultimi si erano imbarcati nel secondo e terzo trimestre a Napoli e Palermo.

Facciamo seguire le cifre degli emigranti partiti negli anni 1905 e 1906, secondo i porti d'imbarco :

Emigranti partiti negli anni 1905 e 1906, classificati secondo i porti d'imbarco.

PORTI D'IMBARCO	EMIGRANTI PARTITI			
	nel 1905		nel 1906	
	Cifre assolute	Per 100 del totale	Cifre assolute	Per 100 del totale
Genova	105,801	28.74	138,626	31.48
Napoli	216,117	58.70	238,342	54.13
Palermo	23,425	6.37	35,661	8.10
Messina	4,513	1.22	5,379	1.22
Havre	17,899	4.86	22,285	5.06
Altri porti	399	0.11	45	0.01
Totale . . .	368,154	100.00	440,338	100.00

In tutti i porti il numero degli emigranti imbarcatasi fu maggiore nel 1906 in confronto del 1905, ma le proporzioni rimangono presso a poco le stesse.

Nel prospetto seguente diamo il numero degli emigranti classificati così per porti d'imbarco come per paesi di destinazione. Da esso si scorge che degli emigranti imbarcatasi a Genova, la maggior parte (79 su 100) erano diretti al Plata; mentre quelli imbarcatasi a Napoli erano diretti quasi tutti (97 su 100) agli Stati Uniti d'America, destinazione anche di tutti quelli imbarcatasi a Palermo, a Messina e all'Havre.

Emigranti partiti nel 1906, classificati per porti d'imbarco e per paesi di destinazione.

PAESI DI DESTINAZIONE	EMIGRANTI PARTITI											
	da Genova		da Napoli		da Palermo		da Messina		dall' Havre		da altri porti	
	Cifre assolute	Per 100 del totale	Cifre assolute	Per 100 del totale	Cifre assolute	Per 100 del totale	Cifre assolute	Per 100 del totale	Cifre assolute	Per 100 del totale	Cifre assolute	Per 100 del totale
Plata	109,346	78.89	5,472	2.30	»	»	»	»	»	»	»	»
Brasile	10,710	7.73	2,435	1.02	»	»	»	»	»	»	»	»
Stati Uniti d'America	17,216	12.41	230,435	96.68	35,661	100.00	5,379	100.00	22,285	100.00	»	»
America centrale	1,097	0.79	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Paesi del Pacifico	257	0.18	»	»	»	»	»	»	»	»	45	100.00
Totale	138,626	100.00	238,342	100.00	35,661	100.00	5,379	100.00	22,285	100.00	45	100.00

Emigranti partiti negli anni 1905 e 1906 classificati per età.

ETÀ DEGLI EMIGRANTI	1905		1906	
	Cifre assolute	Per 100 del totale	Cifre assolute	Per 100 del totale
Fino ad 1 anno	4,587	1.2	5,350	1.2
Da 1 a 5 anni	16,620	4.5	18,378	4.2
Da 5 a 10 anni	16,527	4.5	18,207	4.1
Da 10 anni in su	330,420	89.8	398,403	90.5
Totale	368,154	100.00	440,338	100.00

Le classificazioni per gruppi di età riportate nel prospetto che precede corrispondono a quelle stabilite dal regolamento sull'emigrazione per il pagamento del prezzo del biglietto di passaggio. L'articolo 74 del detto regolamento stabilisce (lettera e) che dev'essere imbarcato a posto nullo chi non ha compiuto un anno, a quarto di posto chi è tra un anno e 5 anni non compiuti, a mezzo posto chi ha da 5 a 10 anni non compiuti, ed a posto intero chi ha da 10 anni in su.

Nell'anno 1906 la percentuale dei fanciulli in età inferiore ai 10 anni fu quasi uguale a quella del 1905.

Facciamo seguire da ultimo alcune tavole statistiche sul movimento dei passeggeri (imbarcati sui piroscafi appartenenti ai vettori di emigranti) dai porti del Regno e dal porto di Havre nell'anno 1906.

Nella tavola I diamo le cifre, tanto dei passeggeri di 3^a classe (emigranti), quanto di quelli di 1^a e 2^a classe partiti per paesi transoceanici, classificandoli secondo che erano di nazionalità italiana o straniera e facendo il confronto con le medesime notizie relative all'anno 1905.

TAVOLA I.

**Movimento dei passeggeri per paesi transoceanici
negli anni 1905 e 1906.**

MESI	1905					1906				
	Passeggeri di 1 ^a e 2 ^a cl.		Passeggeri di 3 ^a classe		Totale	Passeggeri di 1 ^a e 2 ^a cl.		Passeggeri di 3 ^a classe		Totale
	Italiani	Stranieri	Italiani	Stranieri		Italiani	Stranieri	Italiani	Stranieri	
Gennaio	586	509	13,030	525	14,650	834	241	20,035	729	21,839
Febbraio	1,042	422	28,329	852	30,645	1,597	364	35,518	1,388	38,867
Marzo	1,462	574	41,249	1,407	44,692	1,351	477	48,466	2,711	53,605
1° trimestre	3,090	1,505	82,608	2,784	89,987	4,382	1,082	104,019	4,828	114,311
Aprile	1,925	563	46,479	2,899	51,866	2,192	762	48,505	2,160	53,619
Maggio	1,671	628	40,081	1,555	43,935	1,846	727	48,173	2,708	53,454
Giugno	1,180	452	29,476	1,598	32,706	1,580	684	33,287	2,135	37,686
2° trimestre	4,776	1,643	116,036	6,052	128,507	5,618	2,173	129,965	7,003	144,759
Luglio	1,320	321	17,499	1,113	20,253	1,254	478	20,437	1,341	23,510
Agosto	934	951	18,310	1,192	21,487	1,385	961	25,264	1,847	29,457
Settembre	1,237	1,221	27,665	1,587	31,710	1,399	875	33,566	2,750	38,500
3° trimestre	3,491	2,493	63,474	3,992	73,450	4,038	2,314	79,267	5,938	91,557
Ottobre	1,590	550	38,516	1,790	42,446	2,041	1,157	46,866	4,021	54,985
Novembre	1,538	888	27,688	1,594	31,708	1,777	928	38,880	2,429	44,014
Dicembre	835	302	22,629	991	24,757	842	440	15,722	1,400	18,404
4° trimestre	3,963	1,740	88,833	4,375	98,911	4,660	2,525	101,468	7,850	116,503
Totale dell'anno	15,320	7,381	350,951	17,203	390,855	18,698	8,094	414,719	25,619	467,130

La tavola II contiene la classificazione degli emigranti partiti in ciascuno degli anni 1902 a 1906, dai porti italiani e dal porto di Havre, secondo la nazionalità e secondo i paesi di destinazione.

TAVOLA II.

Emigranti partiti negli anni 1902 a 1906 dai porti italiani e dal porto di Havre, classificati secondo la nazionalità e secondo i paesi di destinazione

ANNI	STATI UNITI		ARGENTINA		BRASILE		ALTRI PAESI d'America		TOTALE		
	Italiani	Stranieri	Italiani	Stranieri	Italiani	Stranieri	Italiani	Stranieri	Italiani	Stranieri	Italiani e Stranieri
1902	191,767	3,578	30,375	1,725	23,479	472	753	85	216,374	5,860	252,234
1903	214,157	8,546	39,763	818	10,515	320	1,131	89	265,566	9,773	275,339
1904	142,327	7,792	57,674	2,200	9,800	1,148	1,916	146	211,726	11,376	223,102
1905	252,521	12,460	82,534	3,812	14,207	736	1,509	186	350,951	17,203	368,154
1906	292,059	18,917	109,107	5,711	12,413	732	1,140	250	414,719	25,619	440,338

La tavola III indica il movimento dell'emigrazione dai porti del Regno per paesi transoceanici in ciascun mese dell'anno 1906, nonchè il numero dei viaggi compiuti dai piroscafi appartenenti ai vettori di emigranti.

TAVOLA III.

Movimento dell'emigrazione da porti italiani durante l'anno 1906.

MESI	PORTI DI PARTENZA				PAESI DI DESTINAZIONE						
	Genova	Napoli	Messina	Palermo	Totale	Plata	Brasile	Stati Uniti	America Centrale	Stati del Pacifico	Australia
Gennaio	10,897	6,815	161	1,944	19,817	8,802	2,030	8,886	70	29	*
Febbraio	8,510	23,432	277	2,980	35,219	6,280	1,244	27,600	67	28	*
Marzo	10,283	35,446	900	1,609	48,238	5,886	1,098	41,160	86	38	*
Aprile	9,579	32,341	1,291	5,117	48,628	5,739	1,121	41,064	82	22	*
Maggio	9,927	35,833	133	3,388	49,281	6,302	1,600	41,327	92	*	*
Giugno	4,192	23,320	1,091	5,241	33,844	3,233	833	29,676	97	*	*
Luglio	4,781	11,834	320	3,590	20,525	3,545	662	16,248	36	34	*
Agosto	8,422	14,481	371	2,498	25,772	7,571	995	17,100	80	26	*
Settembre	13,920	15,193	418	4,212	33,743	12,960	1,006	19,668	89	*	*
Ottobre	25,176	20,681	154	2,487	48,498	25,009	989	22,370	96	34	*
Novembre	25,110	12,291	293	1,631	39,295	22,464	1,130	15,500	173	28	*
Dicembre	7,520	6,655	*	964	15,148	7,072	467	7,462	129	18	*
Totale	138,226	235,342	5,379	35,661	418,008	114,818	13,145	288,691	1,097	257	*

Partirono inoltre 22,274 emigranti nazionali e 11 stranieri per gli Stati Uniti, imbarcando nel porto dell'Haave, per modo che la cifra degli emigranti diretti agli Stati Uniti ascende a 310,976 e quella totale degli emigranti a 440,388 tenendo calcolo anche di 45 imbarcati a La Pallice (Rochelle), dei quali 8 sul piroscafo Orpesa, 18 sull'Orana, 9 sull'Orissa, 2 sull'Orissa, 2 sull'Orissa, 1 sull'Orissa e 7 sull'Oravia diretti ai porti del Pacifico. Nei suddetti 440,388 emigranti sono compresi 25,619 stranieri, di cui 5711 destinati al Plata, 732 al Brasile, 18,917 agli Stati Uniti, 173 al Centro America e 86 agli Stati del Pacifico.

La seguente tavola IV dà il numero dei viaggiatori (emigranti e passeggeri di classe) trasportati dai singoli vettori, con l'indicazione dei porti di partenza e di destinazione.

Numero dei viaggiatori trasportati dai singoli vettori in paesi transoceanici nell'anno 1906.

VETTORI	NUM. DEI VIAGGI	PORTI DI PARTENZA				PAESI DI DESTINAZIONE						Passaggieri di 1 ^a e 2 ^a classe partiti con piroscafi che trasportavano emigranti		
		Genova	Napoli	Messina	Palermo	Totale	Plata	Brasile	Stati Uniti	America Centrale	Paesi del Pacifico		Australia	
Navigazione Generale Italiana	62	30,413	23,210	1,494	9,850	64,967	23,808	1,368	39,731	818	»	»	»	2,930
Società « La Veloce »	68	24,412	23,813	480	5,691	54,396	20,646	4,167	28,765	818	»	»	»	2,933
Lloyd Italiano	29	19,601	17,905	322	500	38,418	17,423	989	20,003	»	»	»	»	629
Società « Ligure Brasiliana »	14	10,138	4,074	»	»	14,212	9,358	4,854	»	»	»	»	»	519
Società « Italia »	22	18,556	»	»	»	18,556	17,939	617	1,231	»	»	»	»	604
Zino Ottavio	4	2,358	1,190	»	»	3,548	2,317	»	»	»	»	»	»	»
Società « Anonima Genovese »	4	1,222	»	»	»	1,222	1,222	»	»	»	»	»	»	»
Società « Anglo Italiana »	25	»	17,832	»	7,489	25,371	»	»	25,371	»	»	»	»	61
Società « La Patria »	29	»	27,716	»	1,197	28,913	»	»	28,913	»	»	»	»	431
Fornari Giuseppe	30	»	9,992	3,083	10,156	23,231	»	»	23,231	»	»	»	»	153
Vincenzo Finizio	1	346	»	»	»	346	»	»	»	»	»	»	»	248
Norddeutscher Lloyd	33	6,802	40,212	»	»	47,014	»	»	47,014	»	»	»	»	4
Hamburg America Linie	26	4,791	22,907	»	688	28,386	4,196	»	24,190	»	»	»	»	7,689
Società « Transports Maritimes »	27	16,665	»	»	»	16,665	15,610	1,055	»	»	»	»	»	2,305
Transatlantica di Barcellona	29	2,650	5,421	»	»	8,071	1,478	»	6,514	279	»	»	»	845
White Star Linie	31	»	43,925	»	»	43,925	»	»	43,925	»	»	»	»	331
* Messageries Maritimes	13	»	95	»	»	95	»	»	»	»	»	»	»	6,442
* Società Cosmos	10	257	»	»	»	257	»	»	»	»	»	»	»	»
Saviotti Ercole	2	415	»	»	»	415	415	»	»	»	»	»	»	68
Totale	(a) 459	138,626	238,342	5,379	35,661	418,008	114,318	13,145	(b) 288,691	1,907	(b) 257	»	»	26,792

* Le Società segnate con asterisco non hanno la patente di vettore a sensi dell'art. 13 della legge sull'emigrazione, ma sono state autorizzate ad imbarcare passeggeri di 3^a classe per paesi transoceanici e poco frequentati dai nostri emigranti, ai sensi dell'art. 18 della legge medesima.

(a) Dei quali 436 viaggi con piroscafi patentati e 23 con piroscafi semplicemente autorizzati.

(b) La « Compagnie Générale Transatlantique », munita di patente di vettore di emigranti per la linea Havre-Nuova York, in 62 viaggi trasporto 22,285 emigranti diretti agli Stati Uniti e la « Pacific Steam Navigation Company », in 10 viaggi dei piroscafi « Oropesa », « Oriana », « Orissa » e « Oronsa », « Orita », e « Oravia », 45 emigranti da La Pallice (Rochelle) ai porti del Pacifico.

La tavola V riepiloga il movimento dei passeggeri avvenuto nell'anno 1906, secondo le bandiere dei piroscafi partiti dai porti del Regno per i vari paesi transoceanici.

TAVOLA V.

Emigranti e passeggeri di classe trasportati nell'anno 1906 da piroscafi di bandiera nazionale e da quelli di bandiera estera.

BANDIERE	NUMERO dei viaggi	PORTI DI PARTENZA						Totale	PAESI DI DESTINAZIONE						Passeggeri di 1ª e 2ª classe partiti con piroscafi che trasportavano emigranti	
		Genova	Napoli	Messina	Palermo	Brasile	Stati Uniti		America Centrale	Paesi del Pacifico	Australia					
Inglese (1)	80	»	78,375	2,210	12,555	93,040	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7,002
Germanica	59	15,936	64,359	»	688	80,983	9,050	462	71,304	»	»	257	»	»	»	10,594
Francese (2)	56	16,665	20,349	»	1,197	38,211	15,610	1,150	21,451	»	»	»	»	»	»	943
Spagnuola	28	2,050	5,421	»	»	8,071	1,478	»	6,314	»	»	»	»	»	»	331
Austro-ungarica	24	»	986	873	5,060	6,949	»	»	6,949	»	»	»	»	»	»	236
	247	35,251	169,390	3,083	19,580	227,254	26,148	1,012	198,958	279	»	257	»	»	»	19,106
	212	105,375	68,652	2,296	16,131	190,754	88,670	11,533	89,733	818	»	»	»	»	»	7,686
Italiana	459	138,626	238,342	5,379	35,661	418,008	114,818	13,145	288,691	1,097	»	257	»	»	»	26,792

(1) Più 10 viaggi in partenza da La Pallée (Rochelle) coi piroscafi Oropesa, Oriana, Orissa, Oronsa, Orita e Oravia della « Pacific Steam Navigation Company » con 45 emigranti diretti a porti del Pacifico.

(2) Più 62 viaggi in partenza dall' Havre coi piroscafi della « Compagnie Générale Transatlantique » con 22,285 emigranti diretti agli Stati Uniti

Nella tavola VI è indicato il numero degli emigranti partiti nel 1906 dai porti del Regno e da quello di Havre con biglietto prepagato. Le notizie sono date per singoli porti d'imbarco e per paesi di destinazione.

TAVOLA VI.
Emigranti partiti dai porti del Regno e da quello di Havre per paesi transoceanici con biglietto prepagato, in confronto col totale degli emigranti trasportati dai vettori per l'anno 1906.

PORTI	BRASILE			PLATA			STATI UNITI			ALTRI PAESI			TOTALE		
	Totale degli emigranti partiti	Emigranti partiti con biglietto prepagato	Percentuale degli emigranti partiti con biglietto prepagato sul totale degli emigranti partiti	Totale degli emigranti partiti	Emigranti partiti con biglietto prepagato	Percentuale degli emigranti partiti con biglietto prepagato sul totale degli emigranti partiti	Totale degli emigranti partiti	Emigranti partiti con biglietto prepagato	Percentuale degli emigranti partiti con biglietto prepagato sul totale degli emigranti partiti	Totale degli emigranti partiti	Emigranti partiti con biglietto prepagato	Percentuale degli emigranti partiti con biglietto prepagato sul totale degli emigranti partiti	Totale degli emigranti partiti	Emigranti partiti con biglietto prepagato	Percentuale degli emigranti partiti con biglietto prepagato sul totale degli emigranti partiti
Genova	10,710	2,755	25.72	109,346	11,062	10.12	17,216	3,651	21.21	1,399	68	4.86	138,671	17,536	12.65
Napoli	2,435	452	19.79	5,472	132	2.41	230,435	70,067	30.41	*	*	*	238,342	70,681	29.66
Palermo	*	*	*	*	*	*	35,661	12,306	34.51	*	*	*	35,661	12,306	34.51
Messina	*	*	*	*	*	*	5,379	1,500	27.89	*	*	*	5,379	1,500	27.89
Havre	*	*	*	*	*	*	22,285	3,752	16.84	*	*	*	22,285	3,752	16.84
Totale	13,145	3,237	24.55	114,818	11,194	9.75	310,976	91,276	29.35	1,399	68	4.86	440,238	105,775	24.0

La tavola VII dà il numero degli emigranti partiti per paesi transoceanici con biglietto prepagato, in ciascuno degli anni 1904 a 1906, in confronto col totale degli emigranti trasportati da ciascun vettore (1).

TAVOLA VII.

Numero d'ordine	VETTORI	ANNO 1904			ANNO 1905			ANNO 1906		
		Totale degli emigranti trasportati	Emigranti partiti con biglietto prepagato	Percentuale degli emigranti partiti con biglietto prepagato sul totale degli emigranti trasportati	Totale degli emigranti trasportati	Emigranti partiti con biglietto prepagato	Percentuale degli emigranti partiti con biglietto prepagato sul totale degli emigranti trasportati	Totale degli emigranti trasportati	Emigranti partiti con biglietto prepagato	Percentuale degli emigranti partiti con biglietto prepagato sul totale degli emigranti trasportati
<i>Compagnie e armatori nazionali.</i>										
1	1 Navigazione Generale Italiana	34,421	8,914	26	53,250	16,721	29	64,967	15,269	24
2	2 La Veloce	39,344	11,894	30	61,289	15,763	26	54,396	12,061	22
3	3 Ligure Brasiliana	5,731	224	4	9,855	1,585	16	14,212	3,361	24
4	4 Italia	12,553	3,629	29	17,489	4,636	27	18,556	4,332	23
5	5 Ottavio Zino	3,819	»	»	6,276	»	»	3,548	»	»
6	6 Anonima Genovese	1,186	41	3	1,088	»	»	1,222	33	3
7	7 Lloyd Italiano	»	»	»	4,685	2	0,04	38,418	5,065	13
<i>Compagnie e armatori stranieri.</i>										
8	8 Norddeutscher Lloyd	22,781	5,940	26	46,111	10,592	23	47,014	12,622	27
9	9 Hamburg-Amerika Linie	13,404	6,128	46	15,302	5,788	38	28,386	7,200	25
10	10 Compagnie Gén. Transatlantique	11,284	»	»	17,899	3,268	18	22,285	3,752	17
11	11 Transports Maritimes	10,420	1,496	14	11,849	1,325	11	16,665	1,618	10
12	12 Transatlantica di Barcellona	5,799	1,744	30	9,395	3,558	38	8,071	1,547	19
13	13 Cunard Line	984	179	18	»	»	»	»	»	»
14	14 White Star Line	14,591	4,316	30	32,912	11,314	34	43,925	14,345	33
15	15 Messageries Maritimes	59	»	»	54	»	»	95	»	»
16	16 Società Kosmos	307	6	2	278	20	7	257	33	13
17	17 Pacific Steam Company Limited	35	»	»	399	»	»	45	»	»
18	18 Ditta Koppel	727	»	»	»	»	»	»	»	»
<i>Noleggiatori.</i>										
19	19 Anglo Italiana	14,621	3,357	23	21,794	4,464	20	25,371	5,478	22
20	20 La Patria	17,711	5,585	32	29,337	8,807	30	28,913	9,191	32
21	21 Giuseppe Fornari	9,545	4,301	45	19,596	9,724	50	23,231	9,868	42
22	22 Vincenzo Finizio	»	»	»	4,296	»	»	346	»	»
23	23 Ercole Saviotti	3,100	»	»	»	»	»	415	»	»
24	24 Giacomo Rossi	680	»	»	»	»	»	»	»	»
	Totale	223,102	57,754	26	368,154	97,567	26	440,338	105,775	24

(1) Notizie analoghe per gli anni 1902 e 1903 furono pubblicate nel *Bollettino dell'emigrazione* n. 7 del 1904.

§ 2. — Stranieri.

Gli emigranti stranieri imbarcatasi negli anni 1905 e 1906 si dividevano nel modo seguente secondo il sesso e il tempo in cui presero imbarco:

**Emigranti stranieri imbarcatasi negli anni 1905 e 1906
classificati per sesso, per mesi e per trimestri.**

MESI	EMIGRANTI IMBARCATISI					
	nel 1905			nel 1906		
	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.
Gennaio	525	433	92	729	608	121
Febbraio	852	722	130	1.388	1.216	172
Marzo	1.407	1.232	175	2.711	2.580	131
1° trimestre . . .	2.784	2.387	397	4.828	4.404	424
Aprile	2.899	2.743	156	2.160	1.987	173
Maggio	1.555	1.365	190	2.708	2.457	251
Giugno	1.568	1.440	158	2.135	1.920	215
2° trimestre . . .	6.052	5.548	504	7.003	6.364	639
Luglio	1.113	937	176	1.341	1.113	228
Agosto	1.292	1.125	167	1.847	1.662	185
Settembre	1.587	1.407	180	2.750	2.578	172
3° trimestre . . .	3.992	3.460	523	5.938	5.333	585
Ottobre	1.790	1.629	161	4.021	3.875	146
Novembre	1.594	1.451	143	2.429	2.192	237
Dicembre	991	862	129	1.400	1.277	123
4° trimestre . . .	4.375	3.942	433	7.850	7.344	506
Totale dell'anno . . .	17.203	15.346	1.857	25.619	23.465	2.154

La proporzione degli emigranti stranieri imbarcatasi nei porti del Regno rispetto al totale dei partiti è minima; essa fu del 4,7 per cento nel 1905, e del 5,8 per cento nel 1906.

Riguardo al sesso degli emigranti, il rapporto delle donne italiane imbarcate nel 1906 è di 20 su 100 italiani, mentre per le straniere è di 8 su 100 stranieri. Nel 1905 le donne erano state rispettivamente 21 e 11 su 100. Rispetto all'età, si ha che erano minori di 10 anni 41,935 italiani (ossia il 10 per cento) e 1320 stranieri (ossia il 5 per cento).

Indichiamo qui appresso i paesi a cui erano diretti i 25,619 stranieri partiti dall'Italia nel 1906, mettendo a confronto i dati di quest'anno con quelli dell'anno precedente.

Emigranti stranieri partiti da porti italiani negli anni 1905 e 1906, classificati per porti d'imbarco e per paesi di destinazione.

PAESI DI DESTINAZIONE	STRANIERI IMBARCATISI				Totale	
	a Genova	a Napoli	a Palermo	a Messina		
Plata	1905	3,783	29	3,812
	1906	5,513	198	5,711
Brasile	1905	706	39	736
	1906	683	49	732
Stati Uniti d'America . .	1905	580	11,810	2	23	12,409
	1906	472	17,793	515	126	18,906
America centrale	1905	110	110
	1906	173	173
Paesi del Pacifico	1905	76	76
	1906	86	86
Totale	1905	5,255	11,869	2	23	(a) 17,903
	1906	6,927	18,040	515	126	(b) 25,619

(a) In questa cifra sono compresi 54 emigranti stranieri arruolati in Italia dalla *Compagnie Générale Transatlantique*, che nell'anno 1905 partirono per gli Stati Uniti dal porto di Havre.

(b) In questa cifra sono compresi 11 emigranti stranieri arruolati in Italia dalla *Compagnie Générale Transatlantique*, che nell'anno 1906 partirono per gli Stati Uniti dal porto di Havre.

Come si vede dal prospetto che precede, gli emigranti stranieri sono per la maggior parte diretti agli Stati Uniti d'America e quasi tutti prendono imbarco nel porto di Napoli.

Dei 6927 stranieri imbarcatosi a Genova nel 1906, il maggior numero

(2621) erano austriaci; vengono poi gli arabi (751), i russi (750), i turchi (670), gli ungheresi (410), i greci (356), gli svizzeri (104). I rimanenti 1265 appartengono a nazionalità diverse.

Gli stranieri partiti da Napoli si dividevano secondo paesi d'origine in 14,248 greci, 1763 sudditi dell'Impero Ottomano, 992 americani del Nord (1), 808 austriaci, 66 montenegrini, 48 russi, 115 di altri paesi.

Avuto riguardo alla nazionalità, gli emigranti stranieri, si ripartivano come segue:

Emigranti stranieri partiti da porti italiani negli anni 1905 e 1906, classificati per nazionalità.

NAZIONALITÀ	1905			1906		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
Inglesì	14	11	3	23	21	2
Russi	791	577	214	803	492	311
Francesi	65	53	12	69	53	16
Spagnuoli	4	4	»	25	18	7
Tedeschi	42	34	8	37	36	1
Svizzeri	70	54	16	110	91	19
Austriaci	2,362	1,085	377	3,556	2,089	567
Ungheresi	206	182	24	422	382	40
Dalmati	19	19	»	2	1	1
Rumeni	2	1	1	9	6	3
Montenegrini, Bulgari e Serbi . .	145	140	5	167	155	12
Greci	8,516	8,228	288	15,090	14,774	316
Siriani, Armeni ed altri sudditi dell'Impero Ottomano	2,658	2,295	363	3,179	2,801	378
Egiziani	75	61	14	15	13	2
Tunisini	13	7	6	35	21	14
Americani degli Stati Uniti (1) . .	1,747	1,307	440	1,051	724	327
Argentini (1)	7	7	»	94	72	22
Brasiliani (1)	12	10	2	16	12	4
Di altre nazionalità	455	371	84	916	804	112
Totale	17,203	15,346	1,857	25,619	23,465	2,154

(1) Probabilmente la maggior parte di coloro che dichiararono di essere americani degli Stati Uniti sono italiani muniti della cittadinanza americana, i quali, per evitare le difficoltà che si incontrano sbarcando nei porti degli Stati Uniti, presentarono, all'atto della partenza, il foglio di cittadinanza americana. La stessa considerazione può farsi per gli emigranti di nazionalità argentina e brasiliana.

Per ciascuno degli anni 1905 e 1906 diamo il numero degli stranieri imbarcati nei porti del Regno, con l'indicazione della nazionalità e dei paesi di destinazione :

Emigranti stranieri imbarcati nei porti del Regno negli anni 1905 e 1906, classificati per nazionalità e per paesi di destinazione.

NAZIONALITÀ	TOTALE		PAESI DI DESTINAZIONE										
			Stati Uniti		Argentina		Brasile		Centro America		Paesi del Pacifico		
	1905	1906	1905	1906	1905	1906	1905	1906	1905	1906	1905	1906	
Inglesì	14	23	14	15	*	8	>	>	>	>	>	>	>
Russi	791	803	21	81	744	710	25	11	1	1	>	>	
Francesi	65	69	22	29	33	28	>	3	10	5	>	4	
Spagnuoli	4	25	*	2	2	22	2	1	>	>	>	>	
Tedeschi	42	37	33	12	7	21	>	>	2	4	>	>	
Svizzeri	70	110	7	10	59	90	4	1	>	9	>	>	
Austriaci	2,362	3,556	610	1,117	1,511	2,199	164	167	8	25	69	48	
Ungheresi	206	422	27	57	158	343	10	1	>	1	1	20	
Dalmati	19	2	19	>	>	>	>	>	>	>	>	2	
Rumeni	2	9	2	>	>	9	>	>	>	>	>	>	
Montenegrini, Bulgari e Serbi	145	167	28	92	117	47	>	28	>	>	>	>	
Greci	8,516	15,090	8,486	14,650	21	436	8	4	1	>	>	>	
Siriani, Armeni ed altri sud- diti dell'Impero Ottomano .	2,658	3,179	1,283	1,742	855	961	441	388	79	88	>	>	
Egiziani	75	15	75	15	>	>	>	>	>	>	>	>	
Tunisini	13	35	13	34	>	1	>	>	>	>	>	>	
Americani degli Stati Uniti, (1)	1,747	1,051	1,736	1,048	6	>	3	>	2	3	>	>	
Argentini (1)	7	94	>	>	7	93	>	>	>	>	>	1	
Brasiliani (1)	12	16	>	>	>	>	12	16	>	>	>	>	
Di altre nazionalità	455	916	83	13	308	743	51	112	7	37	6	11	
Totale . . .	17,303	25,619	12,469	18,917	3,828	5,711	720	732	110	173	76	86	

(1) Probabilmente la maggior parte di coloro che dichiararono di essere americani degli Stati Uniti, argentini o brasiliani, sono italiani muniti della cittadinanza americana, i quali presentarono all'atto della partenza il foglio di cittadinanza americana.

III.

Sulla statistica degli emigranti italiani rimpatriati da paesi transoceanici.

Omettiamo di pubblicare dati statistici relativi ai rimpatri, poichè, in seguito a parziali errori di rilievo, il Commissariato sta ora rivedendo e ampliando queste statistiche.

Di tale questione si occupò il Comitato permanente del Consiglio dell'emigrazione (seduta del 12 luglio 1907), che, considerata l'importanza di queste notizie, diede parere favorevole a che si redigessero delle indagini statistiche particolareggiate.

Facciamo seguire un rapporto dell'ispettore prof. Giuffrida, in cui è data ragione del modo con cui si procede a questo lavoro.

Da molte parti si domandano con insistenza particolari dati statistici sui rimpatri degli emigranti. E senza dubbio queste notizie presentano, nell'ora attuale, il maggiore interesse.

Fino a qualche anno fa, si era soliti a rilevare quasi esclusivamente i benefici effetti dell'emigrazione. Si constatava che essa aveva dato uno sfogo alla popolazione del nostro paese, già così densa ed in continuo aumento. Si metteva in luce l'ammontare delle rimesse degli emigranti, e il loro effetto salutare sulla nostra situazione monetaria.

I più constatavano nei paesi di maggiore emigrazione un notevole progresso economico e sociale, reso evidente dall'elevarsi del tenore di vita della popolazione, dal diminuire della delinquenza, dal diffondersi dell'istruzione, e così via. E — quello che era più confortevole — tali progressi si avevano specialmente nelle campagne del Mezzogiorno d'Italia dove maggiore ne era il bisogno.

Si notava pure che i lavoratori agricoli rimasti in patria, senza scioperi ed agitazioni dannose, avevano conseguito maggiori mercedi, lavorando un numero di giorni ben superiore a quello assai scarso di prima.

L'emigrazione insomma agiva — secondo la comune opinione — nel senso di elevare le condizioni economiche e sociali della popolazione. E ciò si dimostrava per le singole provincie con gli indici misuratori della ricchezza.

Ma da qualche anno l'ottimismo è meno diffuso e costante; ed anzi comincia a diffondersi una nota pessimistica. Le cifre alte che ha raggiunto la nostra emigrazione transoceanica — di solito considerata come emigrazione permanente — giustificano, agli occhi di molti, i lamenti dei pro-

prietari del Mezzogiorno. Si afferma che a causa della scarsezza e del rincaro della mano d'opera dovuti all'emigrazione, in molte provincie vi sarebbero oramai numerose terre che non è più possibile coltivare, in altre non sarebbe stato possibile proseguire nella via dei miglioramenti agricoli, e così via.

Oltre di che nel Mezzogiorno d'Italia verrebbe peggiorata la composizione della popolazione. Partono in prevalenza gli uomini giovani e robusti e rimangono vecchi, donne e bambini. Così che si verrebbe operando una selezione demografica a rovescio.

Ora, se si considera che l'emigrazione dal 1900 in poi è stata costantemente assai alta, e che in gran parte essa è costituita da contadini meridionali, si rileverà che queste preoccupazioni non possono dichiararsi destituite da fondamento. Ma per la conoscenza del fenomeno occorre avere notizie quanto più precise sia possibile dei rimpatri degli emigranti. Solo così si potrà valutare la perdita che la nostra popolazione subisce a causa dei movimenti migratori. E la conoscenza di questo stato di fatto è del più alto interesse, poichè importa accertare se i lamenti che si levano da tante parti dipendano da un effettivo e permanente spopolamento di alcuni centri, o non siano piuttosto dovuti al rialzo delle merci e a spostamenti d'interessi.

Il Commissariato, come è noto, ha pubblicato la statistica indicante il numero dei passeggeri di terza classe rimpatriati da paesi transatlantici e sbarcati nei porti d'Italia e all'Havre. Ma malauguratamente per un errore di rilevazione questa statistica non è esatta; onde sarà necessario rifarla.

Ora si presenta il quesito, se, dovendo correggere queste statistiche, non convenga elaborare i dati che si posseggono in modo da poter dare maggiori indicazioni di quelle finora fornite. E dato l'interesse che abbiamo di conoscere come meglio è possibile le caratteristiche del movimento dei rimpatri, non pare dubbio che convenga eseguire tale lavoro.

Si dovrebbe anzitutto cercare di aver notizia del numero dei rimpatrianti che sbarcano — oltre che all'Havre — anche in altri porti esteri (Anversa, Amburgo, ecc.).

Questo numero per le provenienze dagli Stati Uniti in alcuni mesi potrà essere non trascurabile.

Poi gioverebbe, a mio avviso, oltre a dare le cifre statistiche pel complesso dei rimpatrianti provenienti dai diversi paesi, distinguere i rimpatrianti secondo il sesso, l'età, gli aggruppamenti familiari, la provincia di destinazione e possibilmente secondo i mestieri.

Attualmente noi conosciamo le provincie di provenienza degli emigranti. Ma non sarebbe possibile applicare a ciascuna provincia la percentuale ge-

nerale dei rimpatri, poichè l'emigrazione presenta caratteristiche diverse secondo i luoghi di provenienza e i paesi di destinazione.

Confrontando i censimenti del 1882 e del 1901, si rileva che la popolazione è aumentata notevolmente in alcune provincie le quali hanno avuto una forte emigrazione per l'America e scarsa immigrazione interna. E ciò s'intende, perchè l'emigrazione transatlantica di alcune provincie ha in parte carattere periodico annuale; e quella di altre provincie ha parimenti carattere prevalente temporaneo, ma con durata variabile della permanenza all'estero.

Nè sarebbe possibile, per calcolare l'emigrazione permanente, considerare come partiti per tempo indeterminato le donne ed un numero di uomini corrispondente. Questo metodo parte dal presupposto che gli aggruppamenti famigliari emigrino in modo permanente. Ma, oltre a rilevare che per avere le cifre complessive degli aggruppamenti famigliari dovrebbe tenersi conto anche dei maschi sotto una certa età (ad es. 15 anni), si osserva che la percentuale delle donne nei rimpatri è del 15 per cento, cioè e di poco inferiore a quella delle partenze, che è del 20 per cento.

È quindi necessario, per fare il bilancio dell'emigrazione nei diversi compartimenti, avere notizia precisa delle provincie di destinazione nel Regno dei rimpatrianti provenienti dalle diverse parti di America.

Questi dati statistici si possono rilevare dagli elenchi che, a norma dell'articolo 185 del regolamento, sono conservati dagli ispettorati dell'emigrazione nei porti d'imbarco; ed il relativo spoglio potrebbe essere limitato all'ultimo triennio.

Per l'avvenire poi, per aver modo di redigere statistiche più complete, si potrebbe modificare il regolamento nel senso di richiedere ai capitani dei piroscafi che presentino agli Ispettorati elenchi nominativi contenenti non solo nome, cognome, età, sesso e comune di destinazione del rimpatriante, ma altresì il mestiere, il luogo e la durata dell'ultima residenza all'estero. Questi elenchi dovrebbero essere controllati e vidimati dai RR. Commissari.

LEGISLAZIONE SULL'EMIGRAZIONE E SULL'IMMIGRAZIONE

Nuova legge sull'immigrazione negli Stati Uniti.

Nel n. 11 del *Bollettino dell'emigrazione* fu data notizia di una nuova legge sull'immigrazione approvata dal Governo federale degli Stati Uniti il 20 febbraio 1907. Delle vicende subite dai vari progetti di legge sull'immigrazione presentati dal 1903, anno in cui entrò in vigore la precedente legge federale sulla materia, ad oggi, progetti che dovevano concretarsi nella legge di cui qui sotto si pubblica il testo è parlato con sufficiente larghezza nella Relazione sui servizi dell'emigrazione per il periodo aprile 1906-aprile 1907, stampata nel Bollettino, suaccennato.

Il Commissariato dell'emigrazione ha anche indicato e illustrato le disposizioni contenute nella nuova legge, per quanto riguarda la ammissione e la reiezione degli stranieri negli Stati Uniti, con circolare in data 14 luglio 1907 diretta ai sindaci del Regno ed ai Comitati di patronato per gli emigranti.

Crediamo opportuno di far precedere il testo di questa circolare alla traduzione della legge.

Per confronti fra la nuova e la legge ora abrogata del 3 marzo 1903, n. 162, avvertiamo che il testo di questa ultima fu pubblicato nel Bollettino dell'emigrazione n. 6 del 1903.

Circolare in data 14 luglio 1907, n. IX, ai Sindaci del Regno ed ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione, concernente la nuova legge sull'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti.

Col 1° luglio del corrente anno, è entrata in vigore negli Stati Uniti una nuova legge sull'immigrazione degli stranieri, che in parte precisa ed in parte allarga le categorie di persone a cui per la precedente legge del 3 marzo 1903 era proibito lo sbarco nella Confederazione Nord-Americana.

Secondo le nuove disposizioni legislative, gli emigranti sono respinti al loro paese d'origine, pei seguenti motivi:

1. *Per le loro condizioni mentali e fisiche.* — Non vengono cioè

ammessi allo sbarco gli idioti, gli epilettici, i pazzi e le persone che hanno già avuto un attacco di pazzia nel quinquennio precedente al loro arrivo negli Stati Uniti, o due attacchi in qualsiasi tempo anteriore. Inoltre vengono escluse le persone affette da tubercolosi o da malattie ributtanti o contagiose (fra le quali il tracoma, la tigna, le malattie veneree e così via).

Viene pure negato lo sbarco ai deboli di mente e a coloro che, pur non essendo affetti da nessuna delle infermità o dei difetti suindicati, siano riconosciuti e dichiarati dagli ispettori medici, inabili a guadagnarsi la vita a causa delle loro condizioni fisiche o mentali. Queste ultime disposizioni — come è evidente — implicano lo esercizio di un potere discrezionale delle Autorità federali d'immigrazione. Ed in proposito deve notarsi che la legge non ammette appello o ricorso contro l'esclusione di un emigrante a causa delle sue condizioni fisiche.

2. *Per ragioni morali e di ordine pubblico.* — Per questi motivi non vengono ammessi coloro che abbiano riportato condanne o confessino di aver commesso delitti o reati che implicino turpitudine morale (esclusi espressamente i reati puramente politici); le prostitute e le donne o fanciulle che si rechino agli Stati Uniti per prostituirsi o per qualsiasi altro fine immorale, nonchè le persone che accompagnino tali donne o fanciulle e ne procurino ed agevolino l'immigrazione. Vengono parimenti respinti i poligami, gli anarchici e le persone che professano o propugnano il sovvertimento violento di un Governo costituito e degli ordinamenti legislativi, oppure che professano o propugnano l'assassinio dei pubblici funzionari.

3. *Per ragioni di ordine economico.* — Vengono respinte dai porti federali le persone che arrivino agli Stati Uniti con un contratto di lavoro ed anche quelle che siano semplicemente state indotte ad emigrare mediante offerte od affidamenti di lavoro, in qualunque forma dati (1). Coloro poi che siano stati respinti per un tale mo-

(1) Le disposizioni relative agli emigranti sotto contratto non si applicano ai ministri di un qualsiasi culto, agli artisti, agli esercenti professioni liberali, agli insegnanti e a coloro che sono addetti a servizi di carattere puramente domestico. Le Autorità federali poi possono permettere che emigranti sotto contratto entrino negli Stati Uniti, quando si tratti di lavoratori specializzati in qualche mestiere nel quale non esistano disoccupati nel territorio federale.

tivo non verranno ammessi se, dentro l'anno, cerchino di ritornare nel territorio federale.

Vengono pure respinti coloro a cui sia stato pagato il passaggio in tutto o in parte da altri. Tuttavia a queste persone può essere consentito lo sbarco, qualora risulti chiaramente che esse non appartengano ad una categoria di esclusi, e che il prezzo del biglietto non sia stato pagato, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, da una Corporazione, Società, da un Municipio, da un Governo estero.

Inoltre vengono respinti i mendicanti di professione; e coloro che si ritengono soggetti a cadere a carico della pubblica beneficenza, e ciò per l'età (o troppo giovane o troppo avanzata) e per la mancanza negli Stati Uniti di parenti stretti disposti e atti a provvedere al loro mantenimento.

È poi stabilito espressamente che può essere vietato lo sbarco dei minori degli anni sedici che arrivino in un porto federale senza essere accompagnati dai loro genitori; e ciò secondo norme che saranno stabilite dal Ministero del commercio e del lavoro. Risulta però da comunicazioni del regio Console di Nuova York, che, se i minori degli anni sedici si recano negli Stati Uniti per raggiungervi i loro genitori, vengono ammessi, sempre che non siano compresi in qualcuna delle categorie degli esclusi.

Infine non verrà ammesso allo sbarco chi accompagni una persona la quale sia respinta, quando questa, per ragioni di età, o per le sue condizioni fisiche o mentali, non possa essere abbandonata a sè stessa nel viaggio di ritorno.

E tali disposizioni si applicano a tutti indistintamente gli stranieri che si recano negli Stati Uniti. E quindi le persone comprese nelle categorie suindicate vengono respinte, non solo se sbarcano nei porti Nord-Americani, ma anche *se cercano di entrare nel territorio federale, per la via di terra, dalle frontiere del Messico o del Canada.*

La nuova legge, oltre ad estendere le categorie delle persone a cui è vietato lo sbarco, stabilisce che coloro che siano riusciti a entrare negli Stati Uniti in contravvenzione alla legge stessa vengano espulsi dentro i *tre anni del loro arrivo*. Una speciale disposizione prescrive l'espulsione delle donne straniere che, dentro lo

stesso termine di tre anni, siano trovate in una casa dove si pratici la prostituzione. Infine se la persona espulsa non può rimpatriare da sola senza pericolo, verrà espulsa anche chi l'ha accompagnata.

Alle notizie suindicate i signori Sindaci ed i Comitati locali per l'emigrazione vorranno dare larga diffusione nell'interesse dei lavoratori che intendano recarsi negli Stati Uniti.

Diamo ora la traduzione della nuova legge in parola.

Legge 20 febbraio 1907, n. 96, che regola l'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti.

Il Senato e la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti di America, riuniti in Congresso, hanno stabilito quanto appresso:

Art. 1. — Sarà imposta e riscossa una tassa di 4 dollari per ogni straniero che entri negli Stati Uniti. Questa tassa sarà pagata al ricevitore delle dogane del porto o del distretto doganale nel quale sbarcherà lo straniero, o, quando nel porto o nel distretto non vi sia ricevitore doganale, al ricevitore più vicino; essa sarà dovuta dal capitano, agente, proprietario o raccomandatario (*consignee*) della nave, o dalla Compagnia di trasporto o dall'esercente di qualunque altro mezzo di comunicazione che porta lo straniero negli Stati Uniti.

Le tasse percepite in forza della presente disposizione, insieme con tutte le multe e i proventi riscossi in forza delle leggi che regolano l'immigrazione degli stranieri, saranno versate al Tesoro degli Stati Uniti e costituiranno un fondo permanente che sarà denominato " Fondo per la immigrazione „ (*Immigrant Fund*). Questo fondo sarà erogato, sotto la sorveglianza del Segretario del Commercio e del Lavoro, per far fronte alle spese occorrenti a regolare l'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti a' termini delle leggi suaccennate, incluse quelle relative ai contratti di lavoro. Sullo stesso fondo graveranno le spese per i verbali delle decisioni delle Corti Federali, e per la loro raccolta per uso del Commissario generale dell'immigrazione, come pure gli stipendi e le spese di tutti i funzionari ed impiegati incaricati dell'attuazione delle dette leggi.

La tassa imposta con questo articolo è garantita sulla nave o su ogni altro mezzo di trasporto con cui gli stranieri siano arrivati negli Stati Uniti e costituisce un credito dell'Unione contro il proprietario o i proprietari della nave o di altro mezzo di trasporto. Il pagamento della tassa stessa può essere ottenuto con tutti i mezzi procedurali di diritto o di equità.

La tassa non sarà riscossa per gli stranieri che entreranno negli Stati Uniti dopo avere dimorato nel Canada, a Terranuova, nella Repubblica di Cuba o nella Repubblica del Messico per almeno un anno, senza interruzione, dalla data del loro arrivo nel territorio della Confederazione; nè per le persone, alla cui ammissione nulla osti, residenti in qualsivoglia possedimento degli Stati Uniti; nè per gli stranieri di transito per il territorio federale, nè per gli stranieri che essendo stati ammessi legalmente negli Stati Uniti si recano da una parte dell'Unione ad un'altra, attraversando territori stranieri finitimi.

Il Commissario generale dell'immigrazione, per ordine o coll'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro, previo accordo con le Compagnie di trasporto, a' termini dell'articolo 32 della presente legge, può stabilire norme speciali pel pagamento della tassa imposta col presente articolo sugli stranieri che intendono di entrare negli Stati Uniti da un territorio straniero finitimo.

Qualora l'importo della somma esatta in un anno finanziario, a norma delle disposizioni del presente articolo, superasse due milioni e cinquecentomila dollari, l'eccedenza non verrà attribuita al Fondo per l'immigrazione.

Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno agli stranieri che arriveranno a Guam, Porto Rico o Hawai. Ma se questi stranieri — a meno che non abbiano acquistato la cittadinanza americana — si rechino in seguito in un porto o in una località degli Stati Uniti sul continente Nord-Americano, saranno allora applicate le disposizioni di questo articolo.

Qualora il Presidente della Confederazione sia convinto che i passaporti rilasciati da un Governo estero ai suoi cittadini per de-

stinazioni diverse dagli Stati Uniti, o per i possedimenti insulari degli Stati Uniti o per la zona del Canale, siano rilasciati allo scopo di mettere in grado i titolari di entrare nel territorio dell'Unione a danno delle condizioni locali del mercato del lavoro, il Presidente stesso può proibire ai cittadini del paese che rilascia tali passaporti di entrare nel territorio continentale degli Stati Uniti dai paesi esteri, dai possedimenti insulari, o dalla zona del Canale per cui hanno ottenuto il passaporto.

Art. 2. — Non saranno ammesse negli Stati Uniti le seguenti categorie di stranieri: gli idioti, gli imbecilli, i deboli di mente (*feeble-minded*), gli epilettici, i pazzi e le persone colpite da pazzia durante il quinquennio precedente allo sbarco o che hanno avuto due o più accessi di pazzia in qualunque tempo anteriore; gli indigenti; le persone che possono cadere a carico della pubblica beneficenza; i mendicanti di professione; le persone affette da tubercolosi o da malattie ributtanti o contagiose (*loathsome or dangerous contagious disease*); le persone non comprese nelle categorie precedenti, che siano riconosciute e dichiarate dagli ispettori medici mentalmente o fisicamente difettosi a tal segno di non esser in grado di guadagnarsi la vita; le persone che abbiano riportate condanne o confessino di aver commesso un delitto od altro reato che implichi turpitudine morale (*felony or other crime or misdemeanor involving moral turpitude*); i poligami o le persone che ammettono la pratica della poligamia; gli anarchici e le persone che professano o propugnano il sovvertimento colla forza o colla violenza del Governo degli Stati Uniti o di ogni altro Governo o di ogni ordinamento legislativo (*forms of law*), o l'assassinio di pubblici funzionari; le prostitute, o le donne o le fanciulle, che vengano negli Stati Uniti a scopo di prostituzione o per qualunque altro fine immorale; le persone che procurano o tentano di introdurre prostitute, o donne o fanciulle, a scopo di prostituzione o per qualunque altro fine immorale; le persone chiamate in questa legge operai sotto contratto (*contract laborers*), che sono state indotte o spinte ad immigrare negli Stati Uniti mediante offerte o promesse d'impiego o in seguito

a contratti verbali, scritti o stampati, espressi o taciti per eseguire nell'Unione un lavoro di qualunque specie (*any kind, skilled or unskilled*); coloro che furono già espulsi (*deported*) dagli Stati Uniti, nell'anno successivo alla loro domanda di ammissione, perchè indotti o invitati ad immigrare nel modo su indicato; coloro il cui biglietto o prezzo di trasporto sia stato pagato con denaro altrui, o che abbiano ricevuti aiuti da altri per immigrare nella Confederazione, tranne il caso in cui sia positivamente e chiaramente dimostrato che tali persone non appartengono ad una delle sopra indicate categorie di esclusi e che il detto biglietto non è stato pagato da una Corporazione, Associazione, Società, Municipalità, Governi esteri, direttamente o indirettamente; i fanciulli sotto i sedici anni di età, non accompagnati da uno o da ambedue i genitori, e ciò secondo il giudizio discrezionale del Segretario del Commercio e del Lavoro, e a norma delle disposizioni che egli può emanare quando creda opportuno.

In forza di questa legge, non saranno respinte, salvo che non debbano essere escluse per qualche altro motivo, le persone che riportarono condanne per reati (*offense*) puramente politici, non implicanti turpitudine morale.

Le disposizioni del presente articolo concernenti il pagamento del biglietto o del prezzo di trasporto fatto da Corporazioni, Associazioni, Società, Municipalità o Governi esteri non si applicherà ai biglietti o passaggi posseduti da stranieri che attraversano, senza fermarvisi, gli Stati Uniti per recarsi in un paese estero contiguo.

Potranno essere fatti venire operai stranieri di speciale abilità tecnica, se non si trovano negli Stati Uniti operai di simil genere disoccupati.

Le disposizioni di questa legge, concernenti il contratto di lavoro, non si applicano agli attori da teatro (*professional actors*), agli artisti (*artists*), ai conferenzieri, ai cantanti, ai ministri di qualsiasi culto, ai professori in Istituti e Convitti (*professors for colleges or seminaries*), a coloro che esercitano una professione riconosciuta liberale (*recognized learned profession*) e alle persone addette esclusivamente a servizi personali e domestici.

Art. 3. — È vietato di fare entrare negli Stati Uniti una donna o fanciulla straniera a scopo di prostituzione o per qualunque altro fine immorale; e chiunque direttamente o indirettamente farà entrare o tenterà di fare entrare, allo scopo anzidetto, ovvero terrà o tenterà di tenere presso di sè per lo scopo medesimo una donna o ragazza straniera illegalmente introdotta nella Confederazione e chiunque terrà, manterrà, favorirà o assisterà, o ricovererà, in una casa o in altro luogo, a scopo di prostituzione o per qualsiasi altro fine immorale donne o fanciulle straniere entro tre anni dal loro arrivo negli Stati Uniti, sarà, in ciascuno dei casi su indicati imputato di reato, e, in caso di riconosciuta colpa, punito col carcere fino a cinque anni e con la multa non superiore a cinquemila dollari.

Ogni donna o fanciulla straniera che, entro tre anni dal suo arrivo negli Stati Uniti, sia trovata a far parte di una casa di prostituzione o dove si pratici la prostituzione, sarà considerata come illegalmente residente negli Stati Uniti e sarà espulsa, a norma degli articoli 20 e 21 della presente legge.

Art. 4. — Si renderà colpevole di reato qualsiasi persona, Compagnia, Società o Corporazione che in qualunque modo anticipi il prezzo di trasporto, o agevoli od incoraggi l'immigrazione negli Stati Uniti di uno o più operai sotto contratto, tranne il caso in cui questi operai siano ammessi ai termini delle due ultime disposizioni contenute nell'articolo 2 della presente legge.

Art. 5. — Per ogni violazione d'una delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della presente legge, la persona, Società, Compagnia o Corporazione che se ne sia resa colpevole, coll'agevolare scientemente, incoraggiare o sollecitare l'immigrazione negli Stati Uniti di operai sotto contratto, sarà condannata a pagare per ogni singola infrazione una multa di mille dollari. Questa somma potrà essere richiesta e riscossa giudiziariamente dal Governo federale, o da chi per primo avrà intentata la relativa azione in nome proprio e a proprio beneficio, compreso l'immigrante stesso che abbia ricevuto la promessa di lavoro o impiego di qualsiasi genere, di cui si tratta, e sarà applicata la stessa procedura ora in vigore avanti le Corti degli Stati Uniti per i debiti di ugual valore.

Possono essere iniziati processi distinti per ogni singolo immigrante che abbia ricevuto promessa di lavoro od impiego di qualsiasi genere nel modo suindicato. È fatto obbligo al competente procuratore distrettuale di dar corso ad ognuno di tali giudizi, quando la relativa azione viene promossa dal Governo degli Stati Uniti.

Art. 6. — È vietato e sarà considerato come una violazione dell'articolo 4 della presente legge, il fatto di agevolare od incoraggiare mediante promessa di impiego l'immigrazione di uno straniero per mezzo di avvisi stampati e pubblicati all'estero, e l'immigrante che venisse in questo paese in seguito ad uno di tali avvisi, sarà considerato come se venisse sotto promessa o accordo di lavoro, secondo quanto è indicato nell'articolo 2, e saranno in tal caso applicate le pene stabilite nell'articolo 5.

Il presente articolo non si applicherà agli Stati e Territori, al distretto di Colombia o ai luoghi soggetti alla Confederazione, i quali pubblichino le facilitazioni da essi rispettivamente accordate agli immigranti.

Art. 7. — Le Compagnie di trasporto, il proprietario o i proprietari di navi, e chiunque altro trasporti emigranti negli Stati Uniti, non potranno direttamente o indirettamente, con incitamenti scritti, stampati od orali, sollecitare, stimolare, od incoraggiare l'immigrazione di stranieri negli Stati Uniti; ma questa disposizione non impedirà alle Compagnie di navigazione di emanare lettere, circolari, o avvisi che informino delle partenze delle loro navi, e delle condizioni e facilitazioni di trasporto. Per ogni violazione di questa disposizione la Compagnia di trasporto, il proprietario o i proprietari della nave, e chiunque altro eserciti il trasporto degli emigranti per gli Stati Uniti, e gli agenti da loro impiegati, saranno singolarmente soggetti alle penalità di cui all'articolo 5 di questa legge.

Art. 8. — Chiunque, compreso il comandante, l'agente, il proprietario od il raccomandatario di una nave, farà entrare o sbarcherà negli Stati Uniti, per mezzo di navi od in altro modo, un emigrante non debitamente ammesso da un ispettore d'immigrazione o che

non abbia diritto ai termini della legge di entrare negli Stati Uniti, sarà ritenuto colpevole di reato e sarà punito, se provata la sua reità, con la multa fino a mille dollari, o col carcere fino a due anni, o con ambedue queste pene per ogni persona che avrà sbarcato o introdotto. Le stesse pene si applicheranno a chi tenterà direttamente o per mezzo di altri di fare entrare o sbarcare negli Stati Uniti per mezzo di navi o in altro modo un emigrante nelle condizioni di cui sopra.

Art. 9. — È proibito a qualunque persona ed a qualsiasi Compagnia di trasporto, fatta eccezione delle linee ferroviarie penetranti negli Stati Uniti da un territorio estero contiguo, o al proprietario, comandante, agente o raccomandatario d'una nave, di introdurre negli Stati Uniti un emigrante affetto da una delle seguenti infermità: idiotismo, imbecillità, epilessia, tubercolosi, malattia ributtante o contagiosa; e se risulterà al Segretario del Commercio e del Lavoro che un emigrante condotto negli Stati Uniti era affetto da una di queste infermità al momento dell'imbarco all'estero e che l'esistenza di essa poteva fin d'allora essere constatata mediante un diligente esame medico, tale persona o Compagnia di trasporto o proprietario, comandante, agente o raccomandatario della nave, pagherà al ricevitore delle dogane del distretto ove è situato il porto di sbarco, la somma di cento dollari per ogni singola violazione alle disposizioni contenute in questo articolo.

A nessuna nave sarà rilasciato il foglio di partenza finchè non sia risolta la questione se la multa, sia oppur no dovuta e qualora questa sia stata inflitta, finchè non sia pagata; tale multa non potrà essere condonata nè rimborsata.

Il foglio di partenza può essere rilasciato prima che sia decisa la questione, purchè sia depositata una somma sufficiente a coprire l'importo della multa e delle spese, che verrà fissata dal Segretario del Commercio e del Lavoro.

Art. 10. — La decisione della Commissione inquirente (*Board of special inquiry*), di cui si parlerà in seguito, presa in base ad un certificato dell'ufficiale medico esaminante, sarà definitiva per

quanto riguarda l'esclusione di stranieri affetti da tubercolosi o da malattie ributtanti o contagiose, o da qualche imperfezione mentale o fisica, per cui lo straniero rientri in una delle categorie di persone non ammesse negli Stati Uniti ai termini dell'articolo 2 di questa legge.

Art. 11. — Quando un certificato di un ufficiale medico appartenente al Corpo di Sanità Pubblica e degli Ospedali Marittimi degli Stati Uniti, comprovi che un immigrante escluso ha bisogno di assistenza per malattia, infermità mentale o fisica, o a causa della sua età troppo giovanile, se tale immigrante è accompagnato da un altro straniero la cui tutela o custodia gli sia indispensabile, anche questi potrà essere respinto. Il comandante, agente, proprietario o raccomandatario della nave, con la quale tale immigrante e chi lo accompagna sono stati trasportati, saranno obbligati a rimpatriarli nello stesso modo che gli altri stranieri respinti.

Art. 12. — All'arrivo di uno straniero per via di mare in un porto degli Stati Uniti, sarà obbligo del capitano o del comandante del piroscafo, del veliero od altra nave che abbia a bordo il detto straniero di consegnare agli ufficiali d'immigrazione nel porto di sbarco, liste o manifesti di passeggeri, compilati nel momento e nel luogo dell'imbarco, nei quali sarà indicato, in risposta alle domande scritte nella testata del modulo a stampa, il cognome e nome, l'età e il sesso d'ogni straniero; se sia coniugato o celibe; il mestiere o la professione; se sappia leggere o scrivere; la nazionalità; la razza; l'ultima residenza; il nome e l'indirizzo del parente più prossimo lasciato nel paese donde proviene l'immigrante; il porto di sbarco negli Stati Uniti; l'eventuale destinazione definitiva al di là del porto di sbarco; se sia fornito di biglietto ferroviario per questa destinazione; se abbia pagato del proprio il biglietto d'imbarco, o se gli sia stato pagato da un'altra persona o da un'Associazione, Società, Municipalità o Stato, e, in tal caso, da chi; se possieda cinquanta dollari, o, se meno, quanto possieda; se vada a raggiungere un parente od amico, e, in caso affermativo, di qual parente od amico si tratti e quali ne siano il nome e l'in-

dirizzo preciso; se l'immigrante sia stato altre volte negli Stati Uniti e, in caso affermativo, quando e dove; se sia stato detenuto o ricoverato in un ospizio di mendicizia o in un manicomio o se sia stato a carico della beneficenza pubblica; se sia poligamo; se sia anarchico; se venga in seguito ad offerta, invito, promessa o contratto, espresso o tacito, di lavoro; quale sia il suo stato di salute, mentale e fisico; se sia deforme o storpio e, in caso affermativo, da quanto tempo e per qual motivo.

Il capitano o il comandante del piroscafo che in qualsiasi porto della Confederazione imbarchi emigranti diretti all'estero, dovrà parimenti consegnare, prima della partenza, al ricevitore delle dogane un elenco completo dei passeggeri stranieri imbarcati. Questo elenco dovrà contenere il nome, l'età, il sesso, la nazionalità, il luogo di residenza negli Stati Uniti, la professione e la data dell'ultimo arrivo negli Stati Uniti di ciascuno straniero.

Al comandante della nave non sarà rilasciato il foglio di partenza prima che abbia consegnato l'elenco o gli elenchi al ricevitore doganale del porto di partenza e affermato con giuramento che gli elenchi medesimi sono regolari e completi riguardo ai nomi e alle altre notizie in essi contenute intorno a ciascuno degli stranieri imbarcati. Qualsiasi negligenza od omissione nell'osservanza delle disposizioni del presente articolo sarà punita con le pene previste nell'articolo 15 della presente legge. Il ricevitore doganale al quale furono rimessi gli elenchi, secondo quanto è prescritto nel presente articolo, informerà prontamente il Commissario generale dell'immigrazione che i detti elenchi gli furono regolarmente consegnati e prenderà in proposito quelle disposizioni che saranno stabilite nel regolamento da emanarsi dallo stesso Commissario generale dell'immigrazione con l'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro.

Nel caso di piroscafi che fanno servizio regolare nei porti degli Stati Uniti, il Commissario generale dell'immigrazione, con l'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro, potrà, ove creda opportuno, consentire una dilazione per la consegna delle liste dei passeggeri stranieri in partenza.

Sarà infine obbligo del capitano o dell'ufficiale comandante dei piroscafi in partenza dai porti delle Isole Filippine, Guam, Porto Rico, Isole Hawai per un porto degli Stati Uniti nel continente Nord-Americano, di consegnare agli ufficiali d'immigrazione del porto di arrivo le liste o manifesti compilati nel tempo e nel luogo di imbarco, indicanti il nome di tutti gli stranieri che sono a bordo.

Art. 13. — I nomi di tutti gli immigranti che arrivano per mare nei porti degli Stati Uniti dovranno essere aggruppati in appositi elenchi contenenti non più di trenta nomi. Ad ogni immigrante o capo di famiglia sarà dato un biglietto, sul quale saranno scritti il suo nome, un numero o una lettera dell'alfabeto che indicherà l'elenco di cui egli fa parte e il numero che ha nel detto elenco, e ciò per facilitare la di lui identificazione al momento dello sbarco. Ogni elenco dovrà essere firmato e contenere una dichiarazione giurata del capitano o del comandante della nave, o del primo o secondo ufficiale di bordo, resa dinanzi ad un funzionario d'immigrazione del porto di sbarco, con la quale si attesti che egli ha fatto interrogare e sottoporre ad esame sanitario dal medico di bordo ognuno degli stranieri imbarcati e che dal rapporto di detto medico e dalle indagini da lui stesso eseguite ha tratto il convincimento che nessuno degli emigranti è idiota, imbecille, debole di mente, pazzo, indigente o soggetto a cadere a carico della pubblica beneficenza, ovvero affetto da tubercolosi o da malattia ributtante o contagiosa, che nessuno è stato condannato o riconosce di aver commesso un delitto od altro reato implicante turpitudine morale, che nessuno è poligamo o seguace della pratica della poligamia, o anarchico, che nessuno è giunto con promessa o previo accordo, espresso o tacito, di eseguire un dato lavoro negli Stati Uniti, che non vi sono prostitute, o donne o fanciulle venute negli Stati Uniti a scopo di prostituzione o per altro fine immorale; che, infine, secondo la sua piena scienza e coscienza, le notizie contenute in tali elenchi, circa ognuno di detti passeggeri, sono vere ed esatte sotto ogni riguardo.

Art. 14. — Il medico di bordo di detta nave deve pure firmare ciascun elenco e analogamente giurare e affermare, dinanzi ad un funzionario d'immigrazione, nel porto d'arrivo, quali sono i suoi precedenti professionali (*professional experience*) e i suoi titoli come medico e come chirurgo, e deve dichiarare che ha visitato personalmente ciascuno degli stranieri nominati nell'elenco e che questo, secondo quanto a lui risulta di piena scienza e coscienza, è completo, vero ed esatto in tutti i particolari relativi alle condizioni fisiche e mentali di detti passeggeri.

Se non si trova a bordo della nave alcun medico, l'esame delle condizioni fisiche e mentali dei passeggeri e l'attestazione di cui nel presente articolo saranno fatte da un medico competente, assunto dai proprietari della nave stessa.

Art. 15. — Nel caso in cui il capitano o comandante della nave trascurasse di consegnare ai detti funzionari d'immigrazione gli elenchi di tutti gli stranieri imbarcati, ai termini degli articoli 12, 13 e 14 di questa legge, egli dovrà pagare al ricevitore doganale del porto di sbarco la somma di dieci dollari per ogni straniero di cui manchino negli elenchi le predette indicazioni.

Qualora, senza giustificato motivo, la consegna delle liste dei passeggeri prescritta dall'articolo 12, non sia stata fatta dal capitano o comandante del piroscafo che trasporta passeggeri stranieri fuori degli Stati Uniti, la multa sarà pagata al ricevitore doganale del porto di partenza e ammonterà a dieci dollari per ogni straniero non compreso nell'indicato elenco. In nessun caso però l'ammontare complessivo delle multe potrà eccedere cento dollari.

Art. 16. — I funzionari preposti al servizio d'immigrazione, nell'atto di ricevere al porto di sbarco gli elenchi degli emigranti in arrivo, prescritti dagli articoli 12, 13 e 14 della presente legge, dovranno andare personalmente o mandare, in loro sostituzione, assistenti idonei sulle navi cui si riferiscono gli elenchi, per ivi esaminare tutti gli stranieri; oppure i funzionari stessi potranno ordinare il trasporto provvisorio degli stranieri nel tempo e nella località

determinati per provvedere a detto esame. Tale trasporto temporaneo non sarà considerato come sbarco definitivo, nè esimerà la Compagnia, i capitani, agenti o i proprietari, raccomandatari della nave che ha trasportato gli immigranti in un porto degli Stati Uniti, da alcuno degli obblighi, a cui sarebbero tenuti nel caso in cui essi fossero rimasti a bordo, a norma delle disposizioni di questa legge. Nei luoghi in cui sia adibito un locale apposito pel ricovero (*detention*) e l'esame degli immigranti, i funzionari d'immigrazione prenderanno cura di loro e le Compagnie di trasporto, i capitani, gli agenti, i proprietari e i raccomandatari delle navi che li hanno trasportati, saranno liberati dalle responsabilità derivanti dalla temporanea custodia di detti immigranti finchè non siano affidati nuovamente ad essi.

Art. 17. - L'esame delle condizioni fisiche e mentali di tutti gli stranieri in arrivo sarà fatto dai medici addetti al Corpo di Sanità Pubblica e degli Ospedali Marittimi degli Stati Uniti, che abbiano compiuto almeno due anni di pratica, dopo la laurea in medicina. Essi dovranno attestare, per opportuna norma dei funzionari d'immigrazione e delle Commissioni speciali d'inchiesta, di cui si parlerà in seguito, tutte le singole imperfezioni e le malattie fisiche e mentali da loro riscontrate in ogni passeggero o, se i detti medici non fossero competenti a giudicare di alcuni casi dubbi, potranno essere chiamati dei medici civili, che abbiano non meno di quattro anni di pratica, e ciò alle condizioni stabilite dal Commissario generale dell'immigrazione, per ordine o coll'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro. Il Corpo di Sanità Pubblica e degli Ospedali Marittimi degli Stati Uniti sarà rimborsato dall'Ufficio dell'immigrazione, secondo le norme emanate dal Segretario del Commercio e del Lavoro, di tutte le spese sostenute per le visite mediche degli immigranti.

Art. 18. — I proprietari, gli ufficiali e gli agenti di una nave o di una Compagnia di trasporto (escluse le Compagnie ferroviarie autorizzate a stipulare contratti a norma dell'articolo 32 della presente legge) che trasporti un emigrante agli Stati Uniti, dovranno impedire lo sbarco di detto emigrante in tempo o in luoghi diversi

da quelli stabiliti dai funzionari d'immigrazione. Qualora il proprietario, l'ufficiale o l'agente trascuri di adempiere a questo dovere, sarà considerato colpevole di reato e punito, in ogni caso, con la multa da 100 a 1000 dollari, per ogni staniero sbarcato, o col carcere fino ad un anno, o con entrambe queste pene. Lo straniero sbarcato sarà ritenuto come illegalmente residente nel territorio degli Stati Uniti ed espulso a termini degli articoli 20 e 21 della presente legge.

Art. 19. — Tutti gli stranieri introdotti nel territorio della Confederazione in contravvenzione alla legge, saranno, ove sia possibile, subito rimandati nei paesi di provenienza sui piroscafi che li trasportarono negli Stati Uniti. La spesa del loro mantenimento durante la dimora negli Stati Uniti, come pure quella di rimpatrio saranno a carico del proprietario o dei proprietari delle navi che li trasportarono; e se il comandante, incaricato, agente, proprietario o raccomandatario d'una di tali navi ricusasse di riceverli a bordo della nave stessa o di altra della quale abbia la proprietà o che sia amministrata dagli stessi interessati, o trascurasse di trattenerli su di questa, o mancasse o ricusasse di ricondurli al porto straniero nel quale furono imbarcati, o di pagare la spesa del loro mantenimento durante il loro soggiorno negli Stati Uniti, od obbligasse gli emigranti respinti a pagare il viaggio di ritorno, od esigesse da loro una garanzia per il pagamento del viaggio stesso, sarà ritenuto colpevole di reato e, se provata la reità, punito con una multa non inferiore a 300 dollari per ogni singola infrazione, e alla nave non sarà rilasciato il foglio di partenza finchè la multa non sarà stata pagata.

Il Commissario generale dell'immigrazione con l'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro, potrà sospendere, sotto condizioni da lui stesso stabilite, l'espulsione di qualsiasi emigrante giunto in contravvenzione alle disposizioni di questa legge, se, a suo giudizio, la di lui testimonianza sia necessaria in un procedimento che interessa il Governo degli Stati Uniti contro chi abbia contravvenuto a qualsiasi disposizione della presente

legge. Le spese di mantenimento delle persone trattenute per questo motivo saranno poste a carico del Fondo per l'immigrazione. Ma nessun straniero che, a termini dell'articolo 17 della presente legge, risulti affetto da tubercolosi o da una malattia ributtante e contagiosa, non compresa fra quelle per cui sia stabilita la quarantena, potrà sbarcare per sottoporsi a cura in un ospedale degli Stati Uniti senza autorizzazione espressa del Segretario del Commercio e del Lavoro.

Se un medico appartenente al Corpo di Sanità Pubblica e degli Ospedali Marittimi certifichi che la salute o la vita di uno straniero pazzo sarebbe indubbiamente messa in pericolo da una espulsione immediata, lo straniero stesso potrà essere trattenuto per la cura a spese del Fondo per l'immigrazione fino a che, a giudizio dello stesso medico, possa essere espulso senza pericolo.

Art. 20. — Ogni straniero venuto negli Stati Uniti in contravvenzione alla legge, o che risulterà vivere a carico della pubblica beneficenza per cause preesistenti allo sbarco, sarà per ordine del Segretario del Commercio e del Lavoro trattenuto in custodia e rimandato al paese di provenienza, in qualsiasi momento, entro tre anni dalla data del suo arrivo.

Le spese dipendenti dal provvedimento di espulsione compresa la metà dell'intera spesa occorsa per il viaggio dello straniero fino al porto di partenza saranno a carico della persona che lo abbia indotto a venire illegalmente negli Stati Uniti e, ove ciò non sia possibile, a carico del Fondo per l'immigrazione. Il viaggio di ritorno dal porto degli Stati Uniti sarà a carico del proprietario o dei proprietari della nave o Compagnia di trasporto con la quale l'immigrante è arrivato.

In attesa della decisione finale dell'autorità, nel caso di temporanea custodia (*detention*) di un immigrante, questi potrà ottenere di essere rilasciato versando una cauzione stabilita dal Segretario del Commercio e del Lavoro in misura non inferiore a cinquecento dollari, a condizione che egli si presenti, ogni qualvolta occorra, per essere interrogato intorno alle ragioni della sua detenzione, come pure

per essere espulso qualora la sua dimora negli Stati Uniti sarà giudicata illegale.

Art. 21. — Il Segretario del Commercio e del Lavoro quando, venga a cognizione che negli Stati Uniti si trovi un immigrato in contravvenzione alle disposizioni della presente legge o soggetto ad espulsione, ai termini della presente legge o di qualsiasi altra legge degli Stati Uniti, potrà ordinare che lo straniero entro tre anni dal suo sbarco o dalla sua entrata negli Stati Uniti, sia custodito e respinto al paese di provenienza in conformità delle norme contenute nell'articolo 20 della presente legge.

Il comandante, agente, proprietario o raccomandatario della nave, il quale trascurasse o ricusasse di eseguire l'ordine del Segretario del Commercio e del Lavoro, di imbarcare, custodire e ricondurre al luogo di provenienza lo straniero espulso a norma di questo articolo, sarà condannato alle pene sancite nell'articolo 19 di questa legge.

Qualora il Segretario del Commercio e del Lavoro ritenga che le condizioni fisiche e mentali dell'immigrato espulso siano tali da esigere cure personali e da rendere necessario che sia accompagnato, potrà affidarlo ad una persona adatta la quale lo accompagnerà fino al luogo della sua finale destinazione. Le spese inerenti a questo servizio saranno pagate nel modo stabilito dalla presente legge (art. 20).

Art. 22. — Il Commissario generale d'immigrazione, oltre agli altri obblighi che possano per legge essergli assegnati, dovrà provvedere, sotto la direzione del Segretario del Commercio e del Lavoro, alla retta esecuzione di tutte le leggi riferentisi all'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti, e dirigerà, sorveglierà e controllerà l'opera di tutti i funzionari ed impiegati del suo ufficio. Egli stabilirà norme e regolamenti, prescriverà le forme dei contratti, dei rapporti, dei permessi di entrata e di altri documenti; darà quelle istruzioni che non sieno in opposizione alla presente legge e che crederà più opportune, per assicurare l'osservanza della legge stessa e per tutelare il Governo degli Stati Uniti e gli immigranti da possibili frodi e danni, e avrà facoltà di stipulare contratti

per la sussistenza e l'aiuto di detti immigranti, qualora cadessero in miseria o avessero bisogno dell'assistenza pubblica: e tutto ciò sotto la direzione o con l'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro.

Il Commissario generale dell'immigrazione dovrà pure distaccare temporaneamente funzionari dell'Ufficio d'immigrazione, quando a suo avviso ciò si renda necessario, per assumere informazioni circa il numero degli stranieri rinchiusi negli stabilimenti penali, nei riformatori e negli Istituti pubblici e privati di beneficenza, nei diversi Stati e possedimenti dell'Unione, nel distretto di Colombia, o in altro Territorio dipendente degli Stati Uniti, e per informare i funzionari di tali Istituti delle disposizioni della legge relative alla espulsione degli immigranti caduti a carico della pubblica beneficenza. A tale scopo il Commissario generale dell'immigrazione, previa approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro, potrà, tutte le volte che lo crederà necessario, per raggiungere gli scopi della presente legge, inviare all'estero funzionari di immigrazione e medici, e ciò in relazione con le disposizioni contenute nell'articolo 17.

Art. 23. — Le attribuzioni dei Commissari d'immigrazione saranno di carattere amministrativo e verranno determinate, in modo particolareggiato, da un regolamento compilato sotto la direzione o con l'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro.

Art. 24. — Gli Ispettori d'immigrazione e gli altri funzionari adibiti allo stesso ufficio (commessi ed impiegati) saranno nominati dal Segretario del Commercio e del Lavoro; e da questo saranno pure fissati, aumentati o diminuiti, secondo i casi, i loro stipendi, su proposta del Commissario generale dell'immigrazione e in conformità delle disposizioni della legge 16 gennaio 1883, sul servizio civile (*civil service Act*).

Il detto Segretario, per l'esecuzione di quella parte della presente legge che esclude gli operai sotto contratto (*contract laborers*), potrà — senza attenersi alle disposizioni della legge sul servizio civile (*civil service Act*) e delle varie leggi relative ai ruoli organici dei

funzionari dello Stato (*Acts relative to the compilation of the official register*) — valersi delle persone che egli crederà di adibire, fissando e, ove occorra, aumentando o diminuendo i loro stipendi. Lo stesso Segretario potrà prelevare ogni anno dal Fondo dell'immigrazione cinquantamila dollari o quella maggior somma che gli occorra, per provvedere al pagamento degli stipendi e alle spese di questo personale e a quelle dipendenti dalle funzioni da esso esercitate. I cassieri della Tesoreria faranno anticipazioni sulla detta somma all'ufficiale delegato pei pagamenti, senza esigere rendiconti speciali, ogni qualvolta il Segretario del Commercio e del Lavoro dichiarerà che i rendiconti speciali non potrebbero essere rilasciati nell'interesse del Governo.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alla nomina dei Commissari d'immigrazione nei porti degli Stati Uniti, fatte a norma del *Civil Appropriation Act* del 18 agosto 1894, nè allo stato giuridico dei Commissari già nominati.

I funzionari d'immigrazione avranno facoltà di ricevere i giuramenti e di raccogliere ed esaminare le prove presentate da ogni immigrante a sostegno del suo diritto all'ammissione nel Territorio e, se è necessario, di assumere a verbale tali testimonianze. Se una persona, a cui sia stato deferito il giuramento secondo le disposizioni di questa legge, giuri volontariamente e scientemente il falso su qualsiasi circostanza riferentesi al diritto di ammissione di uno straniero negli Stati Uniti, sarà considerata colpevole di falso giuramento e punita, a norma dell'articolo 5392 degli *United States Revised Statutes*. Qualora la decisione di un funzionario d'immigrazione sia favorevole all'ammissione di uno straniero, essa può essere soggetta a ricorso da parte di un altro funzionario d'immigrazione e, in seguito a tale ricorso, lo straniero sarà esaminato per le necessarie indagini da una Commissione speciale (*Board of special inquiry*). Quando l'Ispettore d'immigrazione non ritenga che un immigrante abbia sicuramente e indubbiamente diritto allo sbarco, l'immigrante stesso sarà trattenuto per essere sottoposto all'esame di detta Commissione.

Art. 25. Le Commissioni speciali d'inchiesta saranno costituite dai Commissari d'immigrazione nei vari porti d'arrivo, ogni qualvolta ciò si ritenga necessario pel pronto disbrigo di tutti i casi di immigranti detenuti (*detained*) nei detti porti, a norma delle disposizioni della legge. Esse saranno composte di tre membri, scelti tra i funzionari dell'immigrazione, designati dal Commissario generale, con l'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro. Nei porti in cui esistessero meno di tre Ispettori d'immigrazione, il Segretario del Commercio e del Lavoro, su proposta del Commissario generale, potrà designare altri funzionari degli Stati Uniti a far parte di tali Commissioni. Queste saranno competenti a decidere sull'ammissione allo sbarco d'uno straniero che sia stato debitamente trattenuto per essere esaminato. Le udienze di queste Commissioni saranno tenute a porte chiuse, ma le Commissioni stesse faranno redigere verbali particolareggiati della procedura seguita e delle testimonianze raccolte. Perchè la decisione sia valida, basta che sia stata presa col voto di due membri; ma il membro dissenziente della Commissione o lo straniero potrà presentare ricorso, pel tramite del Commissario d'immigrazione del porto d'arrivo o del Commissario generale d'immigrazione, al Segretario del Commercio e del Lavoro. La presentazione dell'appello sospende ogni provvedimento definitivo circa lo straniero, e ciò fino a che il Commissario d'immigrazione del porto di arrivo abbia ricevuto il testo della deliberazione definitiva che sarà emessa in base alle sole deposizioni rese avanti alla Commissione di inchiesta speciale.

Nel caso in cui uno straniero non sia ammesso negli Stati Uniti per qualsiasi legge o trattato attualmente in vigore o che sarà in seguito promulgato, la deliberazione del competente ufficiale d'immigrazione, se sia contraria all'ammissione dell'immigrante, sarà definitiva a meno che non sia stato presentato ricorso in appello al Segretario del Commercio e del Lavoro.

Le disposizioni del presente articolo relative al ricorso in appello non sono tuttavia applicabili nel caso in cui si tratti di immigranti respinti in base all'articolo 10 della presente legge.

Art. 26. — L'immigrante soggetto ad essere respinto per la possibilità che cada a carico della pubblica beneficenza o per imperfezioni fisiche, diverse dalla tubercolosi o da una malattia ributtante o contagiosa, potrà essere ammesso, se non vi si oppongono altri motivi, secondo il giudizio discrezionale del Segretario del Commercio e del Lavoro, e ciò previo versamento di una congrua cauzione o malleveria nella misura che sarà stabilita dallo stesso Segretario e sotto condizioni tali da garantire qualsiasi Stato dell'Unione, Territorio, Contea, Municipio, Distretto, dal pericolo che l'immigrante possa cadere a carico della pubblica beneficenza. L'ammissione di questa classe di immigranti sarà consentita in considerazione della garanzia o malleveria prestata.

Sulle cauzioni e malleverie, come sopra prestate, potrà esperirsi azione nel nome e dai funzionari giudiziari competenti sia del Governo degli Stati Uniti sia di qualsiasi Stato, Territorio, Distretto, Contea o Municipalità in cui l'immigrante cada a carico della pubblica beneficenza.

Art. 27. — Nessuna azione o procedimento per infrazione alle disposizioni della presente legge potrà essere risolta, conciliata o sospesa senza decisione motivata della Corte giudiziaria, avanti a cui è pendente.

Art. 28. — Nessuna disposizione della presente legge potrà aver effetto a riguardo di qualsiasi azione o procedimento giudiziario già iniziato ovvero di qualsiasi atto e fatto d'indole civile o criminale, anteriore all'entrata in vigore della legge stessa: rimanendo a tale effetto transitoriamente in vigore anche quelle disposizioni legislative che sono abrogate o modificate dalla presente legge.

Art. 29. — Le Corti di circolo e di distretto (*circuit and district Courts*) sono investite della piena ed intera cognizione di tutte le cause civili e penali, promosse in dipendenza delle disposizioni di questa legge (1).

(1) Per Corti di circolo s'intendono le magistrature che amministrano giustizia recandosi temporaneamente nei diversi luoghi compresi nella loro giurisdizione.

Art. 30. — Tutte le concessioni per il cambio della moneta, il trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli, l'esercizio dei ristoranti e ogni altra concessione di simil natura, nelle stazioni d'arrivo degli immigranti negli Stati Uniti, saranno fatte in seguito a pubblica gara, sotto le condizioni e i limiti che il Commissario generale dell'immigrazione prescriverà, per ordine o con l'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro. Le bevande alcoliche (*intoxicating liquors*) non possono essere messe in vendita nelle dette stazioni. Il denaro ricavato dalle concessioni su indicate, sarà versato nella Tesoreria degli Stati Uniti, a credito del Fondo per l'immigrazione, di cui nell'articolo 1 della presente legge.

Art. 31. — Per motivi di ordine pubblico e perchè siano resi possibili gli arresti per reati, a norma delle leggi degli Stati e Territori della Confederazione, ove si trovano le varie stazioni d'arrivo degli immigranti, i funzionari in servizio presso tali stazioni potranno, ove sia necessario, chiedere l'intervento dei funzionari locali dello Stato e del Municipio, incaricati di fare eseguire queste leggi, e a quelle stazioni si estenderà il potere dei detti funzionari e la giurisdizione delle Corti giudiziarie locali.

Art. 32. — Il Commissario generale dell'immigrazione, per ordine o coll'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro, stabilirà le norme circa l'ammissione e l'esame degli immigranti dalla frontiera terrestre del Canada o del Messico, in modo da non trattenere, impedire o recar noie, senza necessità, ai passeggeri ordinari che viaggiano tra gli Stati Uniti e quei paesi. A tale scopo il Commissario generale avrà facoltà di stipulare opportuni accordi con le Compagnie straniere di trasporto.

Art. 33. — Agli effetti della presente legge, le parole: *Stati Uniti*, adoperate nel titolo e nei vari articoli di essa, significano non solo gli Stati Uniti, ma anche ogni acqua ed ogni territorio e località attualmente dipendenti dal Governo dell'Unione, eccettuata la zona del Canale dell'Istmo.

Se uno straniero lascia la zona del Canale tentando di entrare in qualsiasi località del territorio degli Stati Uniti, nessuna dispo-

sizione della presente legge verrà interpretata in modo da permettergli di entrare sotto condizioni diverse da quelle applicabili a tutti gli altri immigranti.

Art. 34. — Il Commissario generale di immigrazione, con l'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro, potrà nominare un Commissario di immigrazione a Nuova Orleans (Luisiana) con le stesse attribuzioni che hanno ora i Commissari di altre località.

Art. 35. — Gli stranieri arrestati dopo essere entrati negli Stati Uniti, o riconosciuti come illegalmente entrati a norma delle disposizioni di questa legge, saranno condotti in quei porti transatlantici o transpacifici, nei quali s'imbarcarono per gli Stati Uniti; se s'imbarcarono per un territorio straniero contiguo a quelli dell'Unione, saranno condotti nel porto in cui si imbarcarono per detto territorio.

Art. 36. — Tutti gli stranieri che entreranno negli Stati Uniti da porti o località non designate dal Segretario del Commercio e del Lavoro, saranno considerati come entrati nel paese illegalmente e saranno espulsi nei modi indicati dagli articoli 20 e 21 della presente legge.

Le disposizioni del presente articolo non potranno modificare il diritto conferito dall'articolo 32 della presente legge al Commissario generale dell'immigrazione, di prescrivere norme per l'entrata e la visita degli stranieri lungo la frontiera del Canada e del Messico.

Art. 37. — Ogni qualvolta uno straniero, dopo aver fissato il proprio domicilio nel territorio degli Stati Uniti e presentata la domanda preliminare per ottenere la cittadinanza americana, faccia venire la moglie o i figli minorenni a raggiungerlo, se dette persone siano trovate affette da malattia contagiosa, saranno trattenute, secondo le norme da stabilirsi dal Segretario del Commercio e del Lavoro, fino a tanto che si possa determinare se la malattia sia facilmente curabile e se possa loro permettersi lo sbarco senza danno altrui. Tali immigranti non saranno ammessi nè respinti fino a che tale circostanza non sia accertata; e se verrà giudicato che la malattia è facilmente curabile o che si può permettere lo

sbarco senza danno altrui, essi saranno ammessi purchè non vi si oppongano altri motivi.

Art. 38. — Chiunque non riconosca o s'opponga all'autorità di qualsiasi Governo costituito o sia membro od affiliato di una Società che professi tali principii, insegni e propugni il dovere, la necessità o la convenienza di aggredire od uccidere, a causa della sua qualità, qualsiasi autorità o funzionario del Governo degli Stati Uniti o degli altri Governi costituiti, non potrà ottenere il permesso di entrare negli Stati Uniti o in un Territorio dipendente.

Il Segretario del Commercio e del Lavoro detterà norme per assicurare la rigorosa osservanza di questa disposizione.

Chiunque scientemente aiuti od assista una tale persona ad entrare nella Confederazione o in qualunque Territorio o luogo soggetto al Governo degli Stati Uniti, oppure cooperi o cospiri con qualsiasi persona allo scopo di permettere o procurare ad essa l'entrata negli Stati Uniti, se non in conformità delle norme emanate in riguardo dal Segretario del Commercio e del Lavoro, sarà punito con la multa fino a cinquemila dollari, o col carcere fino a cinque anni, o con ambedue queste pene.

Art. 39. — È istituita una Commissione composta di tre senatori, nominati dal Presidente del Senato, tre deputati, nominati dal Presidente della Camera dei rappresentanti, e di altri tre membri scelti dal Presidente degli Stati Uniti.

Questa Commissione per mezzo di Sotto-Commissioni od in altra guisa farà indagini minuziose e complete circa l'immigrazione.

A tal uopo la Commissione è autorizzata a far citare le persone che crederà d'interrogare; a richiedere documenti, intraprendere i viaggi necessari, sia negli Stati Uniti come all'estero, deferire, per mezzo del Presidente o di qualcuno de' suoi membri, giuramenti, esaminare le prove e i documenti relativi alla propria missione. È pure autorizzato a provvedersi del personale necessario e di ogni altra assistenza.

La Commissione dovrà poi presentare al Congresso le proprie conclusioni e le proposte che crederà opportuno di fare. Le somme

necessarie per eseguire l'inchiesta saranno prelevate dal " Fondo per l'Immigrazione „ con ordine firmato dal presidente. Saranno pure pagate sullo stesso fondo le spese incontrate dai membri della Commissione e un congruo compenso, da fissarsi dal Presidente degli Stati Uniti, per i membri che non fanno parte del Congresso.

Il Presidente degli Stati Uniti è pure autorizzato a convocare, a nome del Governo, quando lo crederà opportuno, una Conferenza internazionale da riunirsi nel luogo che verrà fissato di accordo, o ad inviare nei paesi esteri commissari speciali allo scopo di disciplinare con accordi internazionali, da sottoporre al parere e all'approvazione del Senato federale, l'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti. Egli ha pure facoltà di provvedere per l'esame delle condizioni mentali, morali e fisiche degli stranieri mediante i consoli americani od altri funzionari del Governo degli Stati Uniti, nei porti d'imbarco o altrove; di assicurare la cooperazione dei Governi esteri affine di evitare che si eludano nei rispettivi paesi le leggi federali concernenti l'immigrazione negli Stati Uniti; di stringere accordi internazionali per impedire l'immigrazione di persone le quali, a norma delle leggi federali, sono o possono essere respinte, come pure ha facoltà di disciplinare tutto quanto si riferisce all'immigrazione di tali persone.

Art. 40. — Il Commissario generale dell'immigrazione, sotto la direzione e con l'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro, è delegato ad istituire una divisione d'informazioni presso l'Ufficio d'immigrazione e di naturalizzazione; lo stesso Segretario provvederà il personale necessario. Questa divisione curerà la distribuzione vantaggiosa degl'immigranti fra i diversi Stati e Territori che hanno bisogno di immigranti; e a tale scopo sarà avviata una corrispondenza coi competenti funzionari degli Stati e Territori della Confederazione. La detta divisione raccoglierà da ogni fonte attendibile utili informazioni intorno alle risorse, ai prodotti e ai caratteri fisici di ogni singolo Stato o Territorio.

Tali informazioni formeranno oggetto di pubblicazioni in diverse lingue che verranno distribuite agli immigranti ammessi, che ne fa-

ranno domanda nelle stazioni d'immigrazione degli Stati Uniti, e a quelle persone che le richiederanno.

Quando uno Stato o Territorio della Confederazione nomina e tiene uno o più agenti, che lo rappresentano, in una stazione d'immigrazione degli Stati Uniti, questi agenti, sotto le condizioni stabilite dal Commissario generale dell'immigrazione, con l'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro, potranno avvicinare gli immigranti già ammessi allo sbarco e spiegar loro, a voce o per iscritto, i vantaggi speciali offerti dal proprio Stato o Territorio agli stranieri che intendono di stabilirvisi. Detti agenti, ammessi alle stazioni di immigrazione, saranno soggetti a tutte le disposizioni date dal Commissario generale d'immigrazione, il quale, con l'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro, potrà nel caso di violazioni delle norme stabilite, di cui si rendessero colpevoli, privarli dei privilegi loro concessi.

Art. 41. — Le disposizioni della presente legge non si applicano ai funzionari dei Governi esteri accreditati negli Stati Uniti, nè al personale dipendente nè alle loro famiglie e neppure ai loro ospiti.

Art. 42. — Il comandante di un piroscafo o di altra nave, su cui si trovino emigranti o passeggeri non di cabina, imbarcati in qualsiasi porto o luogo di un paese estero o dominio (eccettuati i porti e i luoghi situati nei territori stranieri contigui agli Stati Uniti), non potrà portare tali navigli e passeggeri in qualsiasi porto o luogo degli Stati Uniti, qualora la nave non sia provvoluta dei compartimenti, degli spazi liberi e degli adattamenti qui appresso indicati, che dovranno essere assegnati, mantenuti ed effettivamente adibiti ad uso dei passeggeri durante l'intero viaggio.

In ogni piroscafo i compartimenti o gli spazi non occupati dal carico, dalle provviste o dalle merci, dovranno avere dimensioni tali che sia possibile assegnare a ciascuno dei passeggeri diciotto piedi di superficie libera del ponte, su cui sono alloggiati, se il compartimento o spazio è situato sul ponte principale o sul primo ponte immediatamente sotto il ponte principale della nave; e venti piedi di superficie libera del ponte, su cui detti passeggeri sono alloggiati, se il compartimento o spazio è situato sul secondo ponte

immediatamente al disotto di quello principale. Però, se la distanza tra il ponte inferiore e quello immediatamente superiore è minore di sette piedi, o se le aperture (escluse le piccole aperture laterali), dalle quali il ponte inferiore riceve insieme aria e luce, hanno una dimensione minore di tre piedi quadrati per ogni cento piedi di superficie del ponte, la nave non potrà portare su quel ponte un numero di passeggeri maggiore di uno per ogni trenta piedi di superficie libera. Non sarà permessa di trasportare passeggeri su ponte diverso da quelli sopra nominati.

Nei bastimenti a vela i passeggeri potranno essere alloggiati soltanto sul ponte (che non sia un falso ponte (*orlop deck*)) immediatamente al disotto del ponte principale, ovvero in casseri e tughe (*a poop or deck house*) costruiti sul ponte principale; e i compartimenti o spazi, non occupati dal carico, dalle provviste o dalle merci, dovranno avere dimensioni tali che sia possibile di assegnare centodieci piedi cubici a ciascun passeggero imbarcato.

I passeggeri non potranno essere alloggiati in corridoio o in compartimento, o in casseri e tughe, nei quali l'altezza fra un ponte e l'altro sia minore di sei piedi. Nel calcolare il numero dei passeggeri imbarcati su ogni nave, non si terrà conto dei bambini di età inferiore ad un anno; e due bambini d'età superiore ad un anno ed inferiore agli otto anni saranno considerati come un solo passeggero.

Non si terrà conto neppure delle persone imbarcate, durante il viaggio, da qualche altro bastimento naufragato o pericolante in alto mare o che siano state raccolte in mare da qualsiasi imbarcazione, zattera od altrimenti.

Il comandante di una nave che arriva in un porto o località degli Stati Uniti in violazione di qualsiasi delle disposizioni contenute nel presente articolo, sarà considerato colpevole di reato e, se il numero dei passeggeri, non di cabina, imbarcati sulla nave, sia maggiore di quello rispettivamente fissato più sopra, sarà punito con una multa di cinquanta dollari per ogni passeggero in più del numero consentito e anche col carcere fino a sei mesi.

Quest'articolo andrà in vigore il 1° gennaio 1909.

Art. 43. — La legge 3 marzo 1903 che regola l'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti (fatta eccezione dell'articolo 34) e la legge del 22 marzo 1904, che estende l'esenzione della tassa individuale ai cittadini di Terranuova che entrano negli Stati Uniti, come pure tutte le leggi o parti di leggi contrarie alla presente sono abrogate.

La presente legge non abroga, nè modifica le leggi in vigore che si riferiscono all'immigrazione o all'esclusione dei chinesi e loro discendenti, e neppure l'articolo 6, capitolo 453, terza sessione del 58° Congresso approvato il 6 febbraio 1905; nè abroga e modifica, fino al 1° gennaio 1909, l'articolo 1 della legge 2 agosto 1882, intitolata " Legge che regola il trasporto dei passeggeri per via di mare „.

Art. 44. — La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1907, però l'articolo 39 e l'ultima parte dell'articolo 1 entreranno in vigore non appena la legge sarà approvata e l'articolo 42 il 1° gennaio 1909.

Legislazione degli Stati Uniti sulla naturalizzazione degli stranieri e sull'emigrazione dei cittadini americani e la loro protezione all'estero.

Il 27 settembre 1906 entrò in vigore negli Stati Uniti d'America una nuova legge sulla naturalizzazione.

Da lungo tempo era ivi sentita la necessità di disciplinare con norme più rigorose la concessione della cittadinanza, allo scopo d'impedire sia l'immigrazione di persone non desiderabili, sia soprattutto le frodi che si commettevano mediante la falsificazione di certificati di naturalizzazione. Queste frodi erano divenute così frequenti, che il Governo nord-americano affidò ad un'apposita Commissione l'incarico di suggerire, previe le opportune indagini, i mezzi di ovviare ai lamentati inconvenienti. Dalle indagini eseguite risultò che numerosi certificati erano stati ottenuti in modo fraudolento, da persone le quali non avrebbero potuto legalmente ottenere la naturalizzazione, perchè erano prive dei necessari requisiti di istruzione e di moralità.

In seguito ai risultati dell'inchiesta, la Commissione compilò un progetto di legge inteso a circondare di maggiori garanzie la conces-

sione della cittadinanza americana e ad impedire il rinnovarsi degli abusi che si erano verificati per l'addietro. Questo progetto di legge fu approvato dal Congresso il 29 giugno 1906 ed entrò in vigore novanta giorni dopo la sua approvazione.

Secondo la nuova legge, molte e rigorose formalità sono richieste per poter divenire cittadino degli Stati Uniti. Anzitutto si deve dichiarare, davanti ad una delle Corti aventi giurisdizione in materia di naturalizzazione, la propria intenzione di acquistare la cittadinanza americana e rinunciare al giuramento di fedeltà fatto al proprio sovrano. Tale dichiarazione deve contenere altresì il nome e cognome, l'età, la professione, i connotati, il luogo di nascita e quello di ultima residenza all'estero, ecc.

Trascorsi almeno due anni dalla data della dichiarazione, l'aspirante deve presentare una domanda, da lui sottoscritta e con la firma autenticata, nella quale, oltre a numerose notizie circa le sue condizioni personali, deve dichiarare di non essere poligamo, nè seguace della poligamia; di non professare principii sovversivi, di non essere contrario ai governi costituiti, ecc. La domanda dev'essere accompagnata da una dichiarazione giurata di due testimoni, cittadini americani e degni di fede, i quali attestino che l'aspirante ha dimorato per almeno cinque anni senza interruzione negli Stati Uniti e per un anno almeno nel territorio soggetto alla giurisdizione della Corte, a cui è presentata la domanda, che è una persona di buona condotta morale, ecc. Contemporaneamente alla domanda dev'essere presentato alla cancelleria della Corte un certificato del Dipartimento del commercio e del lavoro, comprovante il tempo, il luogo e il modo di arrivo negli Stati Uniti.

Altre condizioni richieste dalla legge per potere acquistare la naturalizzazione sono che l'aspirante giuri di difendere la costituzione degli Stati Uniti, rinunci ad ogni titolo od ordine nobiliare di cui sia insignito nel proprio paese, come pure al giuramento di fedeltà al proprio sovrano, parli correntemente l'inglese, ecc.

Dopo decorsi almeno novanta giorni da quello in cui fu presentata la domanda di naturalizzazione, ha luogo davanti alla Corte un vero

e proprio giudizio, con intervento dell'aspirante e de' suoi testimoni, e con diritto da parte del Governo nord-americano di produrre documenti, fare escutere testimoni e presentare conclusioni contrarie all'accoglimento della domanda. La Corte pronuncia poi la sua decisione e, qualora questa sia favorevole, rilascia il certificato di naturalizzazione.

La legge determina pure quali sono le Corti competenti a conoscere delle domande di naturalizzazione; fissa i diritti da pagare dalla parte istante; stabilisce la procedura da seguire per l'annullamento dei certificati ottenuti illegalmente o con frode e commina infine pene severe contro chiunque trasgredisca le disposizioni della legge o ne agevoli in qualunque modo la trasgressione.

La legge del 2 marzo 1907 contiene le norme concernenti l'emigrazione dei cittadini degli Stati Uniti d'America e la loro protezione all'estero. Essa stabilisce quali sono le persone che hanno diritto alla protezione del Governo federale allorchè si trovano in paesi stranieri e quali sono i requisiti necessari per goderla. Regola inoltre la nazionalità delle donne americane che hanno contratto matrimonio con stranieri e delle donne straniere che hanno contratto matrimonio con cittadini americani, come pure la nazionalità dei figli nati fuori degli Stati Uniti da genitori stranieri.

Legge degli Stati Uniti 29 giugno 1906, sulla naturalizzazione degli stranieri.

Art. 1. La denominazione dell'Ufficio di immigrazione presso il Dipartimento del commercio e del lavoro è mutata in quella di " Ufficio di immigrazione e naturalizzazione „ (*Bureau of immigration and naturalization*). Quest'Ufficio è posto sotto la direzione e il controllo del Segretario del commercio e del lavoro e, oltre le attribuzioni che ha attualmente in forza della legge, si occuperà d'ora innanzi di tutto ciò che si riferisce alla naturalizzazione degli stranieri. Esso provvederà, per uso delle varie stazioni di immigrazione esistenti in tutto il territorio degli Stati Uniti, i registri nei quali i commissari d'immigrazione devono iscrivere le notizie relative a ciascuno straniero che giunga negli Stati Uniti

a partire dal giorno dell'approvazione della presente legge, cioè il nome, l'età, la professione, i connotati personali (compresi la statura, la complessione, il colore dei capelli e degli occhi), il luogo di nascita, il luogo di ultima residenza, il luogo di destinazione negli Stati Uniti, la data dell'arrivo e, qualora lo straniero sia giunto in un porto, il nome del piroscafo sul quale fece il viaggio. I commissari di immigrazione cureranno che sia rilasciato allo straniero un certificato estratto dal suddetto registro e contenente le notizie sopra indicate.

Art. 2. Il Segretario del commercio e del lavoro provvederà che al detto Ufficio siano forniti i locali mobiliati occorrenti nella città di Washington, i registri e tutto il bisognevole, come pure quel numero di altri assistenti, segretari, stenografi, copisti e impiegati, che sia necessario per l'esatto adempimento degli obblighi imposti all'Ufficio stesso dalla presente legge. Egli fisserà i compensi dovuti ai detti funzionari fino al 1° luglio 1907, entro i limiti delle somme stanziare a tal uopo nel bilancio.

Art. 3. La facoltà di naturalizzare gli stranieri come cittadini degli Stati Uniti è conferita esclusivamente alle Corti sottoindicate:

Alle Corti di circolo e di distretto (*circuit and district courts*) degli Stati Uniti attualmente esistenti o che potranno in seguito essere istituite dal Congresso in qualsiasi Stato; alle Corti federali di distretto degli Stati Uniti per i Territori di Arizona, Nuovo Messico, Oklahoma, Hawaii ed Alaska; alla Suprema Corte del distretto di Columbia e alle Corti degli Stati Uniti per il Territorio Indiano; come pure a tutte le Corti di archivio (*Courts of record*) attualmente esistenti in qualsiasi Stato o Territorio, o che potranno in seguito esservi istituite, che abbiano un sigillo e un cancelliere e siano competenti a conoscere delle azioni di stretto diritto o di equità, ovvero di stretto diritto e di equità (*actions at law or equity, or law and equity*), in cui il valore controverso sia illimitato.

Ciascuna delle Corti sopra indicate, di Stato, territoriali e federali, può accordare la naturalizzazione a quei soli stranieri che risiedono nel proprio distretto giudiziario.

L'Ufficio di immigrazione e naturalizzazione deve, a richiesta dei cancellieri delle suddette Corti, fornire a queste, ogniqualvolta occorra, i moduli in bianco necessari per la naturalizzazione degli stranieri. Tutti i certificati di naturalizzazione saranno numerati in ordine progressivo e stampati su carta speciale (*safety paper*), fornita dall'Ufficio stesso.

Art. 4. Lo straniero non può essere ammesso a divenire cittadino degli Stati Uniti se non sotto l'osservanza delle seguenti formalità:

1° Egli deve dichiarare con giuramento, davanti al cancelliere di

una delle Corti autorizzate con la presente legge a naturalizzare stranieri, o ad un suo delegato, nel distretto dove lo straniero risiede, almeno due anni prima dell'ammissione e dopo aver compiuto l'età di 18 anni, che intende in buona fede divenire cittadino degli Stati Uniti e rinunciare per sempre ad ogni obbedienza e fedeltà a qualsiasi principe o sovrano, Potenza o Stato straniero, e particolarmente e nominativamente a quel principe o a quel sovrano, a quella Potenza o a quello Stato, del quale è in quel momento suddito o cittadino. Tale dichiarazione deve contenere altresì il nome dello straniero, l'età, la professione, i connotati personali, il luogo di nascita, il luogo di ultima residenza all'estero, lo Stato straniero del quale era suddito, la data dell'arrivo, il nome del piroscafo (ove ne sia il caso) col quale giunse e il luogo di attuale residenza negli Stati Uniti. Lo straniero, il quale abbia già dichiarato la propria intenzione di divenire cittadino degli Stati Uniti, in conformità della legge in vigore al tempo della fatta dichiarazione, non è obbligato a rinnovarla.

2° Non prima di due nè oltre sette anni dopo la dichiarazione di volontà, egli deve fare e presentare, in duplice esemplare, una domanda per iscritto, firmata di suo pugno e con la firma debitamente autenticata, nella quale deve indicare il suo nome e cognome, il luogo di residenza (possibilmente la via e il numero), la professione e, possibilmente, la data e il luogo di nascita; il paese dal quale ha emigrato, la data e il luogo di arrivo negli Stati Uniti, e, se sia giunto in un porto, il nome del piroscafo sul quale fece il viaggio; il tempo nel quale dichiarò che intendeva divenire cittadino degli Stati Uniti e la sede e il nome della Corte davanti alla quale fece tale dichiarazione; se è coniugato, deve indicare il nome della propria moglie e, possibilmente, il paese dove nacque e il luogo in cui risiede al momento della presentazione della domanda; e se ha prole, il nome, la data e il luogo di nascita e il luogo di residenza di ciascuno dei figli viventi al momento della presentazione della domanda. Qualora abbia fatto la dichiarazione prima dell'approvazione della presente legge, non è obbligato a firmare la domanda di suo pugno.

Nella domanda egli deve dichiarare di non essere contrario a Governi costituiti, nè membro o affiliato di società o corporazioni di persone che professino principii contrari a Governi costituiti, nè poligamo o seguace della pratica della poligamia; che intende divenire cittadino degli Stati Uniti e di rinunciare assolutamente e per sempre ad ogni obbedienza e fedeltà a qualsiasi principe o sovrano, Potenza o Stato straniero, e particolarmente e nominativamente a quel principe o a quel sovrano, a quella Potenza o a quello Stato, del quale è suddito o cittadino al momento

della presentazione della domanda, e che intende fissare stabile residenza negli Stati Uniti. Deve inoltre dichiarare se gli sia stata o no rifiutata l'ammissione alla cittadinanza degli Stati Uniti e, in caso affermativo, il motivo o i motivi del rifiuto, la Corte o le Corti da cui fu pronunciata la decisione e indicare che la causa del rifiuto è stata in seguito sanata o rimossa, come pure ogni fatto relativo alla sua naturalizzazione e del quale sia richiesta la prova affinché la domanda possa essere definitivamente esaminata.

La domanda dev'essere confermata mediante la dichiarazione giurata (*affidavit*) di almeno due testimoni degni di fede, che siano cittadini degli Stati Uniti e attestino essere a loro personale conoscenza che il richiedente ha dimorato negli Stati Uniti per un periodo non interrotto di almeno cinque anni, e nello Stato, Territorio o Distretto, nel quale è fatta la domanda, per un periodo di almeno un anno durante il tempo immediatamente anteriore alla presentazione della medesima, ed essere pure a personale conoscenza di ciascuno di essi che il richiedente è persona di buona condotta morale ed ha, a loro parere, sotto ogni rapporto, i requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza degli Stati Uniti.

Contemporaneamente alla domanda dev'essere presentato al cancelliere della Corte, qualora il richiedente giunga negli Stati Uniti dopo l'approvazione della presente legge, un certificato del Dipartimento del commercio e del lavoro, indicante la data, il luogo e il modo dell'arrivo negli Stati Uniti e la dichiarazione di volontà del richiedente. Tale certificato e tale dichiarazione saranno allegati alla domanda e ne formeranno parte integrante.

3° Prima che gli sia concessa la cittadinanza, deve dichiarare con giuramento in piena udienza (*in open court*) che accetta la Costituzione degli Stati Uniti e rinunzia assolutamente ed interamente ad ogni obbedienza e fedeltà a qualsiasi principe o sovrano, Potenza o Stato straniero e particolarmente e nominativamente a quel principe o a quel sovrano, a quella Potenza o a quello Stato, del quale era prima suddito o cittadino; che accetta la Costituzione e le leggi degli Stati Uniti e si obbliga a difenderle contro tutti i nemici esterni ed interni e a prestare ad esse fedeltà e obbedienza.

4° Dev'essere dimostrato in modo che sembri convincente alla Corte che lo straniero, durante il tempo immediatamente anteriore alla data della domanda, ha dimorato negli Stati Uniti per un periodo non interrotto di almeno cinque anni e nello Stato o Territorio dove è allora riunita la Corte per un periodo di almeno un anno e che durante questo tempo ha mantenuto buona condotta morale, è stato ossequente ai prin-

cipii della Costituzione degli Stati Uniti ed inclinato al buon ordine ed alla felicità del paese. Oltre il giuramento del richiedente, è necessaria l'attestazione (*testimony*) di almeno due testimoni, cittadini degli Stati Uniti, intorno alle circostanze della residenza, della buona condotta morale e dell'attaccamento ai principi della Costituzione. Del nome, del luogo di residenza e della professione di ciascun testimonio si prenderà nota nel registro.

5° Quando uno straniero, che ha chiesto la cittadinanza, abbia un titolo ereditario o appartenga a qualche ordine nobiliare nel Regno o nello Stato dal quale proviene, deve, oltrechè possedere gli altri requisiti, fare espressa rinunzia a questo titolo o a quest'ordine nobiliare davanti alla Corte alla quale fu presentata la domanda, e tale rinunzia sarà registrata presso la stessa Corte.

6° Quando uno straniero, il quale ha dichiarato che intende divenire cittadino degli Stati Uniti, muoia prima di essere stato effettivamente naturalizzato, la di lui moglie e i di lui figli minorenni possono, previa l'osservanza delle disposizioni della presente legge, essere naturalizzati senza che occorra una nuova dichiarazione di volontà.

Art. 5. Il cancelliere della Corte deve, non appena sia stata presentata una domanda di naturalizzazione, darle pubblicità, affiggendo in un luogo pubblico e visibile, sia nel suo ufficio, sia nell'edificio in cui ha sede l'ufficio stesso, e sotto un titolo adatto, il nome, il luogo di nascita e quello di residenza dello straniero, la data e il luogo del suo arrivo negli Stati Uniti, la data, approssimativamente esatta, in cui la domanda sarà definitivamente esaminata e i nomi dei testimoni dei quali lo straniero richieda la citazione in suo favore. Il cancelliere deve pure, ove quegli ne faccia domanda, citare, sotto pena di ammenda, i testimoni da lui indicati a comparire nel giorno stabilito per l'esame definitivo; nel caso in cui quei testimoni non possano presentarsi nel giorno stabilito, possono essere citati altri testimoni.

Art. 6. Le domande di naturalizzazione possono essere fatte e presentate durante la sessione (*term time*) o le ferie (*vacation*) della Corte e devono essere registrate lo stesso giorno in cui sono presentate; ma l'esame definitivo avrà luogo soltanto in giorni determinati, da fissarsi con ordinanza della Corte. In nessun caso l'esame definitivo di una domanda avrà luogo prima che siano trascorsi almeno novanta giorni dalla presentazione e dalla pubblicazione di essa.

Nessuno straniero sarà naturalizzato e nessun certificato di naturalizzazione sarà rilasciato da una Corte entro i trenta giorni precedenti un'elezione generale nel territorio della sua giurisdizione.

In occasione della naturalizzazione di uno straniero e a sua richiesta, la Corte può, ove lo creda opportuno, autorizzare, mediante decreto, il cambiamento del di lui nome; in questo caso il certificato di naturalizzazione è rilasciato allo straniero, tenuto conto di tale cambiamento.

Art. 7. Non possono essere naturalizzati o divenire cittadini degli Stati Uniti coloro che siano contrari a Governi costituiti, o siano membri o affiliati di società che professino od insegnino principi contrari a Governi costituiti, nè coloro che sostengano od insegnino il dovere, la necessità o l'opportunità di far violenza o di uccidere funzionari, sia in generale come tali, sia come individui, che appartengano al Governo degli Stati Uniti o a qualsiasi altro Governo costituito, a causa delle loro funzioni, nè coloro che siano poligami.

Art. 8. Non potrà d'ora innanzi essere naturalizzato o ammesso alla cittadinanza degli Stati Uniti nessuno straniero che, non parli la lingua inglese. Questa disposizione non si applica agli stranieri che sono fisicamente incapaci di far ciò, qualora abbiano gli altri requisiti necessari per divenire cittadini degli Stati Uniti, nè agli stranieri che, anteriormente all'approvazione della presente legge, abbiano dichiarato la propria intenzione di divenire cittadini degli Stati Uniti in conformità della legge vigente al tempo della fatta dichiarazione, nè agli stranieri i quali dichiareranno d'ora innanzi che intendono divenire cittadini ed entreranno in possesso, in forza di *homesteads*, delle terre pubbliche degli Stati Uniti e si uniformeranno in tutto e per tutto alle leggi che regolano questa materia.

Art. 9. L'esame definitivo di ogni domanda ha luogo in piena udienza (*in open court*) davanti al giudice o ai giudici della Corte, ed ogni ordinanza definitiva è pronunciata dalla stessa Corte e trascritta per intero in un apposito registro. Nell'esame definitivo della domanda il richiedente e i testimoni devono essere interrogati sotto il vincolo del giuramento davanti alla Corte ed alla presenza di essa.

Art. 10. Qualora il richiedente non abbia dimorato nello Stato, Territorio o Distretto per un periodo di cinque anni non interrotto e immediatamente precedente alla presentazione della domanda, egli può dimostrare per mezzo di due testimoni, tanto nella domanda quanto nell'esame di essa, la durata della sua residenza nello Stato, che dev'essere di oltre un anno; la rimanente parte del periodo di residenza negli Stati Uniti, del quale la legge richiede la prova, può essere dimostrata mediante la deposizione di due o più testimoni, che siano cittadini degli Stati Uniti, notificata all'Ufficio di immigrazione e naturalizzazione e al procuratore pubblico del distretto nel quale risiedono i detti testimoni.

Art. 11. Il Governo degli Stati Uniti ha il diritto di comparire davanti a

qualsiasi Corte, che abbia giurisdizione in materia di naturalizzazione, allo scopo di interrogare il richiedente e i testimoni citati in appoggio della domanda intorno a tutto ciò che ha attinenza o si riferisce in qualunque modo al di lui diritto di ammissione alla cittadinanza. Può pure far citare testimoni, produrre prove e presentare conclusioni contrarie all'accoglimento della domanda.

Art. 12. Il cancelliere di ogni singola Corte avente giurisdizione in materia di naturalizzazione a norma delle disposizioni della presente legge, deve conservare e registrare un duplicato di ogni dichiarazione di volontà fatta davanti a lui e mandare all'Ufficio d'immigrazione e naturalizzazione in Washington, entro trenta giorni dal rilascio di un certificato di cittadinanza, un duplicato di tale certificato, come pure redigere e tenere nel suo ufficio un estratto di ciascun certificato da lui rilasciato, nel quale sarà fatto cenno di tutte le notizie essenziali contenute nel detto certificato. Il cancelliere di ognuna delle suddette Corti deve altresì comunicare all'Ufficio sopra indicato, entro trenta giorni dall'esame definitivo e dalla decisione della Corte, il nome di ogni singolo straniero al quale non fu accordata la naturalizzazione e inviare ad esso i duplicati di tutte le domande entro trenta giorni dalla presentazione delle medesime, e le copie degli atti e delle ordinanze della Corte riguardanti la naturalizzazione di stranieri, che possono essere richieste dall'Ufficio stesso.

Qualora un cancelliere o un funzionario da lui dipendente ricusi o trascuri di osservare qualcuna delle norme su enunciate, incorrerà in una ammenda e pagherà al Governo degli Stati Uniti la somma di 25 dollari per ogni singola violazione od omissione. L'importo di tale ammenda potrà essere recuperato dal Governo stesso mediante un'azione di debito contro il detto cancelliere.

I cancellieri delle Corti che hanno ed esercitano giurisdizione in materia di naturalizzazione, sono responsabili di tutti i moduli in bianco dei certificati di cittadinanza che abbiano via via ricevuto dall'Ufficio d'immigrazione e naturalizzazione e devono render conto di essi al detto Ufficio, ogniquale volta ne siano richiesti dal medesimo. I certificati di cittadinanza ricevuti da un cancelliere, quand'anche siano deteriorati o guasti in modo da non poter più servire all'uso cui sono destinati, non possono essere distrutti, ma devono essere rimandati al detto Ufficio; qualora un cancelliere ometta di rimandare o di rendere debitamente conto di un certificato fornito dall'Ufficio stesso, sarà tenuto a pagare al Governo degli Stati Uniti la somma di 50 dollari, da percepire mediante azione di debito, per ogni singolo certificato del quale non abbia reso conto o che non abbia restituito.

Art. 13. Il cancelliere di ogni singola Corte avente giurisdizione in materia di naturalizzazione farà pagare e riscuoterà, in ogni procedimento, i seguenti diritti, dei quali sarà responsabile:

Per ricevere e registrare una dichiarazione di volontà e rilasciarne un duplicato, un dollaro.

Per fare, registrare e protocollare la domanda di uno straniero intesa ad ottenere la cittadinanza degli Stati Uniti, e per l'esame definitivo di essa, due dollari; per la registrazione dell'ordinanza definitiva e il rilascio del certificato di cittadinanza, qualora questa sia concessa, due dollari.

Il cancelliere di una Corte incaricato di riscuotere tali diritti, è autorizzato a ritenere per sé la metà di ciò che riscuoterà in ogni procedimento di naturalizzazione; l'altra metà deve figurare nei rendiconti trimestrali che è tenuto a presentare all'Ufficio di immigrazione e naturalizzazione, ed essere pagata al detto Ufficio entro trenta giorni dal termine di ciascun trimestre di ogni singolo anno fiscale. Il danaro incassato deve essere versato nelle mani del cassiere del Dipartimento del commercio e del lavoro, che lo depositerà presso la Tesoreria degli Stati Uniti, rendendone conto trimestralmente all'Uditore per lo Stato e gli altri dipartimenti. Il detto cassiere è responsabile delle somme ricevute.

Oltre i diritti specificati più sopra, il richiedente, all'atto della presentazione della domanda intesa ad ottenere la cittadinanza degli Stati Uniti, deve depositare e pagare al cancelliere della Corte una somma di denaro sufficiente per pagare le spese di citazione e le indennità dei testimoni dei quali egli abbia richiesta la citazione. Quando i testimoni sono licenziati, riceveranno, ove ne facciano domanda al cancelliere, l'indennità usuale, che sarà detratta dalla somma pagata a tal uopo dal richiedente; qualora vi sia un residuo, questo gli sarà dal cancelliere restituito.

I cancellieri delle Corti aventi giurisdizione in materia di naturalizzazione sono autorizzati a ritenere per sé la metà dei diritti che riscuoteranno in ciascun anno fiscale fino alla concorrenza di tremila dollari; tutti i diritti che riscuoteranno in procedimenti di naturalizzazione oltre il detto ammontare, saranno conteggiati e pagati all'Ufficio su indicato; lo stesso avverrà degli altri diritti che possano spettare al Governo degli Stati Uniti a norma delle disposizioni della presente legge. I cancellieri delle Corti aventi giurisdizione in materia di naturalizzazione pagheranno il personale di cancelleria occorrente per l'adempimento degli obblighi loro imposti dalla presente legge sulle somme riscosse da essi nei procedimenti di naturalizzazione.

Qualora il cancelliere di una Corte abbia riscosso in un anno diritti

per oltre sei mila dollari, il Segretario del commercio e del lavoro può assegnargli, sulla somma spettante al Governo degli Stati Uniti, un compenso addizionale per assumere altri impiegati necessari, ma unicamente per questo scopo, qualora ritenga che l'entità degli affari giustifichi la concessione di questo compenso.

Art. 14. Le dichiarazioni di volontà e le domande di naturalizzazione devono essere tenute in ordine cronologico, riunite in volumi separati, elencate in un indice e numerate progressivamente, e faranno parte integrante dei registri della Corte. Ogni certificato di naturalizzazione che sarà rilasciato porterà scritto sulla parte anteriore, in un punto a ciò destinato, i numeri della pagina e del volume in cui è contenuta la domanda in base alla quale fu rilasciato il certificato, come pure i numeri della pagina e del volume in cui è contenuto l'estratto del certificato stesso.

Art. 15. I procuratori dei distretti degli Stati Uniti devono, nei rispettivi distretti, in base ad attestazioni che dimostrino esservi ragionevole motivo di far ciò, promuovere, presso la Corte avente giurisdizione per naturalizzare stranieri nel distretto giudiziario nel quale risiede allora il cittadino naturalizzato, la procedura necessaria per rendere nullo e di nessun effetto il certificato di cittadinanza ottenuto con frode o illegalmente. In tal caso, il possessore del certificato di cittadinanza che si ritiene ottenuto con frode o illegalmente, è personalmente informato della procedura iniziata affinché possa entro sessanta giorni produrre le sue difese; se il possessore del certificato sia assente dagli Stati Uniti o dal distretto nel quale aveva l'ultima residenza, gliene è data comunicazione nel modo stabilito, per il servizio delle citazioni per pubblici proclami ovvero di coloro che sono ritenuti assenti, (*summons by publication or upon absentees*), dalle leggi dello Stato o del luogo in cui fu iniziata la procedura.

Se uno straniero, che abbia ottenuto un certificato di cittadinanza a norma delle disposizioni della presente legge, ritorni, entro cinque anni dacchè il certificato fu rilasciato, nel suo paese di nascita, ovvero si rechi in un altro paese straniero e vi fissi stabile residenza, ciò sarà considerato come una prova che il detto straniero non aveva, nel momento in cui presentò la domanda, l'intenzione di divenire stabilmente cittadino degli Stati Uniti, e, in difetto di prova contraria, ciò basterà per autorizzare, mediante apposito procedimento, l'annullamento per frode del certificato di cittadinanza. Gli ufficiali diplomatici e consolari degli Stati Uniti residenti nei paesi stranieri devono di quando in quando, per mezzo del Dipartimento di Stato, comunicare al Dipartimento della giustizia i nomi di coloro che nella loro giurisdizione posseggono certificati di naturalizzazione ed hanno fissato stabile residenza nel paese di nascita o in altro paese stra-

niero. Queste informazioni, debitamente autenticate, sono ammesse come prova davanti a tutte le Corti, nei procedimenti per l'annullamento dei certificati di cittadinanza.

Quando un certificato di cittadinanza è annullato secondo le precedenti disposizioni, la Corte presso la quale ha avuto luogo il giudizio e dalla quale è stata pronunciata la decisione, emetterà un'ordinanza di annullamento del detto certificato di cittadinanza e invierà copia autentica di tale ordinanza all'Ufficio di immigrazione e naturalizzazione; qualora il detto certificato non sia stato originariamente rilasciato dalla Corte che emette l'ordinanza, il cancelliere di questa Corte deve trasmettere una copia dell'ordinanza e degli atti del giudizio a quella Corte, dalla quale fu originariamente rilasciato il certificato di cittadinanza. In seguito a ciò, il cancelliere della Corte che riceve copia autentica dell'ordinanza e degli atti del giudizio deve prenderne nota, annullare nei registri il certificato originale di cittadinanza e informare l'Ufficio di immigrazione e naturalizzazione dell'avvenuto annullamento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano non solo ai certificati di cittadinanza rilasciati a norma della presente legge, ma anche a tutti i certificati rilasciati per il passato da Corti aventi giurisdizione in materia di naturalizzazione a norma di leggi anteriori.

Art. 16. Chiunque falsifica, altera o contraffà, ovvero fa sì che sia falsificato, alterato o contraffatto, oppure presta scientemente assistenza od aiuto a chi falsifica, altera o contraffà un certificato di cittadinanza, allo scopo di servirsene ovvero allo scopo che altri possa servirsene, commette un crimine (*felony*) e, qualora sia dichiarato colpevole, è punito col carcere fino a dieci anni, o con la multa fino a 1000 dollari, o con ambedue queste pene.

Art. 17. Chiunque fabbrica o fa fabbricare o presta assistenza a chi fabbrica impronte simili a quelle che servono per la stampa dei certificati di cittadinanza, o vende, o introduce negli Stati Uniti da un paese straniero le dette impronte, eccettochè ciò avvenga sotto la direzione del Segretario del commercio o del lavoro o di altro ufficio competente, e chiunque ha la vigilanza, la custodia o il possesso di un'impronta metallica simile a quelle con le quali furono stampati i detti certificati, allo scopo di farne uso o di lasciare che altri ne faccia uso nel falsificare o nel contraffare un certificato o una parte di esso, e chiunque stampa, fotografa o in qualsiasi altro modo fa sì che siano stampate, fotografate od eseguite stampe o riproduzioni simili ad un certificato o ad una parte di esso, ovvero vende un certificato o lo introduce negli Stati Uniti da un paese straniero, eccettochè ciò avvenga sotto la direzione di uno dei competenti uffici

degli Stati Uniti, ovvero è in possesso della carta speciale usata dai detti uffici per la stampa dei certificati, allo scopo di farne uso illegittimo, è punito con la multa fino a 10,000 dollari, o coi lavori forzati fino a dieci anni, o con ambedue queste pene.

Art. 18. È reo di crimine (*felony*) il cancelliere o qualunque altra persona che rilasci o abbia parte nel rilasciare un certificato di cittadinanza contrariamente alle disposizioni della presente legge, fuorchè in forza di un'ordinanza definitiva di una Corte che abbia facoltà di pronunciare tale ordinanza; e nel caso in cui sia riconosciuto colpevole, è punito col carcere fino a cinque anni e con la multa fino a 5000 dollari, a discrezione della Corte.

Art. 19. Chiunque senza un legittimo motivo è in un possesso di un modulo in bianco di certificato di cittadinanza provveduto dall'Ufficio di immigrazione e naturalizzazione, allo scopo di farne un uso illegittimo, è punito coi lavori forzati fino a cinque anni o con la multa fino a 1000 dollari.

Art. 20. Il cancelliere od altro funzionario di una Corte avente, a norma della presente legge, la facoltà di naturalizzare stranieri, il quale trascuri volontariamente di rendere esatto conto del denaro da lui riscosso in procedimenti di naturalizzazione, ovvero di versare per intero il denaro dovuto al Governo degli Stati Uniti entro trenta giorni da quello in cui è tenuto a versarlo e, quantunque richiestone, ne abbia ricusato il pagamento, è responsabile di appropriazione indebita di pubblico denaro ed è punibile col carcere fino a cinque anni, o con la multa fino a 5000 dollari, o con ambedue queste pene.

Art. 21. È vietato al cancelliere di una Corte avente giurisdizione in materia di naturalizzazione o ai suoi sostituti o assistenti di chiedere, imporre, riscuotere o ricevere per il procedimento di naturalizzazione qualsiasi tassa o somma di denaro, all'infuori di quelle specificate più sopra. La violazione di una qualunque delle disposizioni contenute nel presente articolo è considerata come delitto (*misdemeanor*) e punita col carcere fino a due anni, o con la multa fino a 1000 dollari, o con ambedue queste pene.

Art. 22. Qualora il cancelliere di una Corte avente giurisdizione in materia di naturalizzazione, o qualsiasi persona che abbia attribuzioni in forza della presente legge, attesti scientemente che il richiedente, un dichiarante o un testimone nominato in una dichiarazione, in una domanda, in un certificato di cittadinanza o in un altro atto o documento da redigersi a norma delle disposizioni della presente legge, è personalmente comparso davanti a lui ed ha prestato giuramento o ha riconosciuto che l'atto era stato eseguito, o l'ha sottoscritto, quando effettivamente il richiedente,

il dichiarante o il testimone non è comparso personalmente davanti a lui, o non ha prestato giuramento o non ha eseguito l'atto o non ha riconosciuto che questo era stato eseguito, è punito con la multa fino a 5000 dollari, o col carcere fino a cinque anni.

Art. 23. Chiunque si procura scientemente la naturalizzazione contravvenendo alle disposizioni della presente legge, è punito con la multa fino a 5000 dollari, o col carcere fino a cinque anni, o con ambedue queste pene. In caso di condanna, la Corte che l'ha pronunciata decreta la nullità dell'ordinanza definitiva di naturalizzazione. È conferita alle Corti, che sono competenti a conoscere di questi reati, la facoltà di decretare la suddetta nullità. Chiunque scientemente aiuti, consigli, o ecciti taluno, che non vi abbia diritto, a chiedere o a conservare la naturalizzazione, o a presentare i documenti preliminari contenenti la dichiarazione dell'intenzione di divenire cittadino degli Stati Uniti, ovvero in un procedimento di naturalizzazione scientemente depone, o fa sì che sia deposto il falso intorno a qualsiasi fatto materiale, oppure fa scientemente una falsa dichiarazione intorno a qualsiasi fatto materiale, la cui prova è richiesta nel detto procedimento, è punito con la multa fino a 5000 dollari, o col carcere fino a cinque anni, o con ambedue queste pene.

Art. 24. Nessuno può essere processato, giudicato o punito per un crimine preveduto nella presente legge, se il procedimento non sia iniziato entro cinque anni immediatamente susseguenti al giorno in cui il crimine fu commesso.

Art. 25. Per ciò che riguarda i procedimenti per tutti i crimini e gli altri reati preveduti nelle leggi degli Stati Uniti sulla naturalizzazione, che possono essere stati commessi anteriormente al giorno in cui la presente legge entrerà in vigore, continuano ad avere pieno effetto le leggi sulla naturalizzazione attualmente vigenti.

Art. 26. Gli articoli 2165, 2167, 2168 e 2173 dei *Revised Statutes* degli Stati Uniti di America, e l'articolo 39 del capitolo 1012 degli *Statutes at Large* degli Stati Uniti d'America per l'anno 1903, come pure tutte le leggi o le parti di esse incompatibili con le disposizioni della presente legge, o contrarie ad essa, sono abrogati.

Art. 27. È prescritto, sotto pena di nullità, l'uso dei seguenti formulari nei singoli casi ai quali ciascuno di essi si riferisce:

Dichiarazione di volontà.

(La presente dichiarazione non è più valida, decorsi sette anni dalla sua data).

Io sottoscritto,, di anni, di professione

....., dichiaro con giuramento che i miei connotati sono i seguenti:

Colore , complessione , statura , peso ,
 colore dei capelli , colore degli occhi , altri segni partico-
 lari visibili ; sono nato a il del mese
 di dell'anno ; risiedo ora a ; ho emigrato negli
 Stati Uniti d'America da sul piroscrafo ; la mia ultima
 residenza all'estero era Intendo in buona fede rinunciare
 per sempre ad ogni obbedienza e fedeltà a qualsiasi principe o sovrano,
 Potenza o Stato straniero, e in particolare a , del quale sono
 ora suddito (o cittadino); sono giunto nel porto di , nello Stato
 (Territorio o Distretto) di il giorno del mese di
 dell'anno ; non sono anarchico; non sono poligamo, nè seguace
 della pratica della poligamia; e intendo in buona fede divenire cittadino
 degli Stati Uniti d'America e fissarvi stabile residenza.

Che Iddio mi aiuti.

(Firma originale del dichiarante)

Sottoscritto e confermato con giuramento davanti a me
 il giorno del mese di dell'anno
 (L. S.).

(Qualità ufficiale del funzionario certificante)

Domanda di naturalizzazione.

CORTE DI

Oggetto: domanda di per essere ammesso come cittadino
 degli Stati Uniti d'America.

Alla Corte :

La domanda di espone rispettosamente:

- 1° Il mio nome e cognome è
- 2° Il luogo della mia residenza è: numero . . . , via , città
 di , Stato (Territorio o Distretto) di
- 3° La mia professione è
- 4° Sono nato il giorno . . . del mese di a
- 5° Ho emigrato negli Stati Uniti da il giorno . . . del
 mese di dell'anno e sono giunto nel porto di , negli
 Stati Uniti, sul piroscrafo
- 6° Ho dichiarato essere mia intenzione di divenire cittadino degli
 Stati Uniti il giorno . . . del mese di a , davanti alla
 Corte di

7° ... sono ammogliato. Il nome di mia moglie è Essa è nata a e risiede attualmente a; ... ho ... figli, e il nome, la data e il luogo di nascita e il luogo di residenza di ciascuno di essi sono i seguenti:,,

8° Non sono contrario a Governi costituiti, nè membro o affiliato di società o corporazioni di persone che professano principii contrari a Governi costituiti. Non sono poligamo, nè seguace della pratica della poligamia. Sono ossequente ai principii della Costituzione degli Stati Uniti e intendo divenire cittadino degli Stati Uniti e rinunziare assolutamente e per sempre ad ogni obbedienza e fedeltà a qualsiasi principe o sovrano, Potenza o Stato straniero, ed in particolare a, del quale sono ora suddito (o cittadino); intendo pure di fissare stabile residenza negli Stati Uniti.

9° So parlare la lingua inglese.

10° Ho dimorato continuamente negli Stati Uniti d'America per un periodo di almeno cinque anni immediatamente anteriori alla data della presente domanda, cioè dal dell'anno, e nello Stato (Territorio o Distretto) di per un periodo di almeno un anno immediatamente anteriore alla data della presente domanda, cioè dal giorno del mese di dell'anno

11° Non ho fatto domanda per il passato a nessuna Corte per ottenere la cittadinanza (Ho fatto domanda per ottenere la cittadinanza alla Corte di a e la detta domanda fu respinta dalla Corte per i motivi e le cause seguenti, cioè, e le cause del rifiuto sono state in seguito sanate o rimosse).

Sono allegati alla presente domanda e ne fanno parte integrante la mia dichiarazione di volontà di divenire cittadino degli Stati Uniti e il certificato del Dipartimento del commercio e del lavoro prescritto dalla legge. Il richiedente chiede perciò di essere accolto come cittadino degli Stati Uniti d'America.

Data

(Firma del richiedente)

....., dopo avere debitamente giurato, depone ed afferma di essere il richiedente al quale si riferisce la precedente domanda; di averla letta e di conoscerne il contenuto; che questo è conforme a verità per quanto è a sua conoscenza, fuorchè rispetto a quei fatti allegati a titolo di informazione o di opinione, e che rispetto a questi fatti egli ritiene che siano veri.

Sottoscritto e confermato con giuramento davanti a me il giorno ...
del mese dell'anno

(L. S.).

.....
Cancelliere della Corte

Dichiarazione di testimonio.

CORTE DI

Oggetto: domanda di per essere ammesso come cittadino
degli Stati Uniti d'America.

....., di professione, residente a, e,
di professione, residente a, ciascuno dei
quali ha separatamente, debitamente e rispettivamente giurato, depon-
gono ed affermano di essere cittadini degli Stati Uniti d'America;
essere a loro personale conoscenza che
....., il richiedente sopra indicato, ha dimorato negli Stati Uniti
per un periodo di almeno cinque anni non interrotto e immediatamente
precedente al giorno in cui fu presentata la domanda, e nello Stato (Ter-
ritorio o Distretto) nel quale fu presentata la domanda per un periodo
di ... anni immediatamente precedente alla data della medesima; essere
pure a loro personale conoscenza che il richiedente è persona di buona
condotta morale, ossequente ai principii della Costituzione degli Stati Uniti,
ed ha a loro parere, sotto ogni rapporto, i requisiti necessari per essere
ammesso come cittadino degli Stati Uniti.

.....
.....

Sottoscritto e confermato con giuramento davanti a me il giorno
del mese di millenovecento.....

(L. S.).

.....
(Qualità ufficiale del funzionario certificante).

Certificato di naturalizzazione.

Numero

Domanda, volume, pag.

Estratto, volume, pag.

(Firma del possessore)

Connotati del possessore: età,; statura,; colore,
.....; complessione; colore degli occhi,; colore dei

Art. 28. Il Segretario del Commercio e del Lavoro ha facoltà di emanare tutte quelle norme che possano essere necessarie per assicurare l'osservanza delle disposizioni della presente legge. Le copie autentiche di tutti gli atti, i documenti, i certificati e i registri che devono essere usati, rilasciati o tenuti ai termini delle disposizioni della presente legge, sono ammesse come mezzi di prova al pari degli originali, in tutti i procedimenti di cui nella presente legge e in tutti i casi nei quali gli originali stessi potrebbero essere ammessi come mezzi di prova.

Art. 29. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, è stanziata la somma di centomila dollari, oltre le somme del Tesoro degli Stati Uniti espressamente stanziate a tal uopo. Tale stanziamento è interamente destinato agli scopi indicati nella presente legge fino al 30 giugno 1907.

Le disposizioni della sez. 3679 dei *Revised Statutes* degli Stati Uniti non sono in alcun modo applicabili al detto stanziamento.

Art. 30. Tutte le disposizioni delle leggi degli Stati Uniti sulla naturalizzazione si applicano, in quanto sia possibile, nel caso in cui si tratti di autorizzare l'ammissione alla cittadinanza di tutti i non cittadini, che abbiano in modo permanente obbligo di fedeltà agli Stati Uniti, e che possano venire a risiedere in uno Stato o in un Territorio costituito degli Stati Uniti, salve le seguenti modificazioni: Il richiedente non ha l'obbligo di rinunciare alla fedeltà a qualsiasi sovrano straniero; deve fare la dichiarazione di voler divenire cittadino degli Stati Uniti almeno due anni prima dell'ammissione, e la residenza entro la giurisdizione degli Stati Uniti, dove esiste l'obbligo permanente di fedeltà, è considerata come residenza negli Stati Uniti, a norma della clausola della legge in vigore riguardante la residenza di cinque anni.

Art. 31. La presente legge entrerà in vigore a partire dal novantésimo giorno dalla data della sua approvazione. Gli articoli 1, 2, 28 e 29 entreranno in vigore dalla data dell'approvazione della presente legge.

Legge 2 marzo 1907, sull'emigrazione dei cittadini negli Stati Uniti e la loro protezione all'estero.

Art. 1. È data facoltà al Segretario di Stato di rilasciare passaporti, quando lo creda opportuno, a coloro che non siano cittadini degli Stati Uniti sotto l'osservanza delle seguenti disposizioni: Quando alcuno ha dichiarato la propria intenzione di divenire cittadino degli Stati Uniti secondo le norme stabilite dalla legge, ed ha ivi risieduto per tre anni, gli può essere rilasciato un passaporto che gli dà diritto alla protezione

del Governo nei paesi stranieri. Questo passaporto non è valido per più di sei mesi, non può essere rinnovato e non dà diritto al possessore di esso alla protezione del Governo federale nel paese del quale era cittadino prima di fare la suddetta dichiarazione di volontà.

Art. 2. Si reputa che abbia emigrato il cittadino americano il quale abbia acquistato la naturalizzazione in uno Stato straniero in conformità delle leggi di questo, ovvero abbia prestato giuramento di fedeltà ad uno Stato straniero.

Quando un cittadino naturalizzato abbia risieduto per due anni nello Stato straniero dal quale proveniva, o per cinque anni in un altro Stato straniero, si presume che abbia cessato di essere cittadino americano, e il luogo della sua dimora generale è considerato come luogo di residenza durante quel periodo. Questa presunzione può essere distrutta mediante la produzione di prove sufficienti fatta ad un agente diplomatico o consolare degli Stati Uniti, secondo le norme che saranno prescritte dal Dipartimento di Stato. A nessun cittadino americano è permesso di emigrare in tempo di guerra.

Art. 3. La donna americana che contrae matrimonio con uno straniero, assume la nazionalità del marito. In caso di scioglimento del matrimonio, essa può riacquistare la cittadinanza americana, se si trova all'estero, col farsi iscrivere come cittadina americana, entro il termine di un anno, presso un consolato degli Stati Uniti, ovvero col tornare a risiedere negli Stati Uniti, e se si trova nella Confederazione, col continuare a risiedervi.

Art. 4. Si reputa che la donna straniera, la quale abbia acquistato la cittadinanza americana mediante il matrimonio con un americano, conservi tale cittadinanza dopo lo scioglimento del matrimonio qualora continui a risiedere negli Stati Uniti, fuorchè nel caso in cui vi rinunci espressamente davanti ad una Corte avente giurisdizione in materia di naturalizzazione di stranieri. Qualora essa risieda all'estero, può conservare la cittadinanza facendosi iscrivere come cittadina americana, entro il termine di un anno dopo lo scioglimento del matrimonio, presso un consolato degli Stati Uniti.

Art. 5. I figli nati fuori degli Stati Uniti da genitori stranieri, sono considerati come cittadini degli Stati Uniti, qualora il padre sia stato naturalizzato o abbia riacquisito la cittadinanza americana. Qualora la naturalizzazione o il riacquisto della cittadinanza abbia luogo durante la minore età di questi figli, incomincerà ad avere effetto al tempo in cui i minorenni figli prenderanno stabile residenza negli Stati Uniti.

Art. 6. Tutti i fanciulli nati fuori dei confini degli Stati Uniti, che

sono cittadini americani in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 1993 dei *Revised Statutes* degli Stati Uniti, sono tenuti, per ottenere la protezione del Governo federale, a dichiarare, presso un consolato americano, allorchè raggiungeranno l'età di 18 anni, la loro intenzione di stabilirsi negli Stati Uniti e di conservarne la cittadinanza, e sono inoltre tenuti a prestare giuramento di fedeltà agli Stati Uniti, allorchè raggiungeranno la maggiore età.

Art. 7. Un duplicato di tutti i documenti, registrazioni, od altri atti richiesti dalla presente legge dev'essere dev'essere presentato al Dipartimento di Stato per essere registrato.

NOTIZIE

circa le Istituzioni di patronato, beneficenza, assistenza ospitaliera e previdenza a favore di immigranti italiani in Nuova York, Pittsburg (Stati Uniti), Cordoba e Paraná (Argentina).

Società per la protezione degli immigranti italiani in Nuova York.

(*The Society for the protection of Italian immigrants*).

I. — Scopo e ordinamento.

Scopo. — La Società, costituita nel marzo 1901 ed eretta in ente morale secondo le leggi americane con atto 12 marzo 1902, ha per iscopo di aiutare e proteggere gli emigranti italiani (art. 1 dello statuto) ignari della lingua e degli usi del paese:

a) assistendoli dinanzi alle Commissioni esaminatrici (*Board of Special Inquiry*) nella stazione federale di Ellis Island;

b) consigliando a ciascun emigrante il genere di occupazione più conveniente e adoperandosi per procurarglielo;

c) mettendosi in relazione con impresari per ottenere lavoro agli emigranti;

d) cercando di scoprire e possibilmente di evitare gli abusi e le ingiustizie a danno degli emigranti, rendendoli consapevoli dei loro diritti e assicurandone loro il godimento;

e) cercando la cooperazione degli industriali nell'interesse degli emigranti;

f) servendosi infine di tutti i mezzi legittimi ed opportuni per raggiungere lo scopo della loro tutela e protezione.

Costituzione. — La Società è composta (art. 5 dello statuto):

1° dei sottoscrittori dell'atto di fondazione e delle altre persone associate ad essi durante l'anno 1901 (*corporate members*).

Fanno parte di questa categoria gli eletti agli uffici di direttore e di consigliere (*Advisory councilor*) durante il tempo del loro ufficio;

2° dei donatori e fondatori. Sono considerati come donatori coloro che sottoscrivono una quota annuale di 25 dollari o più, oppure una sola quota

non minore di 50 dollari. Sono considerati come fondatori (cogli stessi diritti dei donatori) coloro che sottoscrivono per 500 dollari o più;

3° dei soci o di coloro che contribuiscono con non meno di 5 dollari all'anno.

I soci eleggono nel loro seno un Consiglio, che resta in carica un anno e che è il rappresentante e l'interprete del pensiero e dei desideri dei soci stessi.

Amministrazione. — La direzione della Società (art. 2 dello statuto) è affidata a 15 persone scelte tra i membri della prima categoria (*corporate members*) ed elette da essi, le quali costituiscono il Comitato dei direttori, rinnovabile per un terzo ogni anno.

Le vacanze che si verificano prima del termine stabilito sono coperte con persone scelte dalla maggioranza dei direttori in carica.

Nessun direttore in carica può essere nominato consigliere, e nessun consigliere nominato membro del Comitato dei direttori può continuare a far parte del Consiglio.

Al Comitato dei direttori sono affidati il controllo sull'andamento generale della Società e la nomina degli agenti ed impiegati e di tutte le Commissioni, ad eccezione del Comitato di controllo.

I direttori nominano un segretario-registratore, un segretario per la corrispondenza, un tesoriere ed altri impiegati, determinandone le attribuzioni. Questi funzionari non possono essere rimossi se non in seguito al voto di due terzi dei membri del Comitato (art. 4 dello statuto).

È istituito inoltre un Consiglio (*Advisory Council*) di 30 membri, rinnovabile per un quinto ogni anno (art. 3 dello statuto).

I sei consiglieri rinnovabili ogni anno sono nominati dal Comitato dei direttori, ma le proposte sono fatte per iscritto da ognuna delle tre categorie dei componenti la Società, in ragione di due membri per ogni categoria.

Il Consiglio provvede direttamente alle vacanze che si verificano in esso per morte, dimissioni od altra causa.

Esso si raduna ordinariamente o straordinariamente ogni volta che la riunione sia richiesta da dieci membri del Consiglio o dal Comitato dei direttori.

I membri del Consiglio devono coadiuvare i direttori nel disimpegno dei loro uffici.

I conti del tesoriere sono esaminati annualmente da un Comitato di controllo composto di quattro membri (non direttori) eletti nell'assemblea annuale della Società. Il tesoriere è tenuto a prestare una cauzione di lire 100,000 per il tempo in cui rimane in carica.

I funzionari della Società prestano servizio gratuitamente.

II. — Rendiconto finanziario.

A. — Entrate e Spese — Anno 1905.

Entrate (1).

1. Contributo del Fondo per l'emigrazione	L.it.	35,000. »
2. Contribuzioni dei soci	»	17,068 63
3. Entrate straordinarie	»	18,154 60
4. Entrate dell'Ufficio del lavoro	»	1,840 69
5. Entrate varie	»	858 »
Totale delle entrate . . . L.it.		<u>72,921.92</u>

Spese (1).

1. Stipendi al personale	L.it.	42,107 26
2. Fitto del locale	»	10,410 71
3. Spese d'Ufficio	»	8,323.01
4. Spese di stampa, circolari, annunci	»	6,585 38
5. Spese generali e varie	»	4,977 90
6. Spese per l'Ufficio del lavoro	»	2,635.20
7. Spese per le scuole estive (<i>Summer Camp School</i>)	»	409 13
Totale delle spese . . . L.it.		<u>75,448 59</u>

Al 31 dicembre 1905 la Società aveva un fondo di cassa di lire 786 79.

B. — Entrate e Spese — Anno 1906.

Entrate (1).

1. Fondo di cassa al 1° gennaio 1906	L.it.	786. 79
2. Contributo del Fondo per l'emigrazione	»	37,479. 47
3. Contributi dei soci	»	20,940. 81
4. Realizzi e varie	»	642. 88
5. Proventi di conferenze	»	2,662. 52
6. Proventi di concerti	»	3,159. 80
7. Contributo per le scuole dei campi	»	1,761. 20
8. Prestito	»	16,360. »
Totale entrate . . . L.it.		<u>83,793. 47</u>

(1) Al cambio medio del *dollaro* in lire italiane 5.20.

Spese (1).

1. Salari al personale ed agli agenti	L.it.	51,090. 34
2. Fitto di locali	»	9,163. 62
3. Spese d'ufficio	»	7,783. 10
4. Stampati, ecc.	»	3,256. 56
5. Avvertenze, annunci, ecc.	»	621. 60
6. Spese varie	»	2,043. 60
7. Spese per le scuole dei campi.	»	4,864. 02
		Totale spese . . . L.it. 78,822. 84
Fondo di cassa al 31 dicembre 1906	»	4,970. 63
		Totale . . . L.it. 83,793. 47

III. — Azione della Società (2).

La Società fu fondata nel marzo 1901 a favore dei numerosi immigranti italiani che sbarcavano nel porto di Nuova York. Essa conta 452 soci.

L'azione della Società si svolge principalmente con l'assistenza degli immigranti in Ellis Island, dove essi sbarcano e dove sono esaminati dai funzionari dell'Ufficio di emigrazione (*Board of Emigration*) degli Stati Uniti; nell'aiutare quelli che si recano nell'interno del paese a prendere posto nei treni ferroviari per la via più diretta e senza perdita di tempo e denaro; nel far condurre a destinazione quelli che rimangono a Nuova York dar loro utili consigli, proteggendoli dalle male arti di gente disonesta e cercando di procurare ad essi lavoro.

Assistenza allo sbarco. — Gli agenti della Società provvedono gratuitamente all'assistenza degli emigranti in arrivo dando ad essi istruzioni e consigli. Speciale cura viene presa degli emigranti trattenuti, sorvegliando affinchè nessuna ingiustizia sia commessa a loro riguardo, per erronee informazioni e ricorrendo, se necessario, in appello alle autorità superiori di Washington contro le decisioni prese. Tale assistenza è prestata gratuitamente.

Molti emigranti vennero rilasciati perchè presi in consegna dalla Società. Essi vennero indirizzati al lavoro per mezzo dell'ufficio appositamente istituito, dopo breve permanenza all'*Istituto italiano di beneficenza*. A questo Istituto vennero indirizzati gli emigranti sbarcati liberamente troppo tardi

(1) Al cambio medio del *dollaro* in lire italiane 5.20.

(2) Dalle relazioni inviate al Commissariato della emigrazione.

per essere accompagnati agli uffici bancari o a località lontane, oppure senza indirizzi esatti.

Il numero degli immigranti assistiti nell'anno 1906 fu di circa 15,000 in media per ogni mese; quelli consegnati ai parenti in seguito a ricerche della Società, furono 3680; gli appelli interposti alle autorità di Washington furono in complesso 282 di cui 147 con esito favorevole e 135 con esito contrario.

Gli immigranti speciali dati in consegna alla Società furono 790; quelli condotti all'Istituto italiano di beneficenza 1497.

Ufficio d'informazioni. — La Società ha provveduto all'istituzione di un ufficio d'informazioni, dove gli immigranti e gli Italiani residenti nel paese possono avere informazioni di qualunque specie. L'ufficio si è dimostrato in pratica utilissimo e molte migliaia di Italiani hanno ivi ricevuto consigli e aiuti di ogni genere. Nel 1906 le lettere ricevute furono 2836; quelle spedite 3839. Oltre a ciò, il detto ufficio invia periodicamente al Commissariato dell'emigrazione in Roma delle *relazioni sull'emigrazione italiana agli Stati Uniti* e gli elenchi degli immigranti respinti dalle Autorità americane, i quali servono alle Commissioni arbitrali, che giudicano nel regno, le vertenze fra vettori ed emigranti.

Servizio di scorta. — Gravi abusi erano commessi nel trasporto degli immigranti al loro sbarco nella città di Nuova York, dopo che erano stati autorizzati a sbarcare dalle Autorità americane di Ellis Island. Si pretendeva da ogni persona la somma di due o tre dollari per accompagnarla al proprio domicilio o ad una stazione ferroviaria, e spesso si conducevano gli emigranti a destinazioni diverse da quelle stabilite, facendo poi pagar loro un'altra tassa (da 50 soldi a un dollaro) per il nuovo trasporto.

A rimuovere questi inconvenienti la Società ha provveduto, d'accordo con le Autorità americane, ad un servizio di scorta per gli emigranti che lo desiderano. Gli emigranti vengono accompagnati dagli impiegati della Società all'ufficio, dove sono forniti di guide responsabili che li conducono alle loro destinazioni in città, previo il pagamento di una piccola tassa stabilita in un'apposita tariffa. Lo stesso servizio è fatto per gli emigranti che arrivano in America dal porto di Boston e giungono in Nuova York per ferrovia.

Inoltre il Commissario generale di polizia di Nuova York ha messo a disposizione della Società due *policemen* italiani, e sottopone all'esame della Società le domande che gli vengono presentate per ottenere la licenza pel servizio di scorta o per aprire locande per gli immigranti. La Società si occupa pure della protezione degli Italiani che ritornano in Italia preservandoli dalle truffe e dai maltrattamenti a cui sono spesso soggetti durante

la loro permanenza a Nuova York e dei quali la polizia non viene sempre a cognizione.

Nell'anno 1906 gli italiani registrati all'Ufficio furono 26,113; quelli accompagnati alle loro destinazioni furono 18,524.

Sorveglianza sui Docks. — Per limitare le frodi che si commettono a danno degli italiani che rimpatriano, la Società ha attivato una continua sorveglianza sui docks delle Compagnie di navigazione. Gli agenti della Società mentre hanno prestato appoggio e protezione ai rimpatriandi, sono stati anche di aiuto al personale dei docks e di bordo. Essi hanno preso cura degli emigrati che non potevano partire curandone il ricovero in Istituti od in ospedali e iniziando immediatamente le pratiche per la ricerca dei parenti od amici; hanno cercato che le Compagnie di navigazione provvedessero agli imbarchi secondo i biglietti venduti per ogni determinato piroscampo, o ne restituissero l'equivalente o la differenza; che non esigessero compensi speciali per partenze su altri piroscafi. Hanno cercato in genere di impedire le frodi più facili a verificarsi al momento della partenza che in quello dell'arrivo per il minore sospetto da parte dei partenti, forniti generalmente di somme discrete.

Rimesse di denaro. — La Società facilita la riscossione del denaro e provvede che questo sia consegnato alle persone interessate, assumendo anche direttamente tale servizio. Nei primi cinque anni la Società ha ricevuto la somma di dollari 25,300 (L. 131,560), che ha consegnato ai destinatari, senza alcuna spesa da parte di questi. Nel 1906 le somme consegnate ammontarono a dollari 5562. 10 per quote minime che, generalmente, non superarono i 10 dollari.

Assistenza. — La Società si è occupata di molti casi di truffe, infortuni sul lavoro, di mancato pagamento di salari, ricuperi di somme e di bagaglio, ricerca di indirizzi e di persone. Per tale servizio, concernente generalmente casi di non grande importanza, ma meritevoli di interessamento per le condizioni delle vittime, e spesso di grande difficoltà data la qualità dei truffatori, la Società ha provveduto con speciali agenti che si recarono anche nei villaggi limitrofi per il disbrigo delle pratiche.

Scuole nei campi di lavoro. — Per rialzare le condizioni morali e, fin dove è possibile, quelle intellettuali degli operai occupati nei lavori campestri o in quelli che li costringono a vivere accampati, lontano dalle città, la Società ha provveduto con speciali scuole per insegnare loro a leggere, scrivere e ravvivando il sentimento nazionale con letture dei fatti memorabili della storia patria.

La prima scuola fu impiantata negli accampamenti di lavoratori in

Aspinwall; altre se ne impianteranno, su richiesta dei lavoratori in Ambridge, Charleroi, West Park e Belle Vernon.

Durante lo scorso anno scolastico gli iscritti alla scuola furono 212, di cui 200 sopra i 16 anni e 12 al disotto.

Pubblicità. — La stampa americana esercita una grande influenza sull'opinione pubblica del paese. La Società, col mezzo dei giornalisti e pubblicisti che conta fra i suoi soci, ha pubblicato direttamente e indirettamente più di ottocento articoli sull'emigrazione italiana, ponendone in rilievo gli aspetti più favorevoli. Si è pure valsa di tale pubblicità per mettere in evidenza gli abusi a cui erano sottoposti gli immigranti italiani in certe località, come nella Carolina del Sud e nella Virginia Occidentale.

I membri dell'Ufficio della Società hanno tenuto diverse conferenze a Nuova York e in altri luoghi a favore dell'emigrazione italiana agli Stati Uniti.

Legislazione. — La Società cooperò con la *Municipal League* nel preparare un progetto di legge inteso a por fine agli abusi che si commettono negli uffici di collocamento, e dei quali sono spesso vittime anche i lavoratori italiani. Questo progetto fu approvato dall'Assemblea legislativa dello Stato di Nuova York ed è ora legge di questo Stato.

Istituto italiano di beneficenza in Nuova York.

(*Italian Benevolent Institute*).

I. — Scopo e ordinamento.

Scopo. — L'Istituto italiano di beneficenza, che fu riconosciuto in ente giuridico il 26 gennaio 1903, si propone:

a) di assistere gl'Italiani, migliorarne le condizioni morali e materiali, spronarli ad una vita attiva e laboriosa;

b) di istituire una casa di ricovero notturno per coloro che sono temporaneamente senza alloggio durante la notte;

c) di stabilire e mantenere una cucina economica per uso degli immigranti poveri;

d) di soccorrere le vedove e gli orfani e tutti coloro che si trovano in bisogno, compresi i nati negli Stati Uniti da genitori italiani;

e) di proteggere gli immigranti italiani e procurare il loro benessere;

f) di trovare lavoro ai disoccupati;

g) di istituire e mantenere un dispensario per la distribuzione gratuita di medicine;

h) di prestare assistenza medica agli ammalati poveri, sia nelle loro abitazioni, sia in un apposito locale.

Qualunque persona, indipendentemente dalle sue credenze religiose o dalle sue opinioni politiche, può essere ammessa nell'Istituto e godere dei benefici delle opere caritatevoli alle quali provvede l'Istituto stesso (articolo 2 dello statuto).

Costituzione e amministrazione. — La Società è costituita dal Consiglio dei direttori, scelto fra tutti i benefattori e contributori della Società e composto di 11 membri (articoli 3 e 9 dello statuto).

Solamente i direttori hanno il diritto di voto nelle riunioni della Società (articolo 9).

I posti che restano vacanti nel Consiglio sono coperti dai rimanenti membri del Consiglio stesso con altre persone da essi scelte fra i contributori e i benefattori della Società, i quali sono tutti eleggibili come membri del Consiglio e come ufficiali della Società (art. 9 dello statuto).

Il Consiglio dei direttori si aduna ordinariamente ogni quattro mesi e straordinariamente quando il presidente lo stimi necessario, o la maggioranza del Consiglio lo richieda.

Il Consiglio dei direttori, nella riunione annuale, che ha luogo nel primo lunedì di ottobre d'ogni anno, procede alla nomina degli ufficiali della Società, che sono il presidente, il vice-presidente, il tesoriere ed il segretario (art. 3).

Contemporaneamente esso procede alla nomina di un Comitato esecutivo composto di cinque membri (art. 4).

Gli ufficiali dell'Istituto (in numero di quattro) sono membri di diritto del Comitato esecutivo. Il quinto membro dev'essere scelto fra i componenti il Consiglio dei direttori (art. 4).

L'amministrazione della Società è affidata al Comitato esecutivo, il quale si aduna ordinariamente il primo lunedì di ogni mese e straordinariamente ogni qual volta il presidente lo reputi opportuno o la riunione sia chiesta per iscritto dalla maggioranza del Comitato stesso (art. 6).

Entrate. — Le entrate dell'Istituto sono costituite principalmente dalle oblazioni dei benefattori e dei contributori. Sono considerati come benefattori coloro che versano una somma di 1000 dollari o più (art. 8 dello statuto); come contributori, coloro che pagano una quota di 10 dollari all'anno (art. 3 del regolamento).

Altre entrate dell'Istituto consistono nei contributi di Società e nei proventi di feste e di speciali cassette di raccolta.

A queste entrate ordinarie e straordinarie deve aggiungersi il concorso del Fondo per l'emigrazione.

II. — Rendiconto finanziario.

A. — Entrate e Spese — Anno 1905.

Entrate (1).

1. Contributo del Fondo per l'emigrazione	Lit.	25,000. »
2. Oblazioni varie	»	41,517.84
3. Entrate speciali (feste, spettacoli, ecc.)	»	33,935.87
4. Entrate diverse :		
a) Rimborso di spese di vitto e alloggio agli emigranti, servizio di <i>express</i> , soccorsi e rimpatri, introito del dispensario, dell'ospedale	»	91,484 22
b) Provento delle cassette di raccolta	»	24,573.64
		<hr/>
Totale entrate	Lit.	216,511.57

Spese (1).

1. Spese di amministrazione :		
a) Interessi sul debito per acquisto delle case	Lit.	4,379.75
b) Spese di amministrazione e personale	»	7,189.88
c) Spese d'impianto dell'ospedale	»	24,075.94
d) Spese d'impianto del dispensario	»	3,950.80
e) Spese generali di manutenzione	»	7,079 74
	Lit.	<hr/> 46,676.11
2. Spese di assistenza :		
a) Soccorsi in denaro e in natura	Lit.	9,200.51
b) Spese di rimpatri	»	7,664.80
c) Spese di vitto e alloggio	»	45,725 16
d) Spese per il servizio di <i>express</i>	»	2,079.27
		<hr/>
A riportare	Lit.	46,676 11

(1) Al cambio medio del *dollaro* in lire italiane 5.20.

	<i>Riporto</i> . . . Lit.	46,676. 11
e) Spese per l'assistenza sanitaria:		
1° Distribuzione di		
farmaci	Lit.	559. 36
2° Ammissioni gratuite		
nell'ospedale	»	4,966. »
3° Spese d'esercizio del		
l'ospedale	»	48,080. 96
4° Spese d'esercizio del		
dispensario	»	9,731. 03
		<hr/> 63,340. 35
Totale . . .	Doll.	<hr/> 128,010. 09
		<hr/>
Totale spese . . .	Doll.	<hr/> 174,686. 20
		<hr/>

L'eccedenza delle entrate viene portata ad aumento di capitale.

B. — Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1905

Attività.

Immobili di proprietà dell'Istituto	L. it.	229,018. 40
Denaro in deposito presso Banche o in contanti	»	32,566. 24
Varie (buoni della <i>Charity Organisation Society</i> e ri-		
manenza di magazzino)	»	35. 36
		<hr/>
Totale delle attività. . .	L. it.	<hr/> 261,620. 00

al cambio di lire 5 20.

Passività

Debito ipotecario contratto per l'acquisto delle case . . .	Doll.	75,400. »
al cambio come sopra.		<hr/>

Al 31 dicembre 1905 l'Istituto possedeva un capitale netto di dollari 35,811. 54 (lire it. 186,220), corrispondente al capitale netto esistente al 31 dicembre 1904 in dollari 27,724. 04, aumentato dell'avanzo dell'anno 1905 in dollari 8,087. 50.

A. — Entrate e Spese — Anno 1906.

Entrate (1).

1. Oblazioni (compreso il sussidio del Fondo per l'emigrazione in lire 25,000)	L. it.	293,094. 98
2. Provento delle cassette di raccolta	»	21,276. 74
3. Entrate varie	»	60,489. 20
4. Entrate per oggetti speciali		
Id. per vitto a alloggio		
Id. per soccorsi e rimpatri		
Id. per servizio <i>express</i>	»	167,896. 82
Id. per il dispensario medico		
Id. per l'ospedale		
Id. diverse		
Totale entrate . . . L. it.		<u>542,757. 74</u> (2)

Spese (1).

1. Spese di amministrazione:		
a) Spese generali d'amministrazione	L. it.	9,436. 70
b) Spese per l'ospedale	»	11,055. 20
c) Spese di manutenzione.	»	6,527. 09
d) Servizio di <i>express</i>	»	2,121. 86
e) Interessi passivi	»	3,575. »
		<u>L. it. 32,715. 85</u>
2. Spese di assistenza:		
a) Soccorsi in natura.	L. it.	6,337. 34
b) Id. in denaro	»	2,493. 09
c) Id. con rimpatri	»	16,464. 76
d) Id. con medicine	»	504. 66
e) Id. con vitto e alloggio	»	69,623. 74
f) Spese per il dispensario medico	»	8,924. 29
g) Spese per l'ospedale.	»	103,721. 85
		<u>L. it. 208,069. 73</u>
Totale spese . . . L. it.		<u>240,785. 58</u>

(1) Al cambio medio del *dollaro* in lire italiane 5. 20.

(2) Compresa la somma di dollari 61,878. 95 (lire italiane 321,770. 54) destinata per il nuovo ospedale italiano.

B. — Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1906.

Attività.

1. Immobili di proprietà dell'Istituto	L. it.	229,018. 40
2. Somme in deposito presso l'Italian Savings Bank, Van Norden Trust C° - Italian American Trust C°	»	334,078. 78
3. Somme in contanti presso il cassiere	»	468. 47
4. Buoni della Charity Organisation Society	»	26. 52
Totale attività		L. it. 563,592. 17

Passività.

1. Debiti ipotecari	»	75,400. »
Patrimonio netto al 31 dicembre 1906	L. it.	488,192. 17
Così costituito:		
Capitale dell'Istituto	L. it.	166,421. 63
Deposito presso l'Italian American Trust C° per il nuovo ospedale	»	321,770. 54
		L. it. 488,192. 17

III. — Azione dell'Istituto (1).

L'Istituto italiano di beneficenza provvede all'assistenza degli emigranti nel modo che si è detto; ma l'assistenza non può durare oltre gli 8 giorni.

Possiede, nel più popolare dei quartieri italiani, due case, comunicanti ad ogni piano, con 130 letti e che possono, in casi eccezionali, dare ricovero a 200 persone. In queste case viene dato agli emigranti alloggio e vitto, ovvero solo vitto o solo alloggio, a seconda dei casi.

L'Istituto ha acquistato anche una terza casa, che venne adattata ad uso di dispensario medico.

I servizi dell'Istituto sono affidati ad un segretario e ad un vicesegretario, che hanno, tra gli altri compiti, quello di ricercare parenti di emigranti, recapiti, indirizzi, ecc.

Durante gli anni dal 1903 al 1906 la Società ha eseguito le seguenti operazioni a vantaggio degli emigranti italiani:

(1) Da un rapporto del R. Ambasciatore a Washington e da notizie fornite dalla Società.

a) *Ricovero nelle case di proprietà dell'Istituto.* — Le persone ricoverate furono 5259 nell'anno 1903, 5588 nel 1904, 7640 nel 1905 e 10,793 nel 1906. Di queste ultime 302 furono soccorse con vitto e alloggio, 4753 con solo vitto, 4532 con solo alloggio;

b) *Soccorsi con buoni di albergo.* — La Società, durante l'anno 1903, provvide all'alloggio nei vari alberghi della città, a proprie spese, di 821 immigranti. Nell'anno 1904 gli emigranti soccorsi furono 592; nell'anno 1905, 634;

c) *Soccorsi vari.* — La Società, oltre a provvedere al ricovero nelle case di sua proprietà e negli alberghi della città, provvide, durante lo stesso periodo di tempo, all'elargizione di sussidi in denaro, alla dispensa di medicine, alla distribuzione di buoni sulla *Charity Organisation Society*, ecc. I soccorsi furono distribuiti a 374 persone isolate e 844 famiglie nell'anno 1903, a 461 persone e 634 famiglie nell'anno 1904; a 1025 persone e 102 famiglie nell'anno 1905. Nell'anno 1906 furono soccorsi con buoni di generi alimentari 615 famiglie; con denaro 239 persone singole e 75 famiglie; con medicamenti 968 persone; con buoni della *Charity Organisation Society*, 4 persone.

Per soccorrere gli indigenti nella stagione invernale, l'Istituto ha raccolto oggetti di vestiario, effetti d'uso, biancheria, ecc., per i connazionali poveri;

d) *Rimpatri.* — Gli emigranti rimpatriati a cura della Società furono 148 nell'anno 1903, 266 nell'anno 1904 e 236 nell'anno 1905. Nel 1906 l'Istituto ha contribuito, colla concessione di speciali soccorsi in denaro, al rimpatrio di 573 persone;

e) *Ammissione negli ospedali.* — La Società provvide all'ammissione di emigranti ammalati nei vari ospedali della città. Gli emigranti così soccorsi furono 480, dei quali 20 durante l'anno 1903, 84 nell'anno 1904 e 376 nell'anno 1905;

f) *Collocamento al lavoro.* — Gli emigranti ai quali, per mezzo della Società, fu procurato lavoro furono in complesso 785, dei quali 540 nell'anno 1903, 143 nell'anno 1904 e 102 nell'anno 1905. Nel 1906 le persone collocate furono 22 dal gennaio al maggio. Dopo la istituzione del *Labor Information Office for Italians*, ogni richiesta di lavoro e di personale viene rimessa a quell'ufficio;

g) *Ospedale e dispensario medico.* — Nel mese di dicembre 1904, dopo avere adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla legge, fu inaugurato il dispensario medico, stabilito in una casa appositamente acquistata dall'Istituto. Nel dispensario i poveri, col solo pagamento di 10 soldi, possono avere la visita medica, le medicine e le medicazioni occorrenti. Il dispensario è

diretto da una speciale commissione medica e consiste in due camere d'aspetto, in cinque camere per visitare i malati, in un magazzino ed in una farmacia. I locali sono sistemati, arredati e mobiliati secondo tutte le moderne esigenze. Tutto il materiale di medicazione viene sterilizzato nel dispensario stesso per mezzo di un' apposita sterilizzatrice.

Nel mese di marzo 1905 fu inaugurato nei piani superiori della casa un ospedale capace di accogliere una trentina di malati, per la cura dei quali non fu omessa nessuna delle prescrizioni suggerite dall'umanità e dalla scienza.

Il primo impianto dell'ospedale è costato all'Istituto 4629. 99 dollari, ai quali devono essere aggiunti circa 5000 dollari spesi per l'adattamento generale dell'edificio e l'impianto dell'ospedale.

La cura nell'ospedale non è gratuita; ma, se il pagamento di una modesta rata è richiesto per l'ammissione in esso, gli ammalati poveri non sono tuttavia esclusi, poichè l'Istituto li ammette nell'ospedale e sostiene le spese della loro cura.

I malati entrati nell'ospedale dal marzo al dicembre 1905 furono 376, dei quali 352 guarirono, 8 morirono e 16 erano presenti al 1° gennaio 1906. Nell'anno 1906 furono ricoverate 743 persone delle quali 699 ne uscirono guarite, 30 ne morirono e le altre si trovavano in cura al 31 dicembre 1906.

Le giornate di presenza nell'ospedale furono nel 1905 5566, delle quali per malati a pagamento 4642 e per malati ammessi gratuitamente 924; nel 1906 le giornate di presenza furono 9573 a pagamento e 2126 gratuite o semi gratuite.

I malati entrati nel 1905 furono così suddivisi: medicina generale 75, chirurgia generale 241, malattie degli occhi 60; quelli ammessi nel 1906 furono così suddivisi: medicina generale 126; chirurgia generale 503; malattie d'occhi 109; ostetricia 5.

Nel dispensario dal 1° dicembre 1904 (giorno della sua apertura) a tutto dicembre 1906, furono curati 30,088 infermi, 28,078 dei quali così suddivisi:

Medicina generale	9669
Chirurgia generale	6972
Ginecologia	2813
Dermosifilopatia	2382
Oculistica	5348
Orecchie, naso e gola	503
Odontoiatria	172
Pediatria	219

L'Istituto italiano ha iniziato una sottoscrizione per la fondazione del nuovo ospedale italiano.

Tale sottoscrizione ha raggiunto, al 31 dicembre 1906, la somma di dollari 61,878 95 (L. it. 321.770.54). Al fondo per l'ospedale l'Istituto ha destinato tutte le oblazioni raccolte durante l'anno.

Società di San Raffaele per gli immigranti italiani.

(*Saint Raphael Society for Italian immigrants*).

I. — Scopo e ordinamento.

Scopo. — La Società di San Raffaele per l'immigrazione italiana, costituita in Nuova York nel 1891 e regolarmente riconosciuta, si propone (articoli 1 a 9 dello statuto):

a) di svolgere la sua benefica azione nella città e contea di Nuova York e principalmente nel porto di sbarco, mandando ogni giorno ad Ellis Island come rappresentante l'istituzione un missionario cattolico italiano;

b) di mantenere in una pia casa con vitto e alloggio gratuito quegli immigranti che dalle Autorità federali vengono rilasciati liberi dietro richiesta e sotto la responsabilità della Società di San Raffaele o che vengono a questa raccomandati dal R. Consolato italiano;

c) di offrire caritatevole assistenza specialmente alle famiglie, alle madri, alle giovani, agli orfani ed ai minorenni;

d) di assistere, istruire, confortare gli immigranti detenuti o esclusi e di aiutarli nella difesa dei loro diritti;

e) di far diligenti pratiche per ritrovare parenti od amici, ai quali affidare i ricoverati, o procurar loro una onesta occupazione, e, in caso eccezionale, provveder loro il rimpatrio, onde gli immigranti affidati alla Società non cadano a carico della pubblica beneficenza (*public charges*);

f) di assistere gl'infermi nell'ospedale di immigrazione e di celebrare nel porto i matrimoni in forma religiosa e civile;

g) di esortare gli immigranti ad onorare la madre patria ed il paese che li ospita mostrandosi buoni e onesti cittadini.

La Società di San Raffaele è un'istituzione di carità, ed il servizio, il ricovero e il vitto da essa forniti sono essenzialmente gratuiti.

Costituzione e amministrazione. — Per ottenere gli scopi sopra indicati la Società raccoglie le offerte in denaro dei propri soci (art. 2).

I soci sono divisi in due classi (art. 3):

1° Soci attivi sono coloro che contribuiscono con una somma fissa di tre dollari all'anno;

2° Soci cooperatori sono coloro che contribuiscono con 25 soldi di dollaro all'anno.

Sono considerati come soci perpetui attivi coloro che sottoscrivono la somma di 25 dollari all'anno.

La Società (art. 4) è diretta ed amministrata da un Comitato direttivo residente in Nuova York, composto di non meno di sette persone scelte tra i soci attivi.

Il Comitato si compone di un presidente, un vicepresidente, un tesoriere, due segretari e non meno di quattro consiglieri.

Devono sempre far parte del Comitato il missionario in carica della missione del porto ed un altro sacerdote della Congregazione dei Missionari per gli emigranti italiani.

Il Comitato si riunisce in adunanza generale una volta all'anno e quando il presidente lo ritenga opportuno.

In tutte le città principali degli Stati Uniti, dove si trovano soci attivi della Società Italiana di San Raffaele, sono istituiti Comitati locali (art. 5).

I presidenti ed i segretari di tali Comitati stanno in diretta relazione col Comitato direttivo sedente in Nuova York, dal quale vengono anche accreditati come suoi consiglieri (art. 5).

II. — Rendiconto finanziario.

A. — Entrate e Spese — Anno 1905.

Entrate (1).

1. Contributo del Fondo per l'emigrazione	L. it.	8,000. »
2. Somme riscosse dal Comitato e da persone offerenti	»	30,019. 80
		<hr/>
Totale entrate.	L. it.	<u>38,019. 80</u>

Spese (1).

1. Spese di amministrazione:		
a) Interessi ed ammortamento del debito contratto per l'acquisto della casa per ricovero	L. it.	5,374. 20
b) Posta, telegrafo, ecc.	»	936. »
		<hr/>
A riportare.	L. it.	<u>6,310. 20</u>

(1) Al cambio medio del dollaro in lire italiane 5.20.

	<i>Riporto.</i>	L. it.	6,310.20
2. Spese di assistenza e tutela:			
a)	Vitto e alloggio ad emigranti . . .	L. it.	20,425.60
b)	Spese ad Ellis Island e trasporto degli emigranti.	»	9,178. »
c)	Spese per la casa di ricovero (biancheria, cucina, ecc.)	»	2,106 »
			<u>31,709.60</u>
	Totale spese. . .	L. it.	<u>38,019.80</u>

B. — Entrate e spese - Anno 1906.

Entrate (1).

1.	Contributo del Fondo per l'emigrazione	L. it.	8,000 »
2.	Offerte di benefiche persone	»	5,033.91
3.	Contributo della Società di San Raffaele	»	24,116.13
			<u>37,150.04</u>
	Totale entrate . . .	L. it.	<u>37,150.04</u>

Spese (1).

1. Spese di amministrazione:			
a)	Spese di posta, telegrafo, telefono e di stampati . . .	L. it.	1,086.80
b)	Interessi e ammortamento del prestito.	»	4,738.44
			<u>5,825.24</u>
2. Spese di assistenza:			
a)	Servizio alla casa di ricovero e ad Ellis Island. . . .	L. it.	6,110 »
b)	Vitto ed alloggio ad emigranti »		16,744 »
c)	Carbone, legna e gas per la casa di ricovero	»	1,846 »
d)	Oggetti di cucina per la casa di ricovero	»	535.60
e)	Riparazioni per la casa di ricovero	»	4,217.20
f)	Noleggio dei carri pel trasporto degli emigranti	»	1,872 »
			<u>31,324.80</u>
	Totale spese . . .	L. it.	<u>37,150.04</u>

(1) Al cambio medio del *dollaro* in lire italiane 5.20.

III. — Azione della Società (1).

La Società di San Raffaele per l'assistenza degli emigranti italiani nel porto di Nuova York era rappresentata fin dalla sua costituzione al *Barge Office* da un missionario o da un agente che aveva l'incarico di assistere sul luogo gli Italiani nei loro bisogni e difendere i loro diritti.

L'aumento crescente della nostra emigrazione verso gli Stati Uniti indussero la Società di San Raffaele a migliorare il servizio e ad aprire una casa di ricovero gratuito per gli immigranti più poveri.

Ora la Società è liberamente ammessa nell'isola di sbarco (Ellis Island) e gode di tutti i diritti e i privilegi delle altre Società (germanica, austro-ungarica, olandese, ecc.).

Assistenza allo sbarco. — La Società presta il servizio quotidiano gratuito all'isola di Ellis Island, dove avviene lo sbarco degli emigranti, occupandosi specialmente dell'assistenza di quelli trattenuti all'isola e per i quali sono in corso le pratiche per l'ammissione o la reiezione dagli Stati Uniti.

Spesso la Società, assumendo la diretta responsabilità di fronte alle Autorità americane, ha ottenuto lo sbarco di emigranti che altrimenti sarebbero stati respinti.

Ha preso cura speciale delle ragazze orfane, accogliendole nella propria casa sotto la tutela delle suore di carità.

Ha assistito gli emigranti ammalati che si trovavano degenti nell'ospedale dell'isola, ha somministrato il battesimo ad alcuni bambini nati a bordo durante la traversata ed ha provveduto alla celebrazione di alcuni matrimoni civili e religiosi, regolando così di fronte alle Autorità americane la posizione di giovani donne provenienti dall'Italia.

Durante l'anno 1905 gli immigranti detenuti affidati alle cure della Società furono 920, dei quali 134 uomini e 786 donne. Tra essi vi erano 64 famiglie intere, 501 adulti e 419 minorenni, dei quali 141 orfani.

Degli emigranti di cui la Società ebbe ad occuparsi durante lo stesso anno 414 furono affidati a parenti od amici; 136 mandati al lavoro. In 623 casi la Società provvide, mediante lettere o telegrammi, alla ricerca di parenti od amici degli emigranti, affinché questi potessero trovare appoggio e collocamento.

Possono calcolarsi a 5000 circa gli emigranti, che, senza essere detenuti all'isola, furono assistiti dai rappresentanti della Società con consigli, informazioni, ecc., e circa 20 i matrimoni celebrati.

(1) Da relazioni della Società inviate per mezzo del regio Console generale in Nuova York.

Casa di ricovero. — Nell'anno 1900 la Società prendeva in affitto una casa con 20 letti per adibirla a ricovero degli emigranti. Nel 1904 la Società acquistò, contraendo appositamente un mutuo, due ampie case e le fornì di 50 letti per dare asilo agli immigranti da poco arrivati (specialmente donne e bambini), ed alle donne italiane, residenti nella Confederazione, le quali si trovino momentaneamente senza lavoro e senza mezzi.

Per l'arredamento di queste case (acquisto di letti, mobili, biancheria, tappeti, ecc.), la Società ha sostenuto nei due anni 1904 e 1905 la spesa di dollari 2975, pari a lire italiane 15,470 circa.

Nelle due case son dati gratuitamente vitto, alloggio ed assistenza alle persone affidate alla Società o da essa ricoverate.

Il ricovero è temporaneo, senza limitazione però di giorni e di settimane, e dura sino a che i ricoverati trovino i loro parenti o si procurino un'occupazione.

Le donne occupate possono rimanere nel ricovero come pensionanti, mediante il pagamento di una piccola tassa. Nelle ore libere sono impartite loro lezioni di lingue e si fanno esercizi di lavoro.

Per i bisogni dei suoi ricoverati la Società si è messa in rapporto con altre benefiche istituzioni, quali ospedali, orfanotrofi, asili, ecc., ed ha ottenuto la loro cooperazione.

Durante l'anno 1904 i ricoverati furono 543, dei quali 124 uomini e 419 donne. Il numero delle giornate di vitto e alloggio fornito fu di 5821.

Nell'anno 1905 i ricoverati furono 920, di cui 134 uomini e 786 donne. Si ebbero 11,555 giornate di vitto e alloggio e 118 giornate di solo vitto, con una media di 15 giorni di permanenza nella casa della Società per ogni emigrante ricoverato.

Ospedale Colombo in Nuova York.

(*Columbus Hospital in New York*).

I. — Scopo e ordinamento.

Scopo. — L'ospedale Colombo (*Columbus Hospital*) fu fondato per iniziativa di una missionaria italiana, la madre Francesca Saveria Cabrini, nel 1889 per provvedere alla cura degli italiani poveri, ignari della lingua inglese, residenti in Nuova York e bisognosi di assistenza medica e chirurgica.

La direzione dell'ospedale è tenuta dalle suore missionarie del Sacro Cuore, italiane di nascita e di educazione e pienamente a conoscenza dei

bisogni dei loro connazionali. Esse appartengono all'ordine fondato nel 1879 dalla madre generale Francesca Saveria Cabrini, il quale provvede al mantenimento di 45 altre istituzioni consimili situate nelle varie parti del mondo.

I malati che desiderano essere ammessi all'ospedale sono ricevuti dalle 9 del mattino alle 6 di sera. Nei casi urgenti sono ammessi in qualunque ora del giorno e della notte.

Non sono ammesse le persone affette da malattie contagiose, o da mali cronici. Ove questi ultimi sieno ammessi, è solo per esservi curati temporaneamente.

Un ristretto numero di stanze sono riservate per i malati a pagamento.

Gli amici e i parenti dei malati possono visitarli il giovedì e la domenica dalle 2 e mezzo alle 4 pomeridiane.

L'ospedale è mantenuto da benefattori italiani, americani, spagnuoli, inglesi e di altre nazionalità. I benefattori possono sottoscrivere qualunque somma per il normale andamento dell'ospedale.

Coloro che sottoscrivono per 5000 dollari formano la dotazione di un letto a perpetuità; con 3000 dollari si forma la dotazione di un letto per la durata di una vita, e con 250 dollari per un anno.

II. — Rendiconto finanziario.

A. — Entrate e spese - Anno 1905.

Entrate.

1. Sussidio del Fondo per l'emigrazione	L.	7,527.15
2. Contributo dello Stato di Nuova York	»	43,249.33
3. Contributo dei malati e dei benefattori	»	107,103.82
		<hr/>
Totale entrate	L.	157,880.30

Spese.

1. Salari al personale	L.	23,847.87
2. Interessi ipoteche	»	19,968. »
3. Provvisioni, medicine, ecc.	»	59,032.06
4. Soccorsi, vitto, vestiario e medicine	»	5,460. »
5. Altre spese relative all'ospedale	»	54,491.58
		<hr/>
Totale spese	L.	162,799.51

B. — Entrate e Spese — Anno 1906.

Entrate.

1. Sussidio del Fondo per l'emigrazione	L.	5,016.90
2. Contributo dello Stato di Nuova York	»	35,296.76
3. Contributo dei malati e dei benefattori	»	106,366.78
Totale entrate		<u>L. 146,680 44</u>

Spese.

1. Salari al personale	L.	31,501.86
2. Interessi ipoteche	»	19,968 »
3. Provvisioni, medicine, ecc.	»	80,225.08
4. Soccorsi, vitto, vestiari e medicine	»	5,044 »
5. Altre spese relative all'ospedale	»	34,718.73
Totale spese		<u>L. 171,457 67</u>

N.B. — All'eccedenza delle spese venne provveduto con prestiti.

C. — Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1906.

Attività.

Beni immobili	L.	<u>1,088.000 »</u>
-------------------------	----	--------------------

Passività.

Ipoteche sugli immobili	L.	499,200 »
Debiti vari	»	67,184 »
Totale		<u>L. 566,384 »</u>

III. — Azione dell'Ospedale.

L'ospedale « Colombo », fondato, come si è detto, nel 1889, ebbe sede in due piccole case, ma si rese ben presto necessario un ampio locale per ricoverare il crescente numero di malati che chiedevano di essere ammessi. Perciò si acquistò l'attuale locale, in cui furono apportati tutti i miglioramenti suggeriti dalla scienza.

In seguito ad aiuti ricevuti da molti americani e da persone di altre nazionalità residenti in Nuova York, si rese possibile l'acquisto di altre tre

case vicine all'ospedale peo ricoverarvi, oltre gl'italiani, anche i malati di altre nazionalità. Queste case, connesse all'edificio principale riservato ai malati poveri, formano ora un privato padiglione.

L'intero ospedale può dare ricetto a 150 malati.

Nell'anno 1905 gli ammalati ammessi furono 1286, oltre 69 che si trovavano in cura al 1° gennaio, di cui 1052 guariti, 123 migliorati, 64 stazionari, 20 trasferiti ad altri ospedali e 35 morti. La media dei morti nell'anno è stata del 2 $\frac{3}{5}$ per cento. Degli infermi ammessi 1217 erano italiani, 77 americani, 16 spagnuoli, 11 irlandesi e 34 di altre nazionalità.

Nel dispensario furono curate 4933 persone e le visite furono 20,380. Le medicature eseguite furono 9014 e le prescrizioni ordinate 20,712.

Dei malati curati nel dispensario 4278 erano italiani, 550 americani e il rimanente appartenevano ad altre nazionalità.

Cassa di previdenza per gli operai italiani in Pittsburg.

1. — Scopo e ordinamento.

Scopo. — La Cassa di previdenza per gli operai italiani, fondata il 2 ottobre 1904 in Pittsburg e posta sotto la vigilanza dell'autorità consolare (articolo 1 dello statuto), ha per iscopo di venire in aiuto agli operai italiani che in seguito ad infortunio rimangono temporaneamente o permanentemente inabili al lavoro; di soccorrere in caso di morte le famiglie delle vittime; di procurare gratuitamente agli operai o alle loro famiglie la necessaria assistenza legale per far valere i diritti che eventualmente potessero vantare contro i responsabili dell'infortunio (articolo 2).

Costituzione e amministrazione. — Possono essere ammessi a godere delle indennità e dei sussidi concessi dalla Cassa gli operai italiani residenti nello Stato di Pennsylvania, qualora siano membri dell'istituzione (articolo 3 dello statuto).

Gli italiani dei due sessi, artigiani, operai, braccianti, a qualunque mestiere, industria o lavoro manuale siano adibiti, possono far parte della Cassa qualora abbiano compiuti 16 anni di età e paghino una tassa mensile di 50 cents al mese, oltre la tassa d'entrata di un dollaro (titolo I del regolamento).

La Cassa è amministrata da un Consiglio composto dei fondatori dell'istituzione in numero non superiore a 12, che abbiano sottoscritto a titolo di garanzia una somma non minore di dollari 200 (articolo 4 dello statuto).

Il Consiglio elegge ogni anno nel suo seno un presidente, un vice presidente, un tesoriere e un segretario, e rimane in carica sino a che il fondo

sottoscritto non sia stato completamente rimborsato, dopo di che viene rinnovato, mediante sorteggio, alla fine di ogni anno per un terzo con membri nominati dall'autorità consolare tra i notabili di speciale competenza della colonia italiana (articolo 4).

Le attribuzioni del Consiglio sono determinate dal regolamento (titolo III).

Il R. Console in Pittsburg esercita un'azione di controllo sulla Cassa di previdenza, intervenendo, con diritto di voto, alle sedute del Consiglio, e il suo voto favorevole è necessario per rendere valida ogni deliberazione del Consiglio, che respinga una domanda di indennità o che riguardi l'impiego del patrimonio della Cassa o degli utili netti risultanti dai bilanci annuali (titolo IV del regolamento).

Entrate e spese. — Le entrate della Cassa di previdenza consistono :

- a) nelle quote sottoscritte dai fondatori finchè non sieno rimborsate e cioè sino a che il fondo di riserva accumulato sia sufficiente a far fronte alle esigenze della Cassa (titolo V del regolamento);
- b) nelle quote pagate dai membri ordinari;
- c) in ogni elargizione spontanea fatta da Istituti, Società o privati;
- d) in ogni provento derivante da feste di beneficenza, sottoscrizioni e simili (articolo 5).

I fondi della Cassa non possono, per alcun motivo, essere erogati per scopi diversi da quelli stabiliti dallo statuto (articolo 6), cioè :

- a) indennità ai membri dell'istituzione, qualora in seguito ad infortunio, restino inabili al lavoro temporaneamente o permanentemente (titolo II, sezione 1^a del regolamento);
- b) soccorsi alle famiglie dei membri in caso di morte, in seguito ad infortunio sul lavoro (titolo II, sezione 2^a del regolamento);
- c) assistenza legale gratuita mediante il patrocinio di un apposito consulente legale, che sostenga in via amichevole o giudiziaria le domande per ottenere congrue indennità da parte dei responsabili dell'infortunio (titolo II, sezione 3^a del regolamento);

I fondi della Cassa saranno costantemente depositati presso una Banca e prelevati con ordini di pagamento firmati dal presidente e dal tesoriere (articolo 7).

Alla fine di ogni anno il tesoriere presenta il resoconto delle attività e passività dell'Istituto, il quale è pubblicato dopo approvato dal Consiglio di amministrazione (articolo 8).

In caso di liquidazione della Cassa, che avrà luogo qualora il numero dei membri sia ridotto a meno di dieci, l'attivo netto esistente sarà devoluto a scopi di beneficenza a favore degli Italiani (articolo 9).

II. — Rendiconto finanziario.

Entrate e Spese

(dal 3 ottobre 1904 al 31 dicembre 1905).

Entrate (1).

1. Contributo del Fondo per l'emigrazione	L.it.	1,500. »
2. Contribuzioni sociali:		
a) Primo versamento dei membri del Consiglio d'amministrazione	»	520. »
b) Contribuzione dei soci	»	4,308. 20
3. Contribuzioni varie — Provento della festa XX settembre versato dalla Società « Gregorio Ugdulena »	»	1,018. 99
4. Da varie Compagnie per rimborsi vari:		
a) Indennizzi dovuti ai soci della Cassa	»	9,578. 40
b) Rimborso di spese legali	»	2,080. »
		19,005. 59
Totale entrate . . .	L.it.	<u>19,005. 59</u>

Spese (1).

1. Spese di amministrazione:		
a) Spese d'impianto, stampa, statuti e regolamenti, registri, circolari, carta, buste, francobolli, timbri, ecc	L.it.	1,028. 78
b) Spese di viaggio e commissione ad un agente provvisorio	»	217. 10
c) Compenso al vice-segretario	»	332. 80
d) Spese di pubblicità	»	20. 80
		1,599. 48
2. Spese di assistenza:		
a) Indennità pagate ai soci	L. it.	9,578. 40
b) Indennità pagate per malattia	»	353. 60
c) Spese legali	»	2,236. »
		12,168. »
Totale spese . . .	L. it.	<u>13,767. 48</u>

(1) Al cambio medio del dollaro in lire italiane 5,20.

Entrate e Spese — Anno 1906.

Entrate (1).

1. Contribuzioni dei soci	L. it.	7,131. 80
2. Contribuzioni varie	»	30. 99
3. Da varie Compagnie per rimborsi:		
a) Indennizzi dovuti ai soci della Cassa	»	6,760 »
b) Rimborso di spese legali.	»	1,430 »
		<hr/>
Totale entrate	L. it.	15,352. 79
		<hr/>

Spese (1).

1. Spese di amministrazione:		
a) Spese di posta e stampati	L. it.	297. 75
b) Spese di viaggio e commissione agli agenti	»	1,183. »
c) Compenso al vice-segretario.	»	1,170. »
d) Rimborsi di somme anticipate dai mem- bri del Consiglio d'amministrazione »		520. »
	L. it.	<hr/> 3,170. 75
2. Spese di assistenza:		
a) Indennità pagate ai soci	L. it.	6,760. »
b) Indennità pagate per malattia.	»	3,016. »
c) Spese legali.	»	1,430. »
	L. it.	<hr/> 11,206. »
Totale spese	L. it.	14,376. 75
		<hr/>

Al 31 dicembre 1906 la Società aveva in deposito presso la *Union Savings Bank*, la somma di dollari 1,052. 66 pari a lire it. 5,473. 83.

(1) Al cambio medio del *dollaro* in lire italiane 5.20.

III. — Azione della Cassa (1).

La Cassa di previdenza, la quale incominciò a funzionare solo al principio dell'anno 1905, ebbe, nei primi giorni, 150 iscritti.

Al 31 dicembre 1906 gli iscritti erano circa 767.

Tutela per infortuni sul lavoro. — La Direzione della Cassa ha cercato, conformemente alle disposizioni dello statuto, di far sì che i lavoratori italiani, vittime di infortuni sul lavoro, possano ottenere una tutela dei loro diritti energica e soprattutto onesta, sottraendoli in tal modo alle depredazioni degli *interpreti*.

Questa specie di tutela potrà avere in avvenire, quando le entrate della Cassa lo consentiranno, un largo sviluppo, limitando i tristi effetti di Compagnie assicuratrici che promettono indennità senza pagarle o che dichiarano fallimento dopo riscosse somme cospicue.

Intanto la Cassa ha provveduto, mediante accordo con un valente avvocato, a dare, nei singoli casi, l'assistenza legale per ottenere le indennità dovute dai responsabili dell'infortunio e ad anticipare le spese giudiziarie occorrenti. Tale assistenza legale è gratuita per gli operai iscritti alla Cassa.

Le spese da essa sostenute saranno però rimborsate dalle Compagnie interessate, qualora l'esito del giudizio abbia esito favorevole ai nostri operai.

Mercè l'intervento della Cassa furono recuperati, da varie Compagnie, nel 1905 dollari 1842, pari a lire it. 9578. 40, e nel 1906 dollari 1300, pari a lire it. 6760, dovuti agli operai iscritti alla Cassa stessa, e pagati agli interessati.

Le spese legali anticipate dalla Cassa ammontarono nel 1905 a dollari 430, pari a lire it. 2236. Di esse furono rimborsati dalle Compagnie dollari 400; pari a lire it. 2080, restando così a carico della Cassa la differenza di dollari 30, pari a lire it. 156. Nel 1906 le spese legali anticipate ammontarono a dollari 275 (lire it. 1430) interamente rimborsate.

Sussidi per infortuni sul lavoro. — La Cassa di previdenza corrisponde ai soci colpiti da infortuni sul lavoro speciali indennità, secondo che si tratta d'infortunio semplice, d'infortunio grave o di morte dell'operaio.

In caso d'infortuni vengono pagate le seguenti indennità:

Dollari 50, se si tratta d'infortunio semplice;

Dollari 100, se si tratta d'infortunio grave.

(1) Da un rapporto del R. Console in Pittsburg.

In caso di morte dell'operaio, viene corrisposta alla famiglia l'indennità di dollari 100.

La Cassa non ebbe nel 1906 a lamentare gravi infortuni, dovette però assistere alcuni soci in casi di minore importanza che li rendevano temporaneamente inabili al lavoro. Nel secondo semestre i soci sussidiati furono 22.

Società di patronato per gli immigranti italiani in Cordoba.

I. — Scopo e ordinamento.

Scopo. — La Società di patronato costituita per la protezione e l'avviamento al lavoro degli immigranti italiani nelle provincie di Cordoba, San Luis, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Tucuman, Salta, Jujuy, Rioja e Catamarca (art. 1 dello statuto) agisce in cooperazione colla Società di patronato e rimpatrio già funzionante a Buenos Ayres e colle altre Società simili che possono sorgere (art. 2 dello statuto).

Essa ha la missione di aiutare i contadini e gli operai italiani a trovar lavoro, istruirli, consigliarli e assisterli quando essi soffrano abusi (art. 3).

A tale scopo pubblicherà un bollettino contenente le offerte e le richieste di lavoro (art. 4), le informazioni sugli istituti di beneficenza e di mutuo soccorso; quelle relative al servizio militare e agli altri obblighi dei sudditi italiani verso la Patria; le relazioni sulle condizioni dei lavoratori; le notizie circa l'istruzione e le condizioni sanitarie e quant'altro possa interessare l'emigrato italiano relativamente alla sua vita morale e materiale (art. 5).

Tale bollettino, pubblicato per cura del Consiglio d'amministrazione residente a Cordoba, sarà inviato a tutti i soci e a chiunque ne farà richiesta (art. 6).

Costituzione. — La Società è costituita da soci ordinari, perpetui e benemeriti (art. 8 e 9).

Sono soci ordinari coloro che all'atto della loro iscrizione dichiarino di concorrere alla costituzione del fondo sociale con una quota mensile non inferiore a 50 centavos di moneta nazionale argentina (art. 8).

Sono soci perpetui coloro che pagano per una sola volta 100 pezzi di moneta nazionale argentina (art. 8).

Sono infine soci benemeriti coloro che rendono speciali servizi alla Società (art. 9).

I soci sono convocati in assemblee ordinarie e straordinarie.

Nelle assemblee ordinarie che saranno tenute in giugno e in dicembre di ogni anno si discuteranno i bilanci semestrali, e quanto altro possa interessare la Società (art. 13).

Nell'assemblea ordinaria da tenersi nel mese di giugno si provvederà inoltre alla nomina dei funzionari della Società (art. 15).

Le assemblee straordinarie saranno convocate quando lo creda il Consiglio d'amministrazione o quando lo richiedano almeno cinque soci con lettera diretta al presidente della Società (art. 14),

Le assemblee saranno valide con qualunque numero di soci (art. 13), riservato però ai soli soci in regola coi pagamenti il diritto di voto (art. 12).

Il Regio Console d'Italia in Cordoba, presidente onorario della Società, ne presiederà le assemblee ordinarie e straordinarie (art. 16).

Amministrazione. — L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto di un presidente, di un vice-presidente, di un tesoriere, di un gerente e da consiglieri il cui numero sarà stabilito anno per anno dalla prima assemblea ordinaria dei soci (art. 11).

Al Consiglio è inoltre riservata la nomina del gerente o di altri impiegati (art. 17), la compilazione di un regolamento per l'applicazione dello statuto sociale (art. 20), e del bollettino (art. 6).

Il Console d'Italia deve essere invitato a tutte le riunioni del Consiglio, e può prendere parte, ove lo creda opportuno, alle votazioni. Nel caso di parità di voti, il suo voto avrà la prevalenza (art. 18).

Entrate e spese. — Il fondo sociale è costituito dalle quote pagate dai soci, dalle oblazioni che possono essere fatte alla Società, nonchè dal sussidio che potrà essere, di anno in anno, accordato sul Fondo per l'emigrazione (art. 7).

Le quote dei soci saranno incassate a Cordoba per cura del Consiglio di amministrazione e nelle altre località per cura di corrispondenti e per trimestri anticipati (art. 10).

Non più tardi del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione farà tenere al Regio Console a Cordoba il bilancio semestrale e una relazione dettagliata sull'andamento della Società nel semestre decorso (art. 19).

II. Rendiconto finanziario.

Entrate e spese — Anno 1905.

Entrate (1).

1. Contributo del Fondo per l'emigrazione (2)	L. it.	4,432. 05
2. Contributo dei soci di Cordoba e sezioni	»	997. 70
3. Entrate varie	»	4. 40
Totale entrate		L. it. <u>5,434. 15</u>

(1) Al cambio medio del *pezzo* in lire italiane 2,20.

(2) L. 4,500 meno le spese di provvigione, cambio, ecc.

Spese (1).**1. Spese di amministrazione:**

a) Stipendi al personale	L. it.	1859.	»
b) Stampa del Bollettino	»	108.	02
c) Spese di posta, cancelleria e varie.	»	295.	59
d) Estinzione di debiti	»	169.	18
Totale	L. it.	2,431.	79

2. Spese di assistenza:

a) Sussidi ad Istituti di istruzione e beneficenza	L. it.	969.	10
b) Spese per assistenza giudiziaria	»	694.	10
c) Rimpatri	»	698.	39
d) Sussidi, ecc.	»	516.	67
Totale	L. it.	2,878.	26

Totale spese L. it. 5,310. 05

Al 31 dicembre 1905 la Società aveva un fondo di cassa di pezzi ^{m/n} 56. 41 pari a lire italiane 124. 10.

Entrate e spese — Anno 1906.**Entrate (1).**

1. Rimanenza di cassa al 1° gennaio 1906.	L. it.	124.	10
2. Contributo del Fondo per l'emigrazione (2)	»	2,983.	20
3. Contributi dei soci di Cordoba e delle sezioni di Marco Juarez, Canals, Ballesteros, Russel, San Juan, Rioia, Catamarca, ecc.	»	810.	04
4. Prodotto di prestiti	»	780.	91
Totale entrate	L. it.	4,698.	25

(1) Al cambio medio del pezzo in lire italiane 2,20.

(2) L. 3,000 meno le spese di cambio, provvigione, ecc.

Spese (1).

1. Spese di amministrazione:	
a) Stipendi al personale	L. it. 1,606. »
b) Posta, telegrafo, abbonamento a giornali e cancelleria	» 512. 64
	Totale . . . L. it. ——— 2,118. 64
2. Spese di assistenza:	
a) Sussidi ad ospedali ed istituti di istruzione italiani	L. it. 968. »
b) Sussidi a connazionali poveri o ammalati, orfani, ecc.	» 1,006. 28
c) Contributo a spese di rimpatrio, viaggio, vitto ed alloggio, ecc.	» 605. 33
	Totale . . . L. it. ——— 2,579. 61
	Totale spese . . . L. it. ——— 4,698. 25

III. — Azione della Società (2).

La Società ha sede provvisoria nella cancelleria consolare ed esercita la sua azione nei paesi della provincia per mezzo di speciali corrispondenti. La Società ha una sezione autonoma a Salta. Nell'anno 1906 si sono costituite anche sezioni autonome in Santiago dell'Estero con 11 soci e in Morteros con 58 soci.

Assistenza. — La Società provvede a consigliare ed assistere i numerosi coloni che vengono dalle campagne come attori o come convenuti in cause iniziate dinanzi ai tribunali a dirimere vertenze fra imprenditori, padroni ed operai, fra proprietari e coloni, nonchè ad assistere i carcerati in prigione preventiva nello svolgimento dei processi penali. La Società ha scelto all'uopo appositi patrocinatori che prestano l'opera gratuitamente a favore dei coloni specie poveri ed inesperti nelle cause civili e penali.

Nel 1904 si è assistito un connazionale ingiustamente arrestato e maltrattato; si sono dati consigli ed assistenza durante i giudizi a 13 connazionali.

(1) Al cambio medio del *pezzo* in lire italiane 2. 20.

(2) Notizie ricavate dai rapporti del R. Console a Cordoba e dal Bollettino pubblicato per cura della Società.

Nell'anno 1905 si sono appianate alcune questioni tra proprietari e coloni a Cordoba, a Ferreyra, a Toledo, a Jesus Maria, in Oliva ed a Mendoza per mezzo dei soci corrispondenti.

Oltre a consigli legali, pratiche varie e rappresentanze in giudizi civili, il Patronato ha sussidiato i connazionali e i Comitati coloniali che hanno denunziato all'autorità giudiziaria i funzionari rei di abuso di potere e di maltrattamenti.

Ha provveduto alle spese per la difesa dei connazionali ingiustamente imprigionati e seviziati, ed ha esercitato un'attiva opera di assistenza riguardo ai fatti accaduti durante la sommossa del febbraio 1905, soccorrendo le vedove e i figli di operai uccisi, iniziando e sostenendo cause per risarcimento di danni, raccogliendo informazioni e testimonianze.

Beneficenza. — La Società non potendo addossarsi le spese di spedalità per i connazionali poveri, ha offerto una elargizione e pensa offrirne altre periodicamente alla locale Società Italiana di beneficenza che sta costruendo un proprio ospedale.

Altre elargizioni furono fatte all'ospedale di Jujuy, alla Società « Pane dei poveri » della stessa città, alla Società di mutuo soccorso di Salta ed alla Società di mutuo soccorso e beneficenza in Cordoba, in rimborso delle spese occasionate per soccorrere le famiglie povere raccomandate dal Patronato. Fu inoltre concesso un sussidio alla scuola italiana mantenuta dalla Società Unione e fratellanza.

La Società ha provveduto al ricovero di alcuni minorenni o vecchi negli asili di Cordoba; alla distribuzione di medicinali ai connazionali poveri, alle spese di viaggio sino a Rosario degli ammalati che non potevano essere ricoverati, per mancanza di spazio, nel locale ospedale di San Rocco.

Rimpatrio. — Il Patronato ha provveduto, nei limiti dei fondi disponibili, al rimpatrio di alcuni inabili al lavoro e di alcune vedove povere.

Nell'anno 1904 si rimpatriarono 7 famiglie composte complessivamente di 20 persone. Nel 1905 furono rimpatriate 5 famiglie composte di 12 persone; nel 1906 le persone rimpatriate furono 8.

Scuole. — Il Patronato ha dato nel 1904 un piccolo sussidio all'unica scuola italiana che esiste nelle 10 provincie e che per mancanza di fondi minacciava di chiudersi, non potendo la Società di mutuo soccorso che la sostiene provvedervi coi propri mezzi e collo scarso sussidio governativo.

Nel 1905 ha continuato il sussidio alla scuola stessa ed ha incoraggiato l'apertura di altre scuole italiane a Las Terdices nella provincia di Cordoba e a Belgrano nella provincia di Mendoza. Nel 1906 ha promosso la fondazione del collegio coloniale italiano concorrendo alle spese del suo mante-

nimento ed incoraggiato l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole private.

Avviamento al lavoro. — Il Patronato, nell'intendimento di procacciare lavoro a coloro che ne fecero richiesta, si mise in relazione coi coloni proprietari e colle altre Società di patronato per inviare in ciascun punto un numero di lavoratori proporzionato al bisogno. Opportune indicazioni furono fornite agli operai italiani così al loro arrivo nei porti di sbarco come nelle varie località dell'Argentina.

Pel collocamento di lavoratori si sono distinte le delegazioni di Morteros (provincia di Mendoza) e di Russel (provincia di Mendoza).

Nel 1904 si sono collocate 38 famiglie agricole; trovato lavoro a 12 falegnami e 8 muratori; dati consigli e suggerimenti a parecchie decine di lavoratori. Nell'anno 1905 furono collocati 107 muratori, manovali e braccianti, 3 falegnami, 2 tipografi, 2 commessi di negozio, 21 famiglie di agricoltori ed 1 giardiniere. Si è inoltre procurato, a spese della Direzione di immigrazione, in seguito ad amichevoli accordi il viaggio ad alcuni operai che si sono recati in altri punti della provincia in cerca di lavoro. Nel 1906 furono collocati parecchi operai tra cui tre famiglie di agricoltori in Oliva e un gruppo di braccianti siciliani nelle opere di risanamento di Cordoba.

Il Patronato pubblica un bollettino che comprende tutte le manifestazioni della vita italiana nelle 10 provincie argentine, comprese nella giurisdizione del Consolato, ed un resoconto dell'operato del Patronato stesso.

Ufficio di patronato e rimpatrio per gli emigranti italiani nella provincia di Entre Rios in Paraná.

I. — Scopo e ordinamento.

Scopo. — L'ufficio di patronato e rimpatrio per gli immigranti italiani nella provincia di Entre Rios, costituito il 1° aprile 1904 sotto gli auspici del regio Commissariato dell'emigrazione e sotto la sorveglianza del regio vice-consolato d'Italia in Paraná, avente giurisdizione in tutta la provincia Entre-Rios (art. 1, 2 e 3 dello statuto), ha i seguenti scopi (art. 4):

a) di proteggere moralmente e materialmente gli italiani immigrati ed immigranti nella provincia;

b) di istruirli, consigliarli ed aiutarli a conseguire sollecito e proficuo lavoro; coadiuvarli nelle loro azioni di interesse privato, qualora ne facciano richiesta;

c) di assisterli nelle operazioni di cambio, invio, deposito e collocazione di denaro;

d) di assisterli nei loro reclami ed appoggiarli quando siano trovati giusti;

e) dar loro consulti legali e gratuiti sopra qualsiasi genere di contratto, litigi o questioni, istituendo a tal fine una apposita sezione legale;

f) di provvedere al rimpatrio degli indigenti ed inabili al lavoro nelle condizioni stabilite dalla legge italiana di emigrazione;

g) di occuparsi infine di ogni e qualsiasi pratica che possa riuscire di aiuto, utilità e protezione tanto all'immigrato nuovo arrivato quanto a quello già stabilito nella provincia.

Per raggiungere tali scopi il Comitato avrà cura di mettersi in corrispondenza colle autorità locali, colle agenzie delle Società di navigazione, cogli impresari di lavori pubblici e privati, coi proprietari delle aziende agricole, cogli istituti di patronato, mantenendosi sopra tutto al corrente della domanda e della offerta della mano d'opera delle terre messe in vendita o da affittarsi, e di tutte le notizie che possano interessare il lavoratore o il colono (art. 5).

Costituzione e amministrazione. — La gestione dell'ufficio è affidata ad un Comitato direttivo, composto di un presidente, di un tesoriere, di un segretario e di diciotto consiglieri, i quali durano in carica un anno (articoli 7 e 9).

La nomina del Comitato, la sua conferma, la sua rinnovazione totale o parziale è riservata al regio vice-console d'Italia in Paranà a cominciare dal 1° gennaio 1906 (art. 7 e 8).

Le funzioni dei membri del Comitato sono gratuite; il solo segretario, le cui attribuzioni sono stabilite da apposito regolamento interno, percepirà un assegno mensile (art. 8, 9 e 10).

Il Comitato provvede (art. 11):

a) a dare al capitale del Patronato la collocazione che crede più sicura e proficua ed a stabilire le formalità del suo movimento;

b) a provvedere al locale dove deve funzionare l'ufficio del patronato;

c) a formare il regolamento interno amministrativo;

d) a vigilare il corretto andamento dell'ufficio secondo i fini per cui venne istituito: a tale scopo il presidente nominerà ogni mese tra i consiglieri la persona che deve funzionare da ispettore (art. 12);

e) a convocare l'assemblea dei benefattori o aderenti del Patronato fissandone il giorno, l'ora e il locale in cui deve riunirsi.

Il Comitato si riunirà alla fine di ogni mese e le sue deliberazioni per essere valide dovranno essere prese a maggioranza assoluta di voti e colla presenza di almeno 8 consiglieri (art. 13). Le persone che rendessero segna-

lati servizi al Patronato potranno essere dal Consiglio direttivo *proposte* per la nomina a consigliere onorario (art. 20).

Sono considerate come *benefattori* del Patronato quelle persone che pagheranno una tassa mensile non inferiore ai 50 cents. (art. 16).

I benefattori, in regola coi pagamenti, si riuniranno ogni anno nel mese di gennaio per udire e discutere l'esposizione dell'opera compiuta durante l'anno dal Patronato (art. 14).

Le decisioni dell'assemblea su tale relazione saranno comunicate, per cura della Presidenza, all'autorità consolare per i provvedimenti del caso (art. 15). Spetta inoltre all'assemblea dei benefattori il decidere a quale opera di beneficenza italiana dovrà essere destinato l'attivo del Patronato, in caso di scioglimento dell'ufficio (cap. 21).

I RR. Agenti consolari stabiliti nella Provincia e in loro mancanza le persone espressamente nominate dal Consiglio, sono considerati come corrispondenti ufficiali dell'Ufficio di patronato per ciò che concerne le informazioni sulla domanda ed offerta della mano d'opera, delle terre messe in vendita o da affittarsi e su tutto ciò che può interessare la classe operaia ed agricola (art. 18 e 19).

Entrate. — Pel raggiungimento dello scopo, l'Ufficio di patronato disporrà (art. 6):

- a) del sussidio sul bilancio del Fondo per l'emigrazione;
- b) delle contribuzioni ordinarie e straordinarie delle persone aderenti al Patronato;
- c) delle offerte, oblazioni e donazioni che fossero fatte al medesimo;
- d) del prodotto del suo capitale.

II. Rendiconto finanziario.

A — Entrate e spese. — Anno 1905.

Entrate (1).

1. Fondo di cassa al 1° gennaio 1905	L. it.	785. 73
2. Contributo del Fondo per l'emigrazione.	»	3,000. »
3. Contribuzioni dei soci	»	3,929. 64
		7,715. 37
	Totale entrate. . . L. it.	7,715. 37

(1) Al cambio medio del *pezzo* in lire italiane 2,20.

Spese (1).

1. Spese di amministrazione :

a) Stipendi al personale	L. it.	2,266.	»
b) Fitto del locale	»	660.	»
c) Posta, telegrafo, gas.	»	417.	18
d) Stampati e cancelleria	»	727.	10
e) Commissione, esattore e varie	»	399.	85
		<u> </u>	4,470. 13

2. Spese di assistenza :

a) Assistenza legale	L. it.	420.	48
b) Rimpatri e facilitazioni di viaggio	»	965.	80
c) Sussidio all'ospedale di Santa Fè	»	132.	»
d) Sussidio alla scuola Marconi	»	792.	»
		<u> </u>	2,310. 28

Totale spese . . . L. it. 6,780. 41

Al 31 dicembre 1905 il fondo di cassa del Patronato ammontava a pezzi
m/n 424. 98 pari a lire it. 934. 96.

B. — Entrate e spese — Anno 1906.**Entrate (1).**

1. Fondo di cassa al 1° gennaio 1906	L. it.	934.	96
2. Contributo al Fondo per l'emigrazione.	»	3,000.	»
3. Contributo dei soci	»	3,605.	61
		<u> </u>	
Totale entrate . . . L. it.		<u>7,540.</u>	<u>57</u>

Spese (1).

1. Spese d'amministrazione:

a) Stipendi al personale	L. it.	2,652.	»
b) Fitto del locale	»	663.	»
c) Pubblicazioni, stampati, oggetti di cancelleria, posta, telegram- mi, ecc.	»	1,411.	85
		<u> </u>	
			L. it. 4,726. 85

(1) Al cambio medio del pezzo in lire italiane 2,20.

	<i>Riporto . . .</i>	4,726. 85
2. Spese di assistenza:		
a) Oblazione all'ospedale di Santa		
Fè	L. it.	132. 60
b) Assistenza legale a connazionali po-		
veri e sussidi	»	2,258. 62
c) Varie	»	372. 73
	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	L. it. 2,763. 95
	Totale spese . . .	L. it. 7,490. 80
Fondo di cassa al 31 dicembre 1906	»	49. 77
	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
	Totale . . .	L. it. 7,540. 57
		<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>

III. Azione spiegata dall'Ufficio di patronato (1).

L'Ufficio di patronato ha cominciato a funzionare il 1° aprile 1904.

Collocamento al lavoro. — Le domande di lavoro pervenute nel corso dell'anno 1904 furono 92, riguardanti specialmente la classe agricola. Si poté dare ottimo collocamento ad 11 famiglie provenienti dal Brasile come coloni e come orticoltori. Alcuni operai furono occupati inoltre presso impresari pubblici o privati o presso case di commercio.

Nel corso dello stesso anno pervennero n. 34 offerte di lavoro da *estancieros*, *chacreros* ed impresari costruttori. Esse furono tutte esaurite.

Nell'anno 1905 le domande di lavoro pervenute furono 216, che furono tutte esaurite con esito soddisfacente.

Nell'anno 1906 furono collocati al lavoro 1135 operai di cui 460 nel 1° semestre e 675 nel secondo, nella maggior parte manovali, muratori, fabbri ferrai e falegnami.

Istruzioni e consigli. — Furono date ai richiedenti numerose informazioni e consigli specialmente riguardo alle terre messe in vendita o da affittarsi nella Provincia ed agli interessi agricoli e commerciali e d'indole privata. Tali istruzioni e consigli furono più di 300 nell'anno 1905 e più di 800 nel 1906.

Sussidi e facilitazioni di viaggio. — L'Ufficio di patronato ha assistito

(1) Da notizie pervenute al Commissariato dell'emigrazione.

gli emigranti che desideravano rimpatriare sottraendoli a piccoli abusi e sfruttamenti a cui spesso andavano incontro nel provvedersi nella Provincia dei biglietti di passaggio. Ciò col chiedere direttamente a nome dell'emigrante i biglietti alle Compagnie di navigazione ed ottenendo su tali biglietti uno sconto di 5 pezzi a profitto dell'emigrante stesso. I biglietti distribuiti furono 59 nell'anno 1904.

Nell'anno 1905 i biglietti di passaggio procurati furono 53.

Inoltre l'Ufficio, dopo accertate le condizioni finanziarie dei richiedenti, ha concesso dei sussidi per facilitar loro il viaggio. Tali sussidi furono 22 nell'anno 1904, con una spesa di pezzi 106.

Nell'anno 1905 la spesa sostenuta fu di pezzi 475. 50.

Assistenza legale. — I consulti legali gratuiti forniti dalla sezione legale dell'Ufficio per acquisti di proprietà rurali ed urbane, operazioni ipotecarie, liquidazione di successioni, ricuperi di crediti contestati, contratti di lavoro e di affitto, ecc., furono 184 nell'anno 1904; 160 nell'anno 1905; 350 nell'anno 1906.

I consulti dati per lettera furono 37 nell'anno 1904, 28 nell'anno 1905, 47 nell'anno 1906.

Inoltre l'Ufficio definì amichevolmente nell'anno 1906 n. 17 vertenze tra connazionali per questioni d'interessi commerciali ed agricoli, intervenendo come arbitro, evitando in tal modo agl'interessati di adire le vie giudiziarie ed esercitando una benefica opera di pacificazione. Le vertenze definite amichevolmente nell'anno 1905 furono 22 e nel 1906 furono 70.

I reclami e le cause trattate dalla sezione legale per questioni penali e civili furono 37 nell'anno 1904, 26 nell'anno 1905 e 60 nell'anno 1906. Si trovò modo così di risolvere questioni pendenti da tempo e di procurare agli emigranti un'assistenza legale seria e competente e gratuita pei poveri.

Infine l'Ufficio si occupò di vari casi d'infortunio sul lavoro nell'interesse delle vittime ottenendo piena giustizia e compensi pecuniari a favore dei danneggiati.

Scuole. — Il Patronato ha aperto nel 1905 una scuola diurna « Guglielmo Marconi », per educare ed istruire i figli degli emigranti italiani, e un'altra serale per gli operai, allo scopo di diminuire tra essi l'analfabetismo. Tale scuola però, per vari inconvenienti, fu dovuta chiudere. Ora la Società si propone di creare una scuola serale e domenicale per gli operai.

Assistenza medica. — Altra opera utile compiuta dal Patronato è stato il miglioramento dell'assistenza medica a pro dei nostri lavoratori, prendendo accordi coll'ospedale italiano di Santa Fè, a favore del quale il Patronato ha assegnato una oblazione annua.

Rimesse di denaro. — L'Ufficio di patronato, nell'ultimo trimestre dell'anno 1905, ha spedito per conto dei nostri emigranti per mezzo della succursale del Banco d'Italia e Rio della Plata, rappresentante del Banco di Napoli e della succursale del Banco della Nazione Argentina, la somma complessiva di lire 27,855 proveniente in generale dai risparmi fatti dai manovali impiegati nei lavori delle cloache e del Porto nuovo. Nel 1906 le somme spedite ammontarono a lire 167,000.

Corrispondenze private. — Nell'ultimo trimestre del 1905 l'Ufficio scrisse, dietro richiesta dei connazionali, 185 lettere tutte sollecitate da persone illetterate, e riguardanti affari di famiglia. Nel 1906 le lettere scritte furono 516.

TUTELA DELLE RIMESSE E DEI RISPARMI DEGLI EMIGRATI

Agli elenchi degli Uffici e Corrispondenti del Banco di Napoli all'estero per il servizio delle rimesse degli emigrati italiani, pubblicati nei numeri 5 e 10 del Bollettino dell'emigrazione del corrente anno, si debbono aggiungere i seguenti:

Stati Uniti dell'America del Nord.

DISTRETTO DI COLOMBIA - Washington — *Commercial National Bank.*

STATO DI NUOVA YORK - Albany — *R. Agente Consolare d'Italia.*

Utica — *Ditta A. Sisti e C.*

Schenectady — *Pasquale De Marco.*

TERRITORIO DI INDIANA - South Mc Alester — *City National Bank.*

AVVERTENZE AGLI EMIGRANTI

intorno ad alcuni paesi esteri

Francia (*Circolare n. 195, in data 26 giugno 1907*). — La notizia sparsasi in varie provincie del Regno che vi sia ricerca di operai pel nuovo canale del Rodano è infondata. Alcuni nostri operai, colà recatisi in cerca di lavoro, furono da agenti di emigrazione locali diretti a paesi transoceanici, segnatamente al Panama, ove, se la ricerca di mano d'opera è tutt'ora attiva, le condizioni di lavoro sono, com'è noto, assai poco favorevoli per operai europei.

Qualora occorressero realmente operai pel nuovo canale del Rodano, sarebbe facile trovarli in Marsiglia dove la mano d'opera si conserva piuttosto esuberante.

Francia (*Circolare n. 196, in data 14 luglio 1907*). — A causa della grave crisi vinicola che si ha attualmente nella Francia meridionale e che, malgrado i rimedi escogitati da quel Governo, non potrà, a quanto si prevede, essere intieramente superata per ora, i proprietari dei vigneti, i quali già negli anni precedenti avevano subito delle perdite, saranno quest'anno costretti a limitare notevolmente le spese di coltivazione e di manutenzione.

Ora siccome i proprietari delle terre meridionali francesi occupavano annualmente circa cinquemila braccianti italiani (nella grande maggioranza piemontesi), il Commissariato dell'emigrazione interessa vivamente le autorità politiche e municipali e i Comitati dell'emigrazione, specie del Piemonte, perchè sia fatta presente ai nostri emigranti questa condizione di cose che renderà assai difficile in quest'anno l'impiego della nostra mano d'opera agricola nella Francia del sud.

Algeria (*Circolare n. 195 in data 26 giugno 1907*). — Con decreto del Presidente della Repubblica francese in data 27 maggio p. p. è fatto obbligo a chiunque immigrò nell'Algeria con l'intenzione di risiedervi, di farsi vaccinare o rivaccinare, egli e i suoi figli, se ne ha, entro un mese dal suo arrivo, ammenochè non possa dimostrare di aver già soddisfatto agli obblighi della vaccinazione nelle condizioni previste dal decreto, e, cioè d'essere stato vaccinato entro il primo anno dalla nascita e rivaccinato durante l'11° e il 21° anno di età.

In forza dello stesso decreto le autorità municipali della colonia provvedono alla vaccinazione gratuita degli immigranti poveri.

Algeria (*Circolare n. 196 in data 14 luglio 1907*). — Il Governatore Generale della Colonia, con decreto del 28 giugno p. p., ha stabilito che si proceda alla vaccinazione e rivaccinazione degli immigranti non più entro un mese dal loro arrivo (come era detto nel decreto del Presidente della Repubblica francese in data 27 maggio p. p. e come fu portato a conoscenza da questo Commissariato con la circolare n. 195), ma *subito*, al loro arrivo nella Colonia, se non giustificano di essere stati vaccinati e rivaccinati nelle condizioni previste dal citato decreto presidenziale.

La parola *subito*, così riferisce il R. Console Generale in Algeri, va intesa nel senso più stretto, cioè " *appena l'immigrante è sbarcato da bordo* „ e in certe circostanze, " *a bordo* „, prima ancora di sbarcare.

Svizzera (*Circolare n. 194, in data 17 giugno 1907*). — Il R. Console di Zurigo comunica che, a causa della straordinaria affluenza di emigranti, vi sono, in quel distretto consolare, non pochi operai italiani che non hanno potuto trovar lavoro.

Alcuni anche rimasero disoccupati essendo affetti da malattie croniche, circostanza questa che, in forza di una legge locale rigorosamente applicata, impedisce alle imprese di impiegarli.

Tanto si porta a conoscenza di quei nostri operai che intendessero recarsi in Svizzera a scopo di lavoro.

Basilea, Svizzera (Circolare n. 197, in data 1° agosto 1907). — Il R. Console di Basilea comunica che in quella città perdura lo sciopero degli operai addetti all'arte edilizia e che nulla lascia prevedere per ora che lo sciopero possa essere composto in breve termine.

Stati Uniti (Circolare n. 194, in data 17 giugno 1907). — Il *Labor Information Office for Italians* (Ufficio gratuito di collocamento per gli operai italiani in Nuova York) comunica che attualmente si verifica in Nuova York un ristagno nella industria edilizia, tale da causare una notevole disoccupazione nelle categorie di operai addetti a tale industria come manovali, muratori, falegnami, decoratori, imbianchini.

Tale situazione è resa più grave dal fatto che i nuovi arrivati non possono iscriversi alle Unioni di mestieri, sia perchè molte di queste non accettano nuovi soci, sia perchè altre richiedono una tassa di ammissione rilevante. D'altra parte, per accordi intervenuti fra le Unioni e un buon numero d'imprenditori, questi ultimi non impiegano che operai iscritti alle Unioni stesse.

Date queste circostanze, riesce ogni giorno più difficile collocare al lavoro nella città di Nuova York le succitate categorie di operai, e nulla per ora fa prevedere un mutamento in tale stato di cose.

Nuova York (Stati Uniti). (Circolare n. 197, in data 1° agosto 1907). — Il *Labor Information Office for Italians* (Ufficio gratuito di collocamento per gli emigranti italiani in Nuova York) comunica che, malgrado le diffide fatte, numerosi nuclei di muratori italiani seguitano a recarsi in Nuova York, ove, come fu già avvertito, si verifica attualmente un certo ristagno nell'arte edilizia.

Rilevante è quindi già il numero di manovali e muratori *stranieri* che si trovano disoccupati in Nuova York, sia per la diminuzione dei lavori sia perchè le imprese, nella grande maggioranza, non accettano che operai ascritti alle unioni di mestiere locali.

Si aggiunga che, anche indipendentemente da tale condizione

di cose, muratori nostri difficilmente possono trovare da occuparsi negli Stati Uniti per la trasformazione avvenuta in questi ultimi anni nel sistema di costruzione.

I costruttori e gli ingegneri americani hanno largamente adottato ed esteso l'uso del cemento (*concrete*) nelle costruzioni; e ciò ha diminuito il bisogno di muratori, poichè alla formazione del cemento bastano le macchine impastatrici e i braccianti comuni. Come pure per elevare edifici a cemento non è necessario l'aiuto del muratore, potendosi costruire soltanto con l'aiuto dei manovali. Per questa ragione la richiesta dei muratori diminuisce ogni giorno più e quelli che già si trovano negli Stati Uniti sono in condizioni tristissime.

San Francisco di California (*Stati Uniti*). — Come è noto, nello scorso maggio la maggior parte delle Corporazioni di mestiere in San Francisco dichiarò lo sciopero. In seguito, molte delle vertenze fra imprese e operai furono composte; non hanno però ancora ripreso il lavoro i telegrafisti, i lavandai e i tramvieri, sebbene il servizio dei tramways sia in parte riattivato con personale fatto venire dagli Stati dell'Est. Le condizioni del mercato del lavoro restano però sempre perturbate, e naturalmente anche i nostri emigranti ne soffrono.

I casi di disoccupazione sono fra essi numerosi, queste occasionali e sporadiche perturbazioni aggiungendosi a cause generali, quali, soprattutto, la grande difficoltà che essi incontrano per entrare a far parte delle locali *Trade Unions*.

Si pregano le Autorità e i Comitati locali per l'emigrazione di dare la maggior diffusione alle notizie sopra riportate nell'interesse dei nostri emigranti.

INDICE

I. Notizie sui movimenti migratorii:	
I. L'emigrazione italiana per paesi d'Europa e fuori d'Europa nell'anno 1906 (Notizie raccolte e pubblicate dalla Direzione generale della statistica)	Pag. 5
II. Emigrazione italiana per paesi transoceanici nell'anno 1906 (Notizie raccolte dal Commissariato dell'emigrazione)	" 18
III. Sulla statistica degli emigranti italiani rimpatriati da paesi transoceanici	" 35
II. Legislazione sull'emigrazione e sull'immigrazione:	
Legge 20 febbraio 1907, n. 96, che regola l'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti.	" 38
Legge degli Stati Uniti, 29 giugno 1906, sulla naturalizzazione degli stranieri	" 66
Legge 2 marzo 1907, sull'emigrazione dei cittadini degli Stati Uniti e la loro protezione all'estero	" 84
III. Notizie circa le Istituzioni di patronato, beneficenza, assistenza ospitaliera e previdenza a favore di immigranti italiani:	
Società per la protezione degli immigranti italiani in Nuova York	" 87
Istituto italiano di beneficenza in Nuova York.	" 93
Società di San Raffaele per gli immigranti italiani in Nuova York	" 101
Columbus Hospital in Nuova York	" 105
Cassa di previdenza per gli operai italiani in Pittsburg (Stati Uniti).	" 108
Società di patronato per gli immigranti italiani in Cordoba.	" 113
Ufficio di patronato e rimpatrio per gli emigranti italiani nella provincia di Entre Rios in Paraná	" 118
IV. Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigranti	
V. Avvertenze agli emigranti intorno ad alcuni paesi esteri:	
Francia	" 126
Algeria	" 127
Svizzera.	" 127
Basilea	" 128
Stati Uniti	" 128
Nuova York.	" 128
San Francisco di California	" 129